




**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates


X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 60 SITZUNG
20.2.1991



INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	pag.	1–11–61–73
GIORDANI Marco (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	4–21–80
BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	"	4–14–26–36–41–63– 67–68–81
BETTA Claudio (Gruppo Repubblicano Italiano)	"	8–70
KASERER Robert (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	8
MERANER Gerold (Gruppo Union für Südtirol)	"	9–72
RELLA Alberto (Partito Democratico della Sinistra)	"	13–58–69–85
PELLEGRINI Alessandro (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	20
MARZARI Aldo (Partito Democratico della Sinistra)	"	25
BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	45
MONTALI Luigi (Gruppo Movimento Sociale Italiano–Destra Nazionale)	"	50–68
TRIBUS Arnold (Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion–Grupa Vörc)	"	52–90
KLOTZ Eva (Gruppo Union für Südtirol)	"	56
CASAGRANDE Sergio (Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)	"	60
TAVERNA Claudio (Gruppo Movimento Sociale Italiano–Destra Nazionale)	"	71



INDICE**INHALTSANGABE****Disegno di legge n. 58:**

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

Gesetzentwurf Nr. 58:

Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1991 (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Disegno di legge n. 53:

Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 19

Gesetzentwurf Nr. 53:

Ermächtigung zur Erhöhung des Anteiles am Dotationsfonds der Investitionsbank Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 19

Designazione di due rappresentanti delle minoranze politiche del Consiglio per il Comitato per l'assegnazione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano (art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 2)

pag. 70

Namhaftmachung von zwei Vertretern der politischen Minderheiten des Regionalrats für das Komitee zur Zuweisung von Beiträgen für finanzielle Eingriffe zugunsten der Bevölkerung der Republik Rumänien und der Republik Libanon (Regionalgesetz vom 22. Jänner 1991, Nr. 2, Artikel 3)

Seite 70

Voto n. 32, presentato dai consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, concernente l'abolizione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato

pag. 26

Begehrensantrag n. 32, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli und Berger, betreffend die Abschaffung der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates

Seite 26

Disegno di legge n. 56:


Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 73

Gesetzentwurf Nr. 56:

Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 73



Vorsitz des Vizepräsidenten Peterlini
Presidenza del Vicepresidente Peterlini

Ore 10.08

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und ich wünsche allen einen schönen guten Morgen.

Wir beginnen mit dem Namensaufruf.

PRESIDENTE: Buon giorno a tutti. Prego i consiglieri di prendere posto.

Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Ich darf folgende Entschuldigungen bekanntgeben: entschuldigt haben sich Präsident Tretter und die Abg. Ricci, Hosp, Mayr, Ferretti, Saurer, Franzelin, Berger, Pahl, Franceschini, Bolognini, Achmüller, Bazzanella , Alber, und Tononi.

Wir beginnen mit der Verlesung des Protokolles.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza il Presidente Tretter e i cons. Ricci, Hosp, Mayr, Ferretti, Saurer, Franzelin, Berger, Pahl, Franceschini, Bolognini, Achmüller, Bazzanella, Alber, e Tononi.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Danke! Sind Einwände gegen das Protokoll? Ich sehe keine Einwände. Damit gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Vi sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il protocollo si intende approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit – wie vereinbart – zur Behandlung der Haushaltänderung, zum Gesetzentwurf Nr. 58: "Änderungen zum Haushaltvoranschlag für die Finanzgebarung 1991 – erste Maßnahme.

Ich bitte den Präsidenten des Ausschusses um Verlesung des Begleitberichtes.

PRESIDENTE: Come concordato, passiamo alla trattazione del disegno di legge n. 58: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 – Primo provvedimento.

Prego il Presidente della Giunta di dare lettura della relazione accompagnatoria.

ANDREOLLI: Con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende apportare le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso al fine di rendere operanti i seguenti provvedimenti legislativi di recente approvazione:

- concessione di contributi per interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano (onere di lire 400 milioni a carico dell'esercizio 1990);

- costituzione di un fondo a favore del Credito fondiario Trentino–Alto Adige – Sezione opere pubbliche – o di altro istituto di credito speciale destinato all’erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche (onere di lire 248 miliardi a carico dell’esercizio 1990);
- norme per potenziare il servizio di traduzione nell’Amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale, nonché norme sul personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l’uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini della provincia di Bolzano (onere complessivo lire 1.550 milioni, di cui lire 650 milioni a carico dell’esercizio 1990 e lire 900 milioni a carico dell’esercizio 1991);
- autorizzazione dell’aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino–Alto Adige (onere complessivo lire 6.760 milioni, di cui lire 5.060 milioni a carico dell’esercizio 1990 e lire 1.700 milioni mediante parziale utilizzo dei dividendi esistenti sui fondi di riserva speciale istituiti presso lo stesso Mediocredito a favore della Regione).

Alla copertura dell’onere derivante dalle cennate leggi regionali, previsto in un totale di lire 256.710 milioni (di cui lire 254.110 milioni a carico dell’esercizio 1990) si provvede, per la parte afferente all’esercizio 1990, mediante iscrizione in bilancio con le modalità sancite dall’art. 23 del testo Unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con D.P.G.R. 6 giugno 1985, n. 2/L, mentre alla restante somma di lire 2.600 milioni, riflettente l’esercizio 1991, si intende sopportare, per lire 900 milioni, mediante riduzione di una corrispondente aliquota del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 della spesa e per le restanti lire 1.700 milioni con gli introiti di una quota dei dividendi sopra generalizzati.

L’iscrizione in bilancio ai sensi dell’art. 23 del richiamato Testo Unico trova giustificazione nel fatto che le leggi in questione, presentate al Consiglio regionale nel corso del 1990 con imputazione degli oneri relativi, in tutto o in parte, ai fondi globali dell’esercizio medesimo (lire 1.050 milioni al cap. n. 670 e lire 253.060 milioni al capitolo n. 2300), hanno completato il loro iter formativo nel corrente anno.

Per provvedere alle necessità derivanti dalla normativa recante interventi finanziari a favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano viene istituito il capitolo di spesa corrente n. 321 con la seguente denominazione: "Interventi finanziari in favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano".

Inoltre, al fine di adeguare gli appositi stanziamenti alle necessità derivanti dalla normativa che dispone l’aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino–Alto Adige, sul capitolo n. 430 dell’entrata – Dividendi di società ad enti con partecipazione regionale – viene iscritto l’importo di lire 1.700 milioni, mentre sul capitolo n. 2180 della spesa – Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino–Alto Adige – è stato previsto uno stanziamento pari a lire 6.760 milioni.

A ciò vanno aggiunte le maggiori previsioni sulle dotazioni del capitolo n. 30, recante gli oneri per il personale destinato all’assolvimento delle funzioni proprie della Regione (lire 1.300 milioni) e del capitolo n. 40, riguardante il trattamento economico del personale addetto alle funzioni delegate in materia di catasto (lire 250 milioni).

Per fronteggiare, infine, la spesa per la costituzione di un fondo da destinare all’erogazione di mutui per il finanziamento di opere pubbliche, viene autorizzato, a carico del capitolo n. 2070 della spesa, un onere di lire 248 miliardi.

Nel loro complesso le variazioni si riassumono come appresso:

a) per il bilancio di competenza**ENTRATA**

– Variazioni in aumento	1.700.000.000
– Variazioni in diminuzione	—
	<u>—</u>

+ 1.700.000.000

SPESA

– Variazioni in aumento	256.710.000.000
– Variazioni in diminuzione	900.000.000
	<u>—</u>
	+ 255.810.000.000

+ 254.110.000.000**Eccedenza spesa**

Iscrizione a sensi dell'art. 23,
IV e V comma, Testo Unico delle
leggi regionali concernenti norme
sulla contabilità generale della
Regione

– 254.110.000.000——**b) per il bilancio di cassa****ENTRATA**

– Variazioni in aumento	242.477.401.122
– Variazioni in diminuzione	—
	<u>—</u>

242.477.401.122

SPESA

– Variazioni in aumento	256.710.000.000
– Variazioni in diminuzione	900.000.000
	<u>—</u>
	255.810.000.000

255.810.000.000

Saldo delle variazioni

13.332.598.878

Per effetto delle variazioni apportate, il bilancio di competenza ed una spesa di lire 511.847.000.000, mentre il bilancio di cassa espone un totale di entrate pari a lire 601.539.901.122 ed un totale di spese pari a lire 617.872.500.000.

Lo scostamento di lire 16.332.598.878 fra le entrate e le spese del bilancio di cassa corrisponde al fondo di tesoreria accertato alla chiusura dell'esercizio 1990, il quale viene in tal modo totalmente utilizzato.

PRÄSIDENT: Ich bitte den Präsidenten der zuständigen Gesetzgebungskommission, den Abg. Giordani, um die Verlesung des Berichtes der Kommission.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della Commissione di merito, il Presidente Giordani, di dare lettura della relazione della Commissione.

GIORDANI: La II^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 19 febbraio 1991 il disegno di legge n. 58 concernente "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991" (presentato dalla Giunta regionale in data 5 febbraio 1991).

Il Presidente della Giunta regionale ha illustrato brevemente i motivi dell'urgenza, che hanno indotto l'organo esecutivo a presentare la prima variazione al bilancio di previsione 1991, recentemente approvato dal Consiglio, motivi derivanti soprattutto dall'entrata in vigore delle leggi in materia di personale e del noto fondo di rotazione, atto a favorire la concretizzazione di opere pubbliche comunali mediante la concessione di mutui agli enti locali.

Il cons. Benedikter, nel ricordare che il suo gruppo aveva votato contro la legge che istituisce il fondo di rotazione a favore dei Comuni, con la motivazione che il provvedimento invade le competenze delle due Province in materia di finanza locale, ha annunciato voto contrario, ponendo in rilievo come gli organi governativi dimostrino disinvolta a permettere forzature nell'interpretazione dello Statuto di autonomia a danno delle competenze delle Province autonome.

Il cons. Morelli ha auspicato una rapidissima approvazione del disegno di legge in esame, essendo egli a conoscenza che i Comuni si trovano in gravi difficoltà nell'attuare i loro programmi di opere pubbliche.

Il cons. Kaserer si è associato a quanto esposto dal cons. Morelli, invitando i commissari a considerare che nel caso specifico l'iniziativa legislativa è diretta a favorire le esigenze dei cittadini.

La Commissione ha quindi esaminato l'articolo senza ulteriore discussione, approvando nel suo complesso il disegno di legge con i voti contrari dei cons. Benedikter e Klotz e l'astensione del cons. Tribus.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke! Damit ist die Generaldebatte eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?
Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie! E' aperta la discussione generale. Chi intende intervenire?
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Wir haben in der Kommission dagegen gestimmt und ich möchte die

Begründung dazu noch einmal mit einigen Daten wiederholen und vor allem auch den gemachten Einwand mit Zahlen entgegnen, Herr Präsident des Regionalausschusses.

Die grundsätzliche Begründung ist dieselbe: also wir haben dagegen gestimmt, daß die Region ein Gesetz macht, das einwandfrei das Sachgebiet der sogenannten Lokalfinanz, Gemeindefinanz, betrifft. Ich habe es ja auch aufgrund der Durchführungsbestimmungen, die diesbezüglich nach Inkrafttreten des neuen Autonomiestatutes erlassen worden sind, nachgewiesen. Und es ist trotzdem in Kraft getreten. Der Präsident des Regionalausschusses hat gesagt: Ja, wenn die Provinzen einverstanden sind, ist auch die Regierung einverstanden. Das Autonomiestatut braucht also nicht berücksichtigt werden, nicht eingehalten werden, wenn die Provinz auf eine Zuständigkeit zugunsten der Region verzichtet, nach dem Grundsatz: wer zahlt, der schafft! Da möchte ich nur in Erinnerung bringen, daß es von den 40 Urteilen des Verfassungsgerichtshofes über die Koordinierungsbefugnis, die die Region betreffen, dieser Grundsatz eingeführt worden ist: wenn der Staat neue Programme einführt, ob es Landwirtschaft ist – einige Urteile betreffen die Landwirtschaft –, ob es Sanität ist, ob es Volkswohnbau ist, wenn der Zahlstaat diese Programme finanziert – wenn er sie einführt, muß dies selbstverständlich der Fall sein – dann fällt die Zuständigkeit der Provinz weg. Denn für das, das der Staat finanziert, kann er selber das Gesetz machen und auch im Detail regeln, im Sinne der Koordinierungsbefugnis. Auch bei uns, beim Volkswohnbau, Landwirtschaft, und Sanität. So ist eine Reihe von Urteilen. Also wir – der Regionalrat, die Mehrheit des Regionalrates – haben auch im Sinne der Koordinierungsbefugnis auf eine Zuständigkeit verzichtet. Aber ich weiß ja, es heißt: Da sind 258 Milliarden. Die Region weiß nicht, was damit anzufangen und sie gibt sie nur zugunsten der Provinzen, zugunsten der Gemeinden, aus. Dazu möchte ich jetzt nur noch Zahlen bringen: Die Gemeinden Südtirols – ich habe die Zahlen für Südtirol – erhalten im Haushalt 1991 1.445 Milliarden 568 Millionen. Das sind 50 Prozent des Haushaltes und das ist fast das Dreifache dessen, was die Gemeinden im übrigen Italien erhalten. Dann wird geltend gemacht: Ja, das Ausmaß der Darlehen, die die zentrale Depositenbank, also die Cassa Depositi e Prestiti, bisher für die Südtiroler Gemeinden und auch für die Trientner Gemeinden aufgrund der Durchführungsbestimmungen ausgegeben hat, ist wesentlich zurückgegangen. Ich habe mich erkundigt, Herr Präsident, und diese Reduzierung von Darlehen an die Gemeinden ist rückgängig gemacht worden. Es ist wieder alles beim alten, schon deshalb, weil die Gemeinden und die Provinzen selbstverständlich dementsprechend protestiert hatten. Es ist alles beim alten. Aber das Geld hätte man notwendig gebraucht. Ich habe es ja da gesagt und Sie wissen alle, daß diese Reform der Sozialversicherung unterwegs ist. Das steht in den Zeitungen, z.B. in der "Repubblica" vom 17. Dezember, wo es heißt: "Le spese assistenziali che la legge di riforma attribuisce alla competenza dello Stato.", d.h. Fürsorgeaufgaben nicht Versicherungsaufgaben. Dazu gehören die sogenannten Sozialpensionen, die Sozialpensionen für die Hausfrauen, die Sozialpension für die Bauern und die machen insgesamt in Italien 11.000 Milliarden aus. Umgerechnet auf die beiden Provinzen sind es rund 100 Milliarden pro Provinz und diese werden – wenn dieses Gesetz in Kraft tritt – indem es "assistenziali" sind, auf die Provinzen überbürdet. Die Region hätte sagen können: Ich habe ergänzende Zuständigkeit was die INPS, die Sozialversicherungsinstitute, betrifft und ich übernehme einmal vorläufig diese Auslagen anstelle der INPS und entlaste damit – weil heute ist die INPS diejenige, die das auszahlt – nicht nur den Staat, entlaste damit die Provinzen, die auf die Weise diese 100 Milliarden, die auf sie zukommen, nicht zahlen bräuchten. Es wäre damit die Grundlage geschaffen, um eventuell die Provinzen in die Lage zu versetzen, für die Hausfrauen etwas zu tun, denn die Region kann nicht eine eigene neue Hausfrauenrente, eine echte Rente, die auf der Sozialversicherung aufbaut, einführen, das kann sie nicht. Die alte Hausfrauenrente, diese Sozialrente, die als Ausgabe, als Fürsorge, als "spesa assistenziale" gilt, ist eben eine

Fürsorgemaßnahme vom Gesetz Nr. 153 vom 30. April 1969. Es gibt nämlich mindestens 6 Gesetzesanträge, die im Parlament liegen und die sich mit Hausfrauenrente und Ähnlichem befassen. Da könnte die Provinz eventuell eine sogenannte Hausfrauenrente – nicht im Sinne von Sozialversicherungsrente – schaffen, da die Provinz zusätzlich mit 100 Milliarden belastet wird, für das, was aufgrund der Reform der Sozialversicherung kommen sollte. Wie gesagt: 1.445 Milliarden des Landshaushaltes Südtirol – Trentino wird ähnlich sein – geht an die Gemeinden und das ist fast das Dreifache dessen, was die Gemeinden anderswo in Italien bekommen. Mir hat der Finanzintendant in Bozen mitgeteilt – ich habe regelrecht angefragt –, daß in Südtirol tatsächlich 1989 1.802 Milliarden an Steuern eingenommen worden sind. Also nicht, was anderswo kassiert wird und selbstverständlich nicht die Mehrwertabgabe an der Grenze. Die hat er nicht. Aber immerhin 1.802 Milliarden und vielleicht sind es 1990 etwas mehr. Es stimmt nicht mehr, daß die zentrale Depositenbank den Gemeinden insgesamt – es ist ja nicht nur um die Südtiroler Gemeinden gegangen – jetzt weniger Darlehen gibt als früher. Es gab diese Maßnahme, – sie ist voriges Jahr im Frühsommer einmal gemacht worden – aber sie ist dann rückgängig gemacht worden. Also auch diese Begründung kommt nicht in Frage, daß man deswegen unbedingt ein Gesetz machen muß, welches einwandfrei in die Zuständigkeit der Provinzen fällt und durchgegangen ist. Es gibt noch andere Beispiele: wenn die Provinzen auf ihre Zuständigkeit zugunsten der Region oder zugunsten des Staates verzichten, läßt der Staat – obwohl das Autonomiestatut ganz klar ist – es durchgehen.

Deswegen stimmen wir dagegen, weil es hier um Autonomieverzicht vonseiten der Provinzen geht und weil es auch rein finanziell gesehen gegenüber den Gemeinden nicht gerechtfertigt ist. Diese Gelder wären hingegen notwendig, um im Sozialbereich durch die Region und durch die Provinz im Sinne der Hausfrauenrente doch etwas zu machen. Die Region könnte hier die Provinzen entlasten, sollte die Hausfrauenrente als Sozialrente in die Zuständigkeit der Provinz fallen.

(Già in sede referente abbiamo votato contro e vorrei ripetere ancora una volta la motivazione per cui lo abbiamo fatto corredandola di alcuni dati soprattutto per contestare l'obiezione da Lei mossa, signor Presidente della Giunta.

Il motivo è sostanzialmente identico. Noi abbiamo votato contro al fatto che la Regione vari un provvedimento che interessa chiaramente la finanza locale, le finanze dei comuni. L'ho verificato anche sulla base delle norme di attuazione che sono state emanate in materia, dopo l'entrata in vigore del nuovo statuto di autonomia. Ma è passato lo stesso. Il Presidente della Giunta ha detto: Se le Province sono d'accordo, è d'accordo anche il Governo. Quindi non bisogna tenere conto dello Statuto di autonomia e nemmeno osservarlo se la provincia rinuncia ad una competenza a favore della regione in base al principio: decide chi paga!. Vorrei solamente ricordare che le 40 sentenze della Corte Costituzionale in materia di potere di indirizzo e coordinamento, concernenti la regione, hanno introdotto questo principio: se lo stato vara nuovi programmi sia in campo agricolo – alcune sentenze riguardano l'agricoltura – che sanitario o in materia di edilizia popolare, se è lo stato che finanzia questi programmi – e se li vara significa anche che li finanzia – la competenza della provincia viene a decadere. Perché lo stesso stato può emanare la legge relativa al provvedimento che finanzia nonché disciplinarlo nei minimi dettagli in ottemperanza al potere di indirizzo e coordinamento. Anche da noi, nell'edilizia popolare, nell'agricoltura, e nella sanità. Così stabiliscono una serie di sentenze. Quindi noi – intendo il Consiglio regionale ovvero la maggioranza di questo Consiglio – ha rinunciato ad una competenza ai sensi del potere di indirizzo e coordinamento. So che è stato detto: si tratta di 258 miliardi. La regione non sa cosa farsene e li spende a favore delle Province e dei comuni. A questo proposito vorrei produrre alcune cifre: i comuni dell'Alto-Adige – i dati in mio possesso si riferiscono all'Alto-Adige, nel bilancio 1991

ricevono 1.445 miliardi, ovvero la metà del bilancio. Quest'importo è tre volte superiore rispetto a quello che percepiscono gli altri comuni italiani. E' stato anche detto: Sono notevolmente diminuiti i mutui che la Cassa depositi e prestiti finora aveva erogato ai comuni dell'Alto-Adige e del Trentino sulla base delle norme di attuazione. Signor Presidente, ho raccolto alcune informazioni e il provvedimento concernente la riduzione dei prestiti ai comuni è stato revocato. E' tutto come prima, anche Perché gli stessi comuni hanno ovviamente protestato. E' tutto come prima. Ma i soldi sarebbero comunque serviti. L'ho già comunicato e tutti sapete che è in corso questa riforma delle assicurazioni sociali. E' scritto in tutti i giornali, ad esempio nella "Repubblica" del 17 dicembre: "Le spese assistenziali che la legge di riforma attribuisce alla competenza dello Stato.". Si tratta dunque di spese assistenziali e non assicurative. Tra esse rientrano anche le cosiddette pensioni sociali, quelle per le casalinghe e per i contadini. In Italia ammontano a un totale di 11.000 miliardi. La quota quantificata per le due Province ammonta a 100 miliardi e se la legge entrerà in vigore, trattandosi di spese assistenziali, andranno a carico delle due province. La regione avrebbe potuto dire: in forza della mia competenza integrativa in materia previdenziale, ovvero per gli istituti di assicurazione sociale per il momento mi assumo io queste spese al posto dell'INPS e quindi esonero non solo lo Stato, — Perché è l'INPS che oggi come oggi paga queste pensioni — ma anche le province stesse, che in questo modo non avrebbero bisogno di pagare questi 100 miliardi a loro carico. Quindi si sarebbero creati anche i presupposti per consentire alle province di fare qualcosa per le casalinghe, Perché la regione non può introdurre una sua pensione, una vera e propria nuova pensione basata sulle provvidenze dell'assicurazione sociale. Non lo può fare. La vecchia pensione sociale, una spesa assistenziale, è una misura di carattere assistenziale ai sensi della legge 153 del 30 aprile 1969. In Parlamento ci sono almeno 6 disegni di legge concernenti la pensione delle casalinghe o qualcosa di analogo. La provincia potrebbe eventualmente istituire la cosiddetta pensione delle casalinghe ma non come prestazione assicurativa, in quanto dovrà pagare già altri 100 miliardi se la riforma delle assicurazioni sociali andrà in porto. Ripeto: 1.445 miliardi del bilancio della provincia di Bolzano — e in Trentino sarà più o meno la stessa cosa — vanno ai comuni. Una cifra quasi tre volte superiore a quella che percepiscono gli altri comuni d'Italia. L'intendente di finanza di Bolzano — ho formulato regolare richiesta — mi ha detto che nel 1989 in Alto-Adige sono stati introitati 1.802 miliardi di gettito fiscale. Una cifra che non trova riscontro in nessun'altra parte d'Italia e che non comprende naturalmente il gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione. Si tratta pur sempre di 1.802 miliardi e nel 1990 forse saranno un po' di più. Non regge più la motivazione in base alla quale la cassa depositi e prestiti concede ai comuni — non solo a quelli dell'Alto-Adige — meno prestiti che in precedenza. Questo provvedimento, varato nella primavera dello scorso anno, è stato revocato. Quindi la motivazione per cui proprio per questa ragione bisogna assolutamente fare una legge che rientra chiaramente nelle competenze provinciali viene a cadere. Ma è già stata approvata. Vi sono altri esempi: se le province rinunciano alla loro competenza a favore della regione o dello stato lo stato fa passare la legge, anche se lo statuto parla chiaro.

Per questo votiamo contro, Perché qui le Province rinunciano all'autonomia e perché anche dal punto di vista finanziario non è un provvedimento giustificato nei confronti dei Comuni. Questo soldi si potrebbero invece impiegare per operare in campo sociale attraverso la regione e la provincia con la pensione alle casalinghe. La regione potrebbe esonerare le province, se la pensione delle casalinghe dovesse rientrare nella competenza provinciale in quanto pensione sociale.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Benedikter. Wer meldet sich in der Generaldebatte zu Wort?
Der Abg. Betta hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter. Chi altro intende intervenire nella discussione generale?

La parola al cons. Betta.

BETTA: Vorrei chiedere alcune delucidazioni, perchè in base alla relazione, peraltro molto sintetica, ed agli allegati, non riesco a prendere una posizione chiara in merito al provvedimento in discussione.

Nella relazione inizialmente si dice che "con il presente disegno di legge la Giunta intende apportare le variazioni al bilancio relativamente a", ed uno dei relativamente è "norme per potenziare il servizio di traduzione nell'Amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale" ecc. A tal proposito vorrei sapere a cosa si riferiscono le norme in materia di personale ed in particolare se si intende provvedere ad assunzioni di personale mediante una tecnica ormai consolidata, utilizzata non solo dalla Regione, ma anche dalla Provincia di Trento, ed in tal caso chiedo anche se è stata oggettivamente riscontrata la necessità di nuovo personale, oppure se queste norme riguardano altre disposizioni.

Evidentemente alla luce di quelli che saranno i chiarimenti esprimerò un voto sul disegno di legge.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Der Abg. Kaserer hat das Wort. Herr Präsident Andreolli, ich gebe Ihnen dann zur Replik das Wort. Zuerst der Abg. Kaserer, bitte.

PRESIDENTE: Grazie consigliere.

Ha chiesto di intervenire il cons. Kaserer. Presidente Andreolli, le darò poi la parola per la replica. Prima tocca al cons. Kaserer. Prego.

KASERER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Mich erstaunt, daß wiederum von Seiten des Kollegen Benedikter dieselben Argumente wie in der Kommission gebracht werden, obwohl es so ist, daß es sich hier einzig und allein darum handelt, die Mittel für bereits vom Regionalrat beschlossene Gesetze einzusetzen und daß es deshalb einfach nicht richtig ist, wenn man sagt: Ja, man müßte andere Dinge finanzieren und man vergleicht unsere Gemeinde mit den anderen Gemeinden auf Staatsebene. Ich glaube, es wäre viel schlimmer, wenn unsere Gemeinden schlechter stünden als auf Staatsebene. Dann hätten wir Grund, uns zu beklagen. Aber die Tatsache, daß der Kollege Benedikter jetzt es fast als negativ empfindet, daß unsere Gemeinden besser stehen als anderswo, das finde ich etwas eigenartig. Ebenso wie die Tatsache, daß er immer wieder glaubt, Hüter des Staates zu sein, wenn es um Verfassungsmäßigkeit usw. geht, anstatt Autonomie als solche zu vertreten. Ich bin auch der Meinung, Kollege Benedikter, daß wir alles dransetzen müssen – und das gilt auch als eine Aufforderung an den Regionalausschuß – dieses sogenannte Familienpaket, über das nun jetzt schon seit längerem gesprochen wird, endlich in die Tat umzusetzen. Es besteht ein äußerst klarer Beschuß des Regionalrates aus der vergangenen Legislaturperiode, womit der Regionalausschuß dazu verpflichtet wird, Maßnahmen zu ergreifen, sobald die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Heute verfügt die Region über entsprechende finanzielle Mittel und infolgedessen müßte so bald wie möglich auch dieses Maßnahmenpaket endlich in die Tat umgesetzt werden, und darunter werden die Hausfrauenrenten, das Geburtengeld, aber auch Familienzulagen und Krankengeld verstanden. Ich weiß, daß ein diesbezüglicher Gesetzentwurf bereits erarbeitet worden ist. Aber ich habe den Eindruck, daß hier ein bißchen zu wenig Schwung darauf ist, damit man endlich zu einer Regelung kommt.

Ich möchte sagen, daß aufgrund der Tatsache, daß die staatliche Depositenbank die Darlehensmöglichkeiten für unsere Gemeinden eingeschränkt hat, daß es deshalb richtig ist, wenn die Region die Mittel, die wir bereits mit dem Haushaltsgesetz beschlossen haben und von der Regierung angenommen worden ist, einsetzt. Ich betrachte sie nicht als Eingriff in die Landesautonomie, denn hier geht es einzlig und allein darum, daß die Region einen Fonds zur Verfügung stellt. Verwaltet wird dieser Fonds ja von den einzelnen Ländern und infolgedessen bleibt Ihnen die Zuständigkeit vorbehalten.

Ich möchte deshalb den Regionalrat ersuchen, diesen Gesetzentwurf so bald wie möglich zu verabschieden, weil die Gemeinden darauf warten.

(Signor Presidente, colleghi e colleghi! Mi stupisce che il collega Benedikter riproponga le stesse argomentazioni esposte tra l'altro in sede di commissione legislativa. In questo caso si tratta solamente di utilizzare dei mezzi per l'applicazione di leggi già approvate dal Consiglio regionale e quindi non mi sembra corretto dire semplicemente: "si dovrebbero finanziare altre iniziative e poi fare un raffronto tra i nostri Comuni e quelli del resto d'Italia". Credo che non sarebbe sicuramente piacevole se i nostri Comuni si trovassero in una situazione finanziaria peggiore agli altri comuni dello Stato. Se così fosse avremo motivo di lamentarci. Trovo alquanto strano che il collega Benedikter consideri quasi negativo il fatto che i nostri Comuni si trovino in una situazione finanziaria migliore rispetto ad altri. Tanto più che lui pensa sempre di essere il custode dello Stato, se si tratta di costituzionalità, invece di difendere l'Autonomia! Credo, collega Benedikter, che noi tutti ci dovremmo attivare, e questo vale anche come esortazione alla Giunta regionale, affinché finalmente venga realizzato il cosiddetto pacchetto per la famiglia, di cui si parla già a lungo. Esiste una delibera del Consiglio regionale della scorsa legislatura con cui la Giunta regionale, si impegnata ad adottare delle misure, non appena siano a disposizione i fondi necessari. Oggi ci troviamo nella situazione in cui la Regione dispone dei mezzi necessari, e per questo dovrebbe realizzare nel più breve tempo possibile questo pacchetto di misure, che comprende l'assegno per le casalinghe, l'assegno di natalità, assegni familiari e di malattia, e tutto ciò che si intende per questo pacchetto. So che è già stato elaborato un disegno di legge in tal senso. Ma ho anche l'impressione che si sia troppa poca volontà di giungere a qualcosa di concreto.

Desidero inoltre aggiungere che secondo me è giusto che la Regione intervenga con un fondo che abbiamo già approvato nel corso della discussione della legge sul bilancio, approvata a sua volta dal Governo, con cui si prevede l'impegno di questi mezzi, dato che la Cassa Depositi e Prestiti ha limitato la concessione di mutui ai nostri Comuni. Non considero questo fatto come un'ingerenza nell'Autonomia provinciale, poiché in questo caso si tratta solamente del fatto che la Regione mette a disposizione un fondo amministrato dalle singole Province, la cui competenza spetta pur sempre alle Province.

Per questo pregherei il Consiglio regionale di approvare quanto prima questo disegno di legge, poiché i Comuni sono in attesa di una tale legislazione in materia).

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Kaserer. Sind weitere Wortmeldungen zur Generaldebatte?
Abg. Meraner, bitte.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Kaserer. Ci sono altri interventi in sede di discussione generale?

Prego , Consigliere Meraner, Lei ha facoltà di parola.

MERANER: Nur drei Worte, Herr Präsident, weil der Abg. Kaserer in einer ihm eigenen Art meiner Fraktion Dinge in den Mund legen möchte, die wir nicht gesagt haben. Es ist ja

lächerlich, die Dinge so darzustellen, als ob sich die Union darüber beschweren würde, daß es den Gemeinden gut geht und daß die Gemeinden mehr Geld bekommen. So ist es nicht gesagt worden. ...Ich habe den Abg. Kaserer nicht unterbrochen. Er möchte bitte denselben Anstand haben. Wir haben etwas ganz anderes vertreten. Wir haben erstens gesagt, daß das Hauptargument der Regionalregierung, daß die Depositenbank ihre Kredite gesperrt hat und daß deswegen viele Gemeinden in finanzielle Schwierigkeiten kommen, nicht gilt. Diese Sperre ist inzwischen aufgehoben worden und hat somit überhaupt nichts mit dieser Finanzierung der Region zu tun. Das ist kein Argument. Das ist weggefallen und das muß der Abg. Kaserer einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Das ist ein neuer Umstand, dem auch Rechnung getragen werden soll, wenn es vorher schon von eurer Seite das Hauptargument war.

Zweitens beschweren wir uns nicht, daß die Gemeinden zuviel Geld bekommen, sondern wenn wir auch zugeben müssen, daß sehr viel Geld vorhanden ist, so muß es doch immer eine der verantwortungsvollen Aufgaben der Politiker sein, die vorhandenen Gelder eben nach gewissen Prioritäten und Schwerpunkten aufzuteilen und einzige und allein darum geht es. Denn wenn wir Geld genug hätten, jedem soviel zu geben, wie er will, dann wäre uns das ja am liebsten. Aber trotz des großen Geldhaufens ist eben so viel Geld nicht vorhanden. Und wir sind der Meinung, daß beispielsweise das von Dir genannte Familienpaket, die Finanzierung des Familienpakets, die Finanzierung einer besseren Sozialpolitik durch die Region eine wichtigere und vornehmere Aufgabe wäre, als eine zusätzliche Finanzierung der Gemeinden, die auch über die Zentralbank in Rom so wie vorher möglich ist. Wir haben nur festgestellt, daß unsere Gemeinden ja nicht in einer außerordentlichen Notlage sind – im Gegenteil. Sie bekommen etwa pro Kopf dreimal soviel Geld, als die Einwohner anderer Gemeinden. Darüber beschweren wir uns nicht, sondern wir stellen nur fest, daß eine außergewöhnliche autonomebeschneidende Maßnahme von seiten der Region nicht gerechtfertigt sein kann, weil es auch keine außergewöhnliche Notlage für unsere Gemeinden gibt – im Gegenteil. Es geht ihnen außergewöhnlich gut. Wenn es ihnen noch besser gehen kann, dann ist es uns noch lieber. Aber wir sind nicht bereit, für Silber unsere Rechte, unsere Autonomie, zu verkaufen, auch nicht an die Region. Und es ist außer Zweifel, Herr Präsident Andreolli, daß Sie zwar in sehr intelligenter Art und Weise immer wieder die Nichtigkeit der Autonomie der beiden Provinzen betonen. Ihre faktische Politik geht aber einfach in die gegenteilige Richtung. Sie versuchen alles zu tun, um bei der Region zusätzliche Macht anzuhäufen, was zuweilen auch damit zu tun hat, daß eben die Autonomie – ich will es nicht Macht nennen –, sondern die Autonomie der Provinzen zugunsten der Region beschnitten wird. Damit werden wir uns nicht absindern, möchte der Geldhaufen auch noch so groß sein, denn das wäre einfach eine zu kurzsichtige und eine zu kleinkarierte Politik. Ich glaube, daß wir damit noch einmal das klar ausgedrückt haben, was der Kollege Kaserer vorher anscheinend nicht verstanden, oder wenn er es verstanden hat, in verdrehter Weise uns in den Mund legen wollte. Danke schön!

(Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Il cons. Kaserer ci attribuisce delle affermazioni che non abbiamo espresso, e questo è un atteggiamento tipico del suo gruppo. E' ridicolo voler far credere che l'Union für Südtirol si lamenti del fatto che i nostri Comuni si trovino in una situazione economica abbastanza florida e che ricevano più stanziamenti rispetto ad altri. Noi non abbiamo detto questo... Io non ho interrotto il cons. Kaserer e per questo Lo pregherei di comportarsi allo stesso modo nei miei riguardi. Abbiamo sostenuto una tesi completamente diversa. Abbiamo detto dapprima che è venuta a cadere l'argomentazione principale della Giunta regionale, che la Cassa Depositi e Prestiti abbia cessato di erogare mutui ai Comuni e che per questo molti Comuni si trovino in difficoltà finanziarie. Il blocco delle erogazioni è stato tolto e quindi questo aspetto non ha più nulla a che vedere con il finanziamento della Regione. Lo ripeto,

quest'argomentazione non ha più alcun valore e il cons. Kaserer se ne deve render conto. Le circostanze sono cambiate ed si deve considerare tale fatto, dato che il blocco dell'erogazione dei mutui ai Comuni rappresentava la vostra argomentazione principale.

In secondo luogo noi non ci lamentiamo del fatto che i Comuni dispongano di troppi stanziamenti. Anche se dobbiamo ammettere che il denaro è molto, credo tuttavia che dovrebbe essere uno dei compiti più responsabili dei politici, quello di distribuire il denaro a seconda delle priorità e proprio questo è il problema, perché se avessimo denaro a sufficienza per darne tanto quanto uno desidera, non ci sarebbero problemi. Ma nonostante si disponga di notevoli mezzi finanziari, questi non sono smisurati. E noi pensiamo che il pacchetto per la famiglia da te nominato, il finanziamento del pacchetto per la famiglia, il finanziamento da parte della Regione di una politica sociale sarebbe un compito più importante e nobile del finanziamento complementare dei Comuni, cosa tra l'altro pur sempre realizzata attraverso la Banca centrale di Roma. Abbiamo constato che i nostri Comuni non si trovano in una situazione di assoluto disagio, al contrario. Ogni cittadino dei nostri comuni riceve una somma tre volte maggiore rispetto a quella di altri Comuni, e non ce ne lamentiamo. Constatiamo semplicemente che una straordinaria misura che lede l'autonomia non può venire giustificata dalla Regione, dato che i nostri Comuni non si trovano in nessuna situazione di assoluto disagio. Al contrario! I nostri Comuni godono di un'ottima situazione economica, e se tale situazione potesse essere ancor più vantaggiosa, anche noi ne saremo felici. Ma non siamo disposti a vendere a poco prezzo la nostra autonomia, i nostri diritti, neppure alla Regione. E non c'è ombra di dubbio, signor Presidente Andreolli, che Lei tenti ripetutamente in un modo molto intelligente, di sottolineare l'intangibilità dell'Autonomia delle due Province. La sua politica reale va però in direzione contraria. Lei tenta tutto dotare di maggiori poteri la Regione, cosa che ha anche a che fare con il fatto che proprio l'Autonomia, non la voglio chiamare potere, ma ripeto, l'Autonomia delle Province venga violata a favore della Regione. Noi non ci non ci rassegneremo, indipendentemente dai fondi a disposizione, perché altrimenti sarebbe fare una politica ottusa e meschina. Credo di aver così espressamente chiarito ciò che il collega Kaserer apparentemente non aveva capito e se lo aveva capito, ciò che ci voleva distintamente attribuire. Grazie mille!)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Meraner.

Sind weitere Wortmeldungen? Ich sehe aus den Reihen der Abgeordneten keine Wortmeldungen mehr. Damit gebe ich das Wort zur Replik an den Präsidenten Andreolli.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Meraner.

Ci sono altri consiglieri che intendono intervenire? Nessuno. Cedo quindi la parola al Presidente Andreolli per la replica.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Mi corre l'obbligo di prendere la parola, anche se sono concetti che abbiamo espresso più volte, ma forse "repetita juvant".

Innanzitutto al collega Benedikter, che con grande costanza ed ostinazione, ammirabile per certi versi, mantiene ferma la sua posizione in merito ad un'ipotetica invasione di competenze, voglio fare una breve premessa. Siamo convinti che questo nostro sistema autonomistico è a servizio delle nostre comunità, è importante l'esercizio formale delle competenze, però il politico non può sottrarsi dall'analizzare fino in fondo i problemi ed entrare nel merito. Siamo convinti come Giunta che non si tratti di un'invasione di competenze, del resto il largo consenso di voti espresso sulla legge dimostra questa consapevolezza, per cui non è stata fatta un'operazione di soppiatto; lei è stato molto bravo nel sostenere le sue tesi, quindi nel rendere dotti i possibili rischi, ma non è stato dello stesso suo avviso il Governo, che ha

vistato tranquillamente la legge.

Siamo anche convinti che la tecnica costruttiva della legge va incontro alle esigenze che lei ha rappresentato e nel merito si tratta di una provvedizione una tantum per il razionale utilizzo delle somme erogate in arretrato, riguardanti il 1988-89. Lei dice che potevamo utilizzare questi fondi per esercitare una competenza tipica, specifica, che è quella della previdenza. Voglio tranquillizzare quest'aula, perché fra non molto questo disegno di legge sarà depositato dalla Giunta, la complessità, la novità assoluta dei problemi ci hanno indotto a riflettere fino in fondo come costruire questo disegno di legge, al fine di non dar luogo ad un'operazione avventata.

Siamo convinti che le questioni vadano affrontate in modo serio e quindi ponderate e valutate. Mi auguro, collega Benedikter, che quando quel disegno di legge verrà messo in discussione, lei non si opponga, per eventuali invasioni di competenze o sconfinamenti dal campo della previdenza nel settore dell'assistenza; lei sa benissimo che nel merito il confine non è netto e semplice, anche perché se affrontassimo stretto senso il problema della previdenza, a carico del nostro ente ci dovrebbe essere solo l'onere relativo alla fase di impianto e di conseguenza non sarebbero necessari tanti miliardi, perché la previdenza, per natura sua, è un'organizzazione di servizio pagato dalla generalità dei cittadini, quasi un fondo di investimento per il futuro.

Quindi vedremo cosa succederà, lei giustamente ci sollecita a presentare quel disegno di legge, il collega Morandini sta lavorando con grande intensità, confrontandosi, con la collaborazione delle strutture interne e dei funzionari anche con l'esterno, e quando il provvedimento sarà depositato, si terrà anche un confronto con le forze politiche. Quindi da questo punto di vista nessun problema di aver invaso competenze, è un servizio rivolto alla comunità, che la Regione affida alle Province, affinché ne esercitino le funzioni, dato che il controllo sarà svolto dalle Province e non dalla Regione; quindi la Regione si spoglia di questi fondi e attraverso la banca li mette a disposizione delle Province.

Colgo anche la sollecitazione del cons. Kaserer, noi ci siamo impegnati fino in fondo a presentare questo disegno di legge e quindi credo che fra non molto saremo chiamati a discutere nel merito di questo problema sul pacchetto sociale.

Voglio dare una risposta anche al collega Betta, che giustamente dice che la laconicità forse è a scapito della chiarezza; no, in questa relazione si fa riferimento a quattro disegni di legge, anche se il linguaggio non è così chiaro, che potrebbero sembrare provvedimenti generici. Quello a cui lei si riferisce è il disegno di legge n. 40, già approvato e vistato dal Governo, che non prevede grossi aumenti di personale, perché la dotazione organica resta quella attuale, solo per la direzione dell'Ufficio traduzione è previsto un direttore in più; le rimanenti disposizioni sono conseguenti agli effetti applicativi della legge sul personale esistente, progressione di carriera, ricostruzione di carriera, indennità di direzione, inquadramento nei profili, indennità di trascrizione di atti dal gotico e personale supplente, che è quello che sostituisce le maternità. Dal 1948 fino ad oggi i dipendenti regionali che usufruivano della maternità non potevano essere sostituiti, ora finalmente abbiamo sanato una lacuna.

Quindi quest'onere ipotizzato per il 1991 in altri 900 milioni è codificato in una legge specifica, che questo Consiglio ha approvato a stragrande maggioranza.

Ringraziando per l'attenzione, mi auguro che questo consesso voglia condividere questa proposta, affinché, in conformità a quanto espresso in Commissione, venga approvata al più presto.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident!

...Herr Abg. Rella, wozu? Abg. Rella, la dichiarazione di voto va alla fine. Sie

können zum Art. 1 reden. Lei può parlare sull'art. 1. Sie können also entweder zum Art. 1 Ihre Intervention abhalten oder zum Schluß, wenn das Gesetz vor der Abstimmung steht, Ihre Stimmabgabeerklärung abgeben.

PRESIDENTE: Grazie signor Presidente della Giunta!

...In merito a che cosa, cons. Rella? La dichiarazione di voto va alla fine. Lei può parlare sull'art. 1. Può intervenire sull'art. 1 oppure alla fine, prima di passare alla votazione, in sede di dichiarazione di voto.

PRÄSIDENT: Damit ist die Generaldebatte abgeschlossen. Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Die große Mehrheit. Die Gegenprobe: Wer ist dagegen? 3 Gegenstimmen. Enthaltungen? Keine.

Bei 3 Gegenstimmen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Un'ampia maggioranza. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno.

Con tre voti contrari e tutti gli altri favorevoli è approvato il passaggio alla discussione articolata.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 1 des Gesetzentwurfes, den ich verlesen darf:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 1 del disegno di legge, di cui darò lettura:

Art. 1

Im Voranschlag der Einnahmen für die Finanzbarung 1991 werden die Änderungen nach der beiliegenden Tabelle A eingeführt.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?

Der Abg. Rella hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire?

Ha la parola il cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Non intendo ripetere cose già dette sull'argomento in occasione della discussione sul bilancio di previsione, ma vorrei solo precisare una questione, visto che il Presidente della Giunta ha voluto allargare il discorso sulla futura legge sulla previdenza.

Noi sul provvedimento relativo al fondo di rotazione per il finanziamento di opere pubbliche da parte dei Comuni siamo d'accordo, lo sostieniamo e voteremo a favore. Intendo comunque ribadire che l'argomento non interferisce con le competenze della Provincia,

capisco le ragioni di principio del collega Benedikter, ma rimane funzione esclusiva della Provincia la decisione in ordine alla autorizzazione di opere pubbliche e al rapporto tra enti locali e Provincia per la programmazione. Un aspetto importante, sul quale sono convinto possa convenire anche il collega Benedikter, si riferisce alla possibilità che l'intero Consiglio riesca ad esprimere una posizione un po' più forte.

Approfitto anche della presenza del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Durnwalder, per dire che sono convinto non si possa parlare di una funzione compiuta con la definizione della legge 386 del 1989, relativa ai rapporti finanziari con lo Stato e con l'acquisizione delle competenze in materia di finanza locale, se non si arriva all'acquisizione delle competenze provinciali in materia di credito agli enti locali e di definizione relativa al personale, nel senso che non esiste alcun impianto serio, apprezzabile in materia di finanza locale che non sia completato anche con le competenze relative al credito e al personale. Non vedo in quale modo si possa parlare seriamente di competenza piena in materia di finanza locale senza questi due elementi.

Nel corridoio dei passi perduti di quest'aula sono presenti in questo momento il Sindaco e Vicesindaco della città di Trento, che da qualche giorno stanno riempiendo le pagine dei quotidiani locali per la carenza di risorse finanziarie del rispettivo Comune capoluogo, carenza che non consente nemmeno di coprire gli oneri obbligatori correnti, relativi al personale, alle dotazioni ordinarie del Comune. Lamenta peraltro il Comune di Trento anche la intervenuta impossibilità di copertura degli organici, a seguito di limiti posti dalla legge dello Stato, la legge sulla finanza locale, inserita nella finanziaria annuale da parte del Governo e rispettivamente del Parlamento.

A me pare che sia "monca" l'autonomia delle due Province autonome, cioè che non ci sia corrispondenza col provvedimento di oggi fintanto che le Province non acquisiranno le competenze in materia di personale e di credito. In quel momento ci troveremmo ad esprimere un più elevato ruolo delle Province autonome, la cui attività si esplicherà in gran parte attraverso il funzionamento dei comuni.

Ritengo che la questione sia anche importante in vista della necessità di dar corpo a quello che prescrive la norma di attuazione, relativa al trasferimento delle funzioni delle Province, che non può essere attuata in modo adeguato, senza la definizione della competenza in materia di personale e anche di credito.

Pur ritenendo seria un'iniziativa tesa ad impegnare le risorse per la creazione di fondi di rotazione, considero tuttavia, dal punto di vista politico, incompleta la capacità delle forze di maggioranza di affrontare adeguatamente questo problema. Comunque voteremo a favore del provvedimento particolare, sottolineando però come il decentramento delle funzioni dalle Province ai Comuni sia in ritardo di 14 anni rispetto al resto del paese.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Rella.

Weitere Wortmeldungen zum Art. 1?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Rella.

Qualcun altro sull'art. 1?

Ha la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTTER: Der Präsident des Regionalausschusses hat also zugegeben, daß der Hauptgrund, weswegen man gesagt hat, wir müssen doch dieses Geld für Darlehen an die Gemeinden einsetzen, weil die Depositenbank nicht mehr in der Lage ist, das zu tun, was sie

bisher gemacht hat, weggefallen ist. Das stelle ich nur fest. Auf der anderen Seite möchte ich, Herr Präsident, jetzt wirklich bemerken, ich habe zwar seit 1948 Autonomieerfahrung, die längste von allen hier im Regionalrat. Wir, die Südtiroler Volkspartei, haben uns damals gleich ab 1949 angestrengt und alles Erdenkliche unternommen, um Zuständigkeiten von der Region auf die Provinz zu überführen. Selbstverständlich nicht, um sie dann nach 20 oder 30 Jahren, wieder der Region zurückzugeben. Ich habe allerdings nicht gewußt, daß es eine Zuständigkeit der Region gibt, daß sie Gesetze machen kann, die von der Zentralregierung angenommen würden, wenn die Provinzen – es steht nämlich noch nicht im Autonomiestatut – einverstanden sind. Also kann die Region Gesetze machen, die in die Zuständigkeit der Provinz fallen. Die Hauptsache ist, sie seien – wie Sie gesagt haben – "al servizio della comunità locale" und das ist alles. Auf diese Weise kann die Region Vieles wieder an sich ziehen und der Staat hat die Regionalautonomie selbstverständlich immer vorgezogen. Er hat sie im ersten Autonomiestatut vorgezogen und zieht sie jetzt auch vor, wenn die Provinzen bereit sind, wieder etwas zugunsten der Region abzugeben. Das ist kein Beweis dafür, daß damit nicht das Autonomiestatut verletzt sei, weil die Mehrheiten der jeweiligen Provinzen hier zugestimmt haben. Ich muß dem Abg. Rella nur sagen: Bitte schlagen Sie nach: die Region hat jüngst ein Büchlein verteilt, wo die letzte Fassung des Autonomiestatutes einschließlich der Finanzbestimmung enthalten ist und da steht im Art. 81, zweiter Absatz, daß die Provinzen gemäß Finanzgesetz des Staates vom Dezember 1989, das in das Autonomiestatut eingefügt worden ist, für die Finanzierung der Gemeinden in jeglicher Hinsicht anstelle des Staates zuständig sind. Also selbstverständlich auch was die Darlehensgewährung betrifft. Die Provinz hätte so ein Gesetz machen können, die Provinz hätte bei wem auch immer einen Fonds errichten können, ob es jetzt Sparkasse, Bodenkreditanstalt oder ob es Investitionsbank heißt. Sie könnte so einen Fonds errichten und dementsprechend regeln, so wie es jetzt mit Regionalgesetz erfolgt ist. Dazu braucht es keine neue Zuständigkeit der Provinz für Kreditwesen. Aber die Provinz ist sicher, wenn Sie den zweiten Absatz des Art. 81 auch lesen, für alles zuständig, was mit "finanza locale" zu tun hat, so wie in jedem Staatsgesetz, das den Titel "finanza locale" trägt, immer auch die Rede von Darlehen der Cassa Depositi e Prestiti, der Depositengesellschaft, ist. Der Staat kommt dann für diese Darlehen, für die Zinsen dann auf. Und in den Durchführungsbestimmungen, Herr Abg. Rella, vom 28. März 1975, Nr. 473 steht, daß die Provinzen anstelle des Staates treten, für alles, was die Cassa Depositi e Prestiti betrifft d.h. die Haftung, die Bezahlung der Zinsen – soweit es die Staatsgesetze oder Landesgesetze vorgesehen haben – und die Amortisierung. Das steht in den Durchführungsbestimmungen von 1975 nach Inkrafttreten des neuen Autonomiestatutes. Also die "competenza piena", wie Sie sie genannt haben, ist gegeben. Der Präsident hat intelligenter Weise gesagt: Ja, bitte Benedikter, aber es kommt jetzt das Sozialpaket, das Familienpaket. Bitte wirf nicht dort die Frage der Zuständigkeiten auf. Und zwar daß für Fürsorge, für "assistenza" die Provinz zuständig ist und für Vorsorge, "previdenza" die Region zuständig ist. Das hat er implizite behauptet. Das Sozialpaket kenne ich eigentlich noch nicht, aber sogut ich diese Vorentwürfe kenne, ist es Vorsorge und nicht Fürsorge, ist es nicht "assistenza" in die die Region ja nicht eine neue Pension einführen könnte, da sie nicht die Zuständigkeiten hat. Daher ist es eine Sozialpension, so wie die Sozialpensionen, die heute die INPS noch auszahlt. Wie der Staat sagt und laut aller Gesetzesentwürfe – die 6 Gesetzentwürfe befinden sich in der Kammer oder im Senat –, die sich mit dieser Frage befassen, wird immer wieder gesagt: Ja, damals 1963 ist eine Sozialpension eingeführt worden und davon sind von den 9,5 Millionen Hausfrauen, die es nach der Volkszählung 1981 gegeben hat, nur einige 100 Tausend Nutznießer, weil sie einfach so miserabel ist. Also von den 9,5 Millionen sind nicht eine halbe Million Hausfrauen, die davon Gebrauch machen, abgeschen davon, daß sehr wenig herausschaut. Es geht darum, diese

Sozialpension zu ersetzen. Und wenn es eine Sozialpension ist, dann ist es eben keine Sozialversicherungspension, dann ist es keine Pension, sondern eine soziale Maßnahme im Sinne der primären Zuständigkeiten der Provinz auf dem Sachgebiet der Fürsorge. Danke!

(Il Presidente della Giunta ha dunque ammesso che il motivo principale ovvero il fatto che la Cassa Depositi e Prestiti non sia più in grado di concedere prestiti ai comuni come è successo finora, – quindi i nostri soldi sarebbero necessari –, è venuto meno. Mi limito a fare una constatazione. D’altro canto, signor Presidente, vorrei sottolineare che dal 1949 io ho esperienza in fatto di autonomia, la più lunga di tutti qui in Consiglio regionale. Noi, intendo la Südtiroler Volkspartei, fin dal 1949 ci siamo adoperati e abbiamo fatto il possibile per ottenere che le competenze passassero dalla Regione alla Provincia. Logicamente non per restituirgli le 20 o trent’anni dopo. Comunque non ero a conoscenza del fatto che esistesse una competenza della Regione, in base alla quale può emanare delle leggi che verranno approvate dal governo se le province sono d’accordo – è una disposizione non ancora prevista dallo Statuto di autonomia. Quindi la regione può fare delle leggi che rientrano nella competenza provinciale. Basta che – come Lei ha detto – “siano al servizio della comunità locale” e questo è tutto. In questo modo la regione può avocare a sé molte competenze e naturalmente lo Stato ha sempre privilegiato l’autonomia regionale. L’ha privilegiata nel primo statuto di autonomia e lo fa anche adesso se le province sono disposte a dare qualcosa a favore della Regione. Ma questo non prova che lo statuto sia stato violato, visto che la maggioranza delle due province ha votato a favore. Al cons. Rella dico: controlli lei stesso. Recentemente la regione ha distribuito un’edizione del nuovo Statuto di autonomia in cui è contenuta la norma finanziaria. Il secondo comma dell’art. 81 recita che le province in base alla legge finanziaria dello Stato del 1989, inserita nello statuto, hanno competenza piena in materia di finanziamento dei comuni, sostituendosi allo Stato. Quindi anche per la concessione di mutui. E’ la provincia che avrebbe potuto fare una legge di questo tipo, la Provincia avrebbe potuto istituire un fondo presso qualsiasi banca, che sia la Cassa di Risparmio, l’Istituto di Credito Fondiario o il Mediocredito. La Provincia potrebbe istituirlo e disciplinarlo come avviene con questa legge regionale. Qui non c’è bisogno di una nuova competenza provinciale in materia di credito. Perché la Provincia – se Lei legge anche il secondo comma dell’art. 81 – ha competenza piena in materia di finanza locale, proprio come in tutte le leggi statali che portano il titolo “finanza locale” si cita sempre la Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato garantisce per questi prestiti e per gli interessi. E nelle norme di attuazione del 28 marzo 1985 n. 473, cons. Rella, è sancito che le province sostituiscono lo stato in tutto ciò che concerne la cassa depositi e prestiti, vale a dire: garanzie, pagamento degli interessi – se previsto dalle leggi nazionali e provinciali – e ammortamento. Questo è quanto stabiliscono le norme di attuazione del 1975, dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto. Quindi esiste la competenza piena, come Lei l’ha definita. Il Presidente ha detto molto intelligentemente: Si, ma Benedikter, adesso arriva il pacchetto sociale, il pacchetto di misure a favore della famiglia. Per favore non sollevare anche lì la questione della competenza. Vale a dire che l’assistenza è di pertinenza provinciale mentre per la previdenza è competente la regione. Perché è questo che egli intendeva implicitamente. Non conosco ancora il pacchetto sociale, ma per quel che so dalle bozze preliminari, non è nell’assistenza che la regione può introdurre una nuova pensione, perché non ne ha la competenza. Quindi si tratta di una nuova pensione sociale come quelle che paga ancora l’INPS. Lo Stato e tutti i disegni di legge – sono sei, fermi alla Camera o in Senato – che si occupano di questa materia, non fanno che ribadire questo concetto. A suo tempo, nel 1963, è stata introdotta una pensione sociale e solo alcune centinaia, dei 9,5 milioni di casalinghe risultanti in seguito al censimento del 1981, ne usufruiscono, perché è veramente ridicola. Quindi dei 9,5 milioni non è neanche un milione che ne beneficia, indipendentemente dal fatto che sia così bassa. Qui si tratta di sostituire questa pensione. E se questa è una pensione sociale, non è una provvidenza

assicurativa. Quindi si configura come un provvedimento sociale ai sensi della competenza primaria della provincia in materia di assistenza. Grazie!

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Meldet sich noch jemand zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Gegenstimmen? 3. Enthaltungen? 5.

Bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Art. 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti? 5.

Con 3 voti contrari e 5 astenuti l'art. 1 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 2:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 2:

Art. 2

Im Voranschlag der Ausgaben für die Finanzgebarung 1991 werden die Änderungen nach der beiliegenden Tabelle B eingeführt.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1991 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 2 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 2 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme? 5.

Der Artikel ist genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'art. 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti? 5.

L'art. 2 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 3:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 3:

Art. 3

Die Mehrausgabe von 254.110 Millionen Lire, die sich aus der Differenz zwischen den im Voranschlag der Ausgaben und den im Voranschlag der Einnahmen eingeführten Änderungen ergibt, wird im Sinne des Artikels 23 des Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen der Region gedeckt.

Art. 3

Al maggior onere di lire 254.110 milioni risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti norme sulla contabilità generale della Regione.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 3 zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 3 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme? 6.

Bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'art. 3. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti? 6.

Con tre voti contrari e sei astensioni l'art. 3 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 4:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 4:

Art. 4

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRÄSIDENT: Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Art. 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contari? 3. Astenuti?

Con tre voti contrari e sei astensioni l'art. 4 è approvato.

PRÄSIDENT: Sind Erklärungen zur Stimmabgabe? Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel. Wir stimmen jetzt – nachdem es ein Haushaltsgesetz ist – getrennt nach Provinzen ab. Wir beginnen mit der Provinz Bozen.

PRESIDENTE: Ci sono dichiarazioni di voto? Chi chiede la parola? Nessuno. Prego distribuire le schede. Trattandosi di una legge di bilancio votiamo separatamente per province. Iniziamo con la Provincia di Bolzano.

(appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis über den Gesetzentwurf Nr. 58 bekanntgeben:

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

PROVINZ BOZEN

Abstimmende:	22
erforderliche Mehrheit:	18
mit Ja haben gestimmt:	14
mit Nein:	4
weiße Stimmzettel:	4

Damit ist die erforderliche Mehrheit nicht gegeben.

PROVINCIA DI BOLZANO

votanti:	22
maggioranza richiesta:	18
hanno votato sì:	14
no:	4
schede bianche:	4

Di conseguenza non è stata raggiunta la maggioranza richiesta.

PROVINZ TRIENT

Abstimmende:	25
erforderliche Mehrheit:	18
mit Ja haben gestimmt:	20
mit Nein:	2
weiße Stimmzettel:	3

PROVINCIA DI TRENTO

votanti:	25
maggioranza richiesta:	18
hanno votato sì:	20
no:	2
schede bianche:	3

Die Haushaltänderung wird damit dem im Art. 84 des Autonomiestatutes vorgesehenen Komitee zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet

La variazione al bilancio verrà trasmessa alla commissione prevista dall'art. 84 dello Statuto di autonomia per l'approvazione e la revisione.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit zum nächsten Punkt der Tagesordnung, Punkt Nr. 3: **Gesetzentwurf Nr. 53: Ermächtigung zur Erhöhung des Anteiles am Dotationsfonds der Investitionsbank Trentino – Südtirol, eingebracht vom Regionalausschuß.**

Ich bitte den Präsidenten Andreolli oder den zuständigen Assessor Pellegrini um Verlesung des Begleitberichtes.

PRESIDENTE: Passiamo dunque al successivo punto all'ordine del giorno, il punto n. 3: disegno di legge n. 53: Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, presentato dalla Giunta regionale.

Prego il Presidente Andreolli o l'Assessore competente, il cons. Pellegrini, di volere dare lettura della relazione accompagnatoria.

PELLEGRINI: Il fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige ammonta attualmente a L. 30.720 milioni; di detto fondo la Regione e le due Province autonome di Trento e Bolzano detengono ciascuna il 22%, pari quindi al 66% complessivo delle partecipazioni.

L'Assemblea straordinaria dell'Istituto, in data 27 luglio 1990, ha deliberato di aumentarlo a Lire 61.440 milioni.

Tale aumento è giustificato dalla necessità di adeguare il patrimonio ai nuovi coefficienti di solvibilità indicati dalla Banca d'Italia e di assicurare all'Istituto un grado di partecipazione coerente con l'accresciuta pressione correnziale e con i più complessi processi di gestione.

Il raddoppio del fondo di dotazione, da Lire 30.720 milioni a Lire 61.440 milioni, verrebbe realizzato mediante offerta in opzione agli enti partecipanti di una nuova quota per ogni quota posseduta.

Di conseguenza l'Assemblea straordinaria ha anche deciso di modificare, come segue, il primo comma dell'articolo 4 dello statuto, fermi restando gli altri:

"Il fondo di dotazione dell'Istituto ammonta a Lire 61.440.000.000 (sessantunmiliardiquattrocento - quarantamila milioni) ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di Lire 5.000.000 (cinquemila milioni) ciascuna."

L'operazione che si intende effettuare si avvale del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 28 dello statuto sociale dell'Istituto che recita così: "I dividendi spettanti alla Regione ed alle due Province autonome di Trento e di Bolzano andranno a costituire dei fondi di riserva speciali di pertinenza degli stessi Enti, che però saranno impiegati in ulteriori operazioni attive dell'Istituto."

Derogando da tale disposizione statutaria l'articolo 2 dell'allegato disegno di legge prevede l'autorizzazione al Mediocredito a versare alla Regione ed alle due Province autonome di Trento e di Bolzano gli importi fino alla concorrenza massima rispettivamente di Lire 1.700 milioni, di Lire 550 milioni e di Lire 494 milioni per l'aumento del fondo di dotazione, prelevandoli dai rispettivi fondi di riserva speciali nei quali sono confluiti i dividendi accantonati di pertinenza degli enti medesimi.

Con l'articolo 1 viene autorizzato l'ulteriore conferimento della Regione al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige per l'importo di Lire 6.760 milioni, coperto per Lire 1.700 milioni con il prelievo dal fondo di riserva speciale e per Lire 5.060 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

Sulla base di opportune intese le Province autonome di Trento e di Bolzano predisporranno i necessari provvedimenti legislativi di propria competenza.

In relazione alle finalità che il disegno di legge persegue si confida che il Consiglio regionale vorrà accordare allo stesso la sua approvazione.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Regionalassessor!

Ich bitte den Präsidenten der 2. Gesetzgebungskommission, den Abg. Giordani, um Verlesung des Berichtes der Kommission.

PRESIDENTE: Grazie, signor Assessore.

Prego il Presidente della II^a Commissione legislativa, il cons. Giordani, di voler dare lettura della relazione della Commissione.

GIORDANI: La II^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 17 gennaio 1991 il disegno di legge n. 53: Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale in data 6 novembre 1990).

Il Presidente della Giunta Andreolli, nell'illustrare il provvedimento, ha sottolineato che l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito tende a contribuire al potenziamento patrimoniale ed operativo dell'Istituto, anche nella prospettiva dell'approssimarsi dell'integrazione comunitaria.

Ha rilevato a tal proposito che trattandosi dell'unico istituto bancario di proprietà degli enti pubblici locali, la Giunta regionale non può disattendere le direttive contenute nella legge "Amato" e sottrarsi alla necessità di avviare il processo di trasformazione dell'Istituto in S.p.a.

Il cons. Kaserer ha dichiarato di non poter condividere l'intendimento della Giunta regionale, che dopo il riassetto delle proprie risorse finanziarie sente il dovere di aumentare la sua partecipazione a vari istituti.

Ha fatto inoltre presente che il testo in lingua tedesca è difficilmente intellegibile a chi non conosce la materia e quindi ha annunciato anche per questo motivo la sua impossibilità a pronunciarsi a favore del disegno di legge in esame.

Pure il cons. Taverna ha dichiarato voto di astensione, ma tale sua decisione assume mero carattere tecnico, essendosi riservato di prendere posizione in aula.

Infine il Presidente della Commissione ha espresso apprezzamento alla Giunta regionale, poiché l'iniziativa legislativa offre un positivo contributo al rafforzamento patrimoniale ed alla capacità operativa del Mediocredito, tenuto conto che in tale direzione sono essenzialmente indirizzate anche le disposizioni contenute nella legge "Amato".

Senza ulteriori discussioni, la Commissione ha esaminato l'articolato, approvando nel suo complesso il provvedimento con l'astensione dei cons. Kaserer e Taverna.

Si rimette pertanto il disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke! Damit ist die Generaldebatte eröffnet. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Damit ist die Generaldebatte wiederum geschlossen.

PRESIDENTE: Grazie. E' aperta la discussione generale. Chi desidera intervenire? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Übergang zur Sachdebatte. Wer mit dem Übergang einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla discussione articolata. Chi è favorevole al passaggio alla discussione articolata, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Il passaggio alla discussione articolata è approvato con 5 astensioni.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 1:

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 1:

Art. 1
Erhöhung des Anteils der Region

1. Der Anteil der Region am Dotationsfonds der Investitionsbank Trentino–Südtirol wird um weitere 6.760 Millionen Lit. erhöht.

Art. 1
Aumento del conferimento della Regione

1. Il conferimento della Regione al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino–Alto Adige è ulteriormente aumentato di Lire 6.760 milioni.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen ist der Art. 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Allora votiamo l'articolo. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'articolo 1 è approvato con 7 astensioni.

Art. 2
Ermächtigung zur Auszahlung von Beteiligungsanteilen

1. In Abweichung von der Bestimmung des letzten Absatzes des Artikels 28 ihrer Satzung wird die Investitionsbank Trentino–Südtirol dazu ermächtigt, der Region Trentino–Südtirol und den autonomen Provinzen Trient und Bozen einen Anteil bis zum Höchstbetrag von 1.700 Millionen Lit. bzw. 550 Millionen Lit. und 494 Millionen Lit. aus den diesen Körperschaften vorbehaltenen Gewinnanteilen auszuzahlen, die am 30. Juni 1990 mit Bezug auf den bei der Investitionsbank errichteten Sonderrücklagenfonds ermittelt wurden.

Art. 2
Autorizzazione al versamento di quote

1. Il Mediocredito Trentino–Alto Adige, in deroga alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, è autorizzato a versare alla Regione Trentino–Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di Lire 1.700 milioni, Lire 550 milioni e di Lire 494

milioni, dei dividendi esistenti al 30 giugno 1990 sui fondi di riserva speciali istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

L'articolo 2 è approvato con 8 astensioni.

Art. 3 Finanzbestimmung

1. Die sich aus der Anwendung des Artikels 1 ergebende Ausgabe wird durch den Betrag von 1.700 Millionen Lit., der kraft vorstehendem Artikel 2 im Haushalt vereinnahmt wird, und durch den Betrag von 5.060 Millionen Lit., der auf dem Haushalt 1990 lastet und in den Haushalt 1991 eingetragen wird, gedeckt. Dies in Anwendung des Artikels 23, Absatz 4 und 5 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 6. Juni 1985, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über das allgemeine Rechnungswesen. Dabei erfolgt die finanzielle Deckung durch die Verwendung eines gleich hohen Betrages aus dem Gesamtfonds nach dem Kapitel 2300 des Ausgabenvoranschlages für die Finanzgebarung 1990.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Art. 3 Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, si provvede per Lire 1.700 milioni con l'importo che verrà introitato nel bilancio regionale in forza del precedente articolo 2 e per Lire 5.060 milioni, gravanti sull'esercizio 1990, mediante iscrizione nel bilancio 1991 e trovano copertura, a norma dell'art. 23, IV e V comma del Testo Unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con D.P.G.R. 6 giugno 1985, n. 2/L, attraverso l'utilizzo di pari importo del fondo globale di cui al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 3? Ich sehe keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'articolo 3? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

L'articolo 3 è approvato con 8 astensioni.

PRÄSIDENT: Sind Erklärungen zur Stimmabgabe? Keine. Dann bitte ich um Verteilung der

Stimmzettel.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede.

PRÄSIDENT: Ich bitte Abgeordneten Platz zu nehmen.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis zum Gesetzentwurf Nr. 53 bekannt:

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di voler prendere posto.
Rendo noto l'esito della votazione sul disegno di legge n. 53:

Abstimmende:	46
mit Ja haben gestimmt:	30
mit Nein:	2
Enthaltungen:	14
 votanti:	 46
favorevoli:	30
contrari:	2
astenuti:	14

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.
Il Consiglio regionale approva.

PRÄSIDENT: Ich bitte einen Moment um Aufmerksamkeit, weil ich eine Mitteilung zur Tagesordnung machen möchte, die den Regionalrat interessiert und der vor allem die Minderheiten betrifft. Ich bitte also um Aufmerksamkeit. Sie haben gesehen, daß der Punkt 12 der Tagesordnung folgendes vorsieht: Namhaftmachung von zwei Vertretern der politischen Minderheiten des Regionalrates für das Komitee zur Zuweisung von Beiträgen für finanzielle Eingriffe zugunsten der Bevölkerung der Republik Rumänien und der Republik Libanon, entsprechend dem Regionalgesetz vom 22. Jänner 1991, Nr. 2, Art. 3. Dieser Punkt steht derzeit auf der Tagesordnung als Punkt 12. Das entsprechende Gesetz sieht im Art. 3 folgendes vor: ich verlese den Artikel: "Die Ermittlung der Körperschaften, Vereinigungen und Komitees, denen die Beiträge nach den vorstehenden Artikeln zuzuweisen sind, sowie die Festlegung der diesen zustehenden Beiträge erfolgen durch den Regionalausschuß auf Vorschlag eines vom Regionalausschuß ernannten Komitees, das aus drei Vertretern der jeweiligen Landesausschüsse und aus zwei Vertretern, die von den Minderheiten des Regionalrats namhaft gemacht werden, zusammengesetzt ist." "1. L'individuazione degli enti, associazioni e comitati, ai quali assegnare le somme di cui ai precedenti articoli, nonchè la determinazione degli importi spettanti a ciascuno di essi, saranno effettuate dalla Giunta regionale, su proposta di un Comitato nominato dalla Giunta medesima composto da tre rappresentanti della stessa Giunta e da due rappresentanti designati dalle minoranze del Consiglio regionale." Damit ist klar, daß also nicht der Regionalrat, sondern die Minderheiten des Regionalrates diesen Vorschlag zu machen haben und ich ersuche deswegen die Minderheiten sich zusammenzusetzen und die entsprechenden Vorschläge vorzuschlagen. Also zwei Vorschläge zur Nominierung dieses Komitees zugunsten der Republik Rumänien und des Libanon. Sie haben also davon Kenntnis genommen und ich erwarte mir, daß die Minderheiten einen entsprechenden Vorschlag nach entsprechender Einigung dem Präsidium des Regionalrates zuleiten. Die Initiative dazu steht

also den Minderheiten zu.

...Bitte, Abg. Marzari. ...Eine Schlußfolgerung war die, daß dann daraufhin der Punkt von der Tagesordnung abgesetzt wird, weil nicht der Regionalrat, sondern die Minderheiten darüber zu entscheiden haben.

Bitte, Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Un'attimo di attenzione, poichè vorrei fare una comunicazione sull'ordine dei lavori. La cosa interessa il Consiglio regionale e in modo particolare le minoranze politiche. Come avrete notato il punto n. 12 all'ordine del giorno prevede la designazione di due rappresentanti delle minoranze politiche del Consiglio regionale all'interno del Comitato per l'assegnazione di contributi a favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e del Libano, conformemente all'art. 2 della legge regionale n. 3 del 22 gennaio 1991. Questo punto corrisponde al punto n. 12 all'ordine del giorno. La relativa legge recita all'art. 3: "1. L'individuazione degli enti, associazioni e comitati, ai quali assegnare le somme di cui ai precedenti articoli, nonchè la determinazione degli importi spettanti a ciascuno di essi, saranno effettuate dalla Giunta regionale, su proposta di un Comitato nominato dalla Giunta medesima composto da tre rappresentanti della stessa Giunta e da due rappresentanti designati dalle minoranze del Consiglio regionale." Da questo articolo risulta chiaro che la designazione deve essere effettuata ad opera delle minoranze del Consiglio regionale, indi per cui inviterei le minoranze a riunirsi brevemente e a presentare le rispettive proposte. Si tratta dunque di due nominativi da proporre per il Comitato per il Libano e la Romania. In base a questa comunicazione attendo ora la proposta delle minoranze che dovrà essere fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale. L'iniziativa di questa proposta spetta dunque alle minoranze.

...Prego, cons. Marzari ...La mia osservazione concerneva appunto il fatto che poi questo punto avrebbe comunque dovuto essere tolto dall'ordine del giorno, in quanto dovevano decidere le minoranze in merito.

Prego, cons. Marzari.

MARZARI: Sull'ordine dei lavori. Questi rappresentanti debbono essere eletti all'interno del Consiglio fra i consiglieri o possono essere anche altre persone?

PRÄSIDENT: Also laut unserer Interpretation müssen sie nicht Abgeordnete des Regionalrates sein. Es heißt hier im Gesetz nur: "...zwei Vertretern, die von den Minderheiten des Regionalrates namhaft gemacht worden sind". Also es können auch außenstehende Personen sein, aber sie können auch Regionalratsabgeordnete sein. Sie müssen aber von den Minderheiten des Regionalrates designiert sein. Ich bitte also jetzt die Minderheiten sich bei nächster Gelegenheit zusammenzusetzen und einen entsprechenden Vorschlag auszuarbeiten und werden dann den Vorschlag, wenn er von den Minderheiten kommt, dem Regionalausschuß weiterleiten. Sollte es Schwierigkeiten geben, dann kann das Präsidium gerne zur Koordinierung der Sitzungen helfen, aber nur, wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn es notwendig erscheint.

Somit ist der Punkt 12 der Tagesordnung abgesetzt und dies war also nur eine Mitteilung.

PRESIDENTE: Secondo la nostra interpretazione non devono necessariamente essere consiglieri regionali. Nella legge si parla solamente di due rappresentanti designati dalle minoranze del Consiglio regionale. Quindi possono essere persone esterne oppure anche consiglieri regionali. Devono comunque essere nominati dalle minoranze politiche del Consiglio

regionale. Invito quindi le minoranze a riunirsi quanto prima per presentare la relativa proposta che sarà poi da me trasmessa alla Giunta regionale. Nel caso dovessero esserci delle difficoltà, la Presidenza può impegnarsi a coordinare i lavori, ma solo in caso di necessità.

Il punto n. 12 viene dunque tolto dall'ordine del giorno. Questa era dunque solo una comunicazione.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zurück zum Punkt Nr. 4 der Tagesordnung: Begehrensantrag Nr. 32 eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli und Berger betreffend die Abschaffung der Ausrichtungs – und Koordinierungsbefugnis des Staates.

Ich bitte den Ersteinbringer, Abg. Benedikter, um Verlesung, und wenn er auch anschließend will, um Begründung des Antrages.

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto n. 4 all'ordine del giorno: Voto n. 32 presentato dai consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, concernente l'abolizione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.

Prego il primo firmatario, cons. Benedikter di voler dare lettura del Voto e a conclusione, se lo desidera, di illustrarlo.

Prego, signor consigliere.

BENEDIKTER: Der Regionalrat hat am 21. September 1990 den von Benedikter, Klotz, Meraner, Berger und Tonelli eingebrachten Begehrensantrag "daß das Parlament mit Verfassungsgesetz bestimme, daß die Ausrichtungs – und Koordinierungsbefugnis nicht auf die Regionen mit Spezialstatut und auf die autonomen Provinzen Anwendung findet, auf jeden Fall nicht auf die Region Trentino – Südtirol, im Zusammenhang mit dem Degasperi – Gruber – Vertrag vom 5. September 1946, der mit Gesetzeskraft des provisorischen Staatsoberhauptes vom 28. November 1947, Nr. 1430, in Kraft gesetzt worden ist." abgelehnt, hingegen den Antrag "auf daß die zuständigen Organe vornehmlich zum Schutze der Volksgruppen im Sinne der internationalen Verpflichtungen laut Pariser Vertrag Gesetzesbestimmungen erlassen, um die Ausrichtungs – und Koordinierungsbefugnis, die Ersatzvornahme und die außerordentliche Annexionierung in der Region Trentino – Südtirol sowie in den autonomen Provinzen Trient und Bozen auszuschalten oder weitgehend zu beschränken, wobei der Schutz der örtlichen deutschen und ladinischen Volksgruppen als nationales Interesse Vorrang haben muß." genehmigt.

Ohne die Texte der Vorschläge von Durchführungsbestimmung, die sowohl vom Ministerratspräsidium als von den Vertretern der Region und der autonomen Provinzen eingereicht worden sind, zu kennen.

Die von Regierungsseite der Zwölferkommission im November 1990 vorgeschlagenen Durchführungsbestimmungen über die Koordinierungsbefugnis lassen diese – wie in mindestens 40 Urteilen des italienischen Verfassungsgerichtshofes auch in Südtirol bekräftigt – unberührt, führen jedoch eine im Autonomiestatut nicht vorgesehene neue Prozedur hinsichtlich Inkrafttreten der Staatsgesetze über schon durch Regional – oder Landesgesetz geregelte Sachgebiete ein, falls das Staatsgesetz an dieser Regelung etwas ändert.

Artikel 105 des Statuts sagt, daß die Staatsgesetze angewandt werden, solange die Region oder das Land nicht mit eigenem Gesetz anders verfügen. Kommt ein Staatsgesetz, das hinsichtlich eines mit Regional – oder Landesgesetz bereits geregelten Sachgebieten Bestimmungen enthält, die gemäß seit 1948 geltendem Verfassungsrecht die regionale Gesetzgebungsgewalt bedingen (hinsichtlich ausschließlicher: eine neue internationale Verpflichtung oder eine grundlegende wirtschaftlich – soziale Reformbestimmung; hinsichtlich

der konkurrierenden: auch nur ein neuer Grundsatz), muß sich die regionale Gesetzgebung dem, innerhalb einer vernünftigen Frist anpassen (z.B. die mit Staatsgesetz vom 8. Juni 1990, Nr. 142 vollzogene Autonomieausweitung der Gemeinden, Provinzen und Berggemeinschaften als Körperschaften mit Verordnungsgewalt ist in der Region Trentino-Südtirol nicht in Kraft getreten, weil es eine regionale Gemeindeordnung gibt, die Grundsätze müssen jedoch übernommen werden, was im Laufe des Jahres 1991 erfolgen wird). Statt dessen wird nun für die ausschließliche Gesetzgebung eine Frist von sechs Monaten gesetzt zur Anpassung, auch in Form eines Beschlusses, womit die nach Ansicht des Regionalrates (Landtages) aufrecht bleibenden Bestimmungen angegeben werden: dieser Beschuß, ebenso wie das eventuelle Anpassungsgesetz, können von der Regierung beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden und treten in diesem Falle nicht in Kraft. Nach Ablauf der 6 Monate treten die mit dem Staatsgesetz auch soweit es im Sinne der Koordinierungsbefugnis oder der Wahrung nationaler Interessen erlassen worden ist, unvereinbaren Bestimmungen außer Kraft. Bei der konkurrierenden Gesetzgebung treten die mit dem Staatsgesetz unvereinbaren Bestimmungen auf jeden Fall außer Kraft. Das Land hat in 29 Sachgebieten ausschließliche und in 11 konkurrierende Gesetzgebungsgewalt: unter die letztere fallen der Unterricht an Grund- und Sekundarschulen, die Förderung der Industrie, die Nutzung der öffentlichen Gewässer, mit Ausnahme der Großkraftwerke, Hygiene und Gesundheitswesen, Sport und Freizeitgestaltung, Ortspolizei, Handel, öffentliche Betriebe, öffentliche Vorführungen, Lehrlingswesen und Kommissionen zur Kontrolle der Arbeitsvermittlung. In beiden Fällen kann das Staatsgesetz, falls es notwendig und dringlich erachtet wird, selber die Bestimmungen angeben, die als unvereinbar erachtet werden und auf jeden Fall treten alle Verfassungsgesetze, sowie alle gewöhnlichen Staatsgesetze über Finanzen oder die mit internationalen bzw. EG-Verpflichtungen zusammenhängen, ohne weiteres in Kraft. Von den 37 in der Denkschrift vom Oktober 1990 "SVP UND ÖSTERREICH VERZICHTEN AUF SELBSTBESTIMMUNG UND AUTONOMIE" wesentlich widerlegten Urteilen des Verfassungsgerichtshofes, womit sonst autonomiewidrige Staatsgesetze oder Verordnungen durch die Koordinierungsbefugnis gerechtfertigt wurden, enthalten 22 einen Entzug von Zuständigkeiten bzw. von autonomen Befugnissen, auch wenn sie in Durchführungsbestimmungen ausführlich angegeben worden sind und die sich nicht in Regionalgesetzen, sondern in der Ausübung der Exekutivgewalt anstelle des Staates auswirken.

In den von der Regierung vorgeschlagenen Durchführungsbestimmungen wird weiters gemäß Rechssprechung des Verfassungsgerichtshofes bestimmt, daß der Staat anstelle der außer Kraft gesetzten Regionalgesetze Detailbestimmungen auch gemäß den Koordinierungsgrundsätzen erlassen kann.

Hinsichtlich der durch "executive orders" aller Art der Regierung ausgeübten Koordinierungsbefugnis, wozu Dekrete des Präsidenten der Republik, Dekrete des Ministerpräsidenten, Ministerialdekrete und Rundschreiben des Ministerpräsidenten gehören, können die Provinz Bozen und Trient innerhalb 20 Tagen, sich über die Vereinbarkeit mit Artikel 2 des Autonomiestatuts ("In der Region wird den Bürgern jeder Sprachgruppe Gleichheit der Rechte zuerkannt; die entsprechende ethnische und kulturelle Eigenart wird geschützt") äußern. Dazu sei bemerkt, daß wenn Befugnisse entzogen oder ein Sachgebiet in Durchführung von geltenden Staatsgesetzen durch Verordnung staatseinheitlich geregelt wird, kaum eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes oder der Eigenart nachgewiesen werden. Daß der Verwaltungsakt nicht mit Durchführungsbestimmungen unvereinbar sein darf, ist ein elementarer Rechtsgrundsatz, denn die Durchführungsbestimmungen sind auf jeden Fall einem gewöhnlichen Gesetz gleichgestellt. Falls die Provinz Bozen Einwände gemacht hat, tritt der in die Sachgebiete ausschließlicher Zuständigkeit fallende Koordinierungs-Verwaltungsakt 40

Tage nach Beginn der Anfechtungsfrist beim Verfassungsgerichtshof, in Kraft. Sowohl die Befragung, als die 40-tägige Frist brauchen bei vermeintlicher Notwendigkeit und Dringlichkeit nicht eingehalten zu werden. Da die Anfechtung sowieso keine aufschiebende Wirkung hat, und die Regierung den Akt, trotz Einwand, erläßt, ist die 40-tägige Frist eine reine Augenauswischerei.

Insgesamt sei bemerkt, daß auch das Zugeständnis der 60 Tage im Wege von Durchführungsbestimmungen verfassungswidrig ist, bzw. mit Verfassungsgesetz eingeführt werden muß, denn gemäß Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes (Urteil 40/1972) werden, unabhängig von der elastischen Anpassungsfrist, regionale Bestimmungen durch neue, staatliche Grundsätze außer Kraft gesetzt, wenn sie unvereinbar sind, oder weil das neue Gesetz das gesamte Sachgebiet neu regelt.

Der am 11. Jänner 1991 im "Il Mattino" veröffentlichte letzte Gegenvorschlag Malossini-Durnwalder übernimmt die Sechsmonatsfrist zur Anpassung der Regional- bzw. Landesgesetze an die in den Staatsgesetzen ausdrücklich als bindend erklärten neuen Bestimmungen, dehnt sie auch auf die konkurrierende Gesetzgebung aus, wobei die bereits im Artikel 4 des Statuts enthaltene Klausel, daß der Minderheitenschutz im nationalen Interesse sei, wiederholt wird. Bei nicht fristgerechter Anpassung kann die Regierung die unvereinbar erachteten Bestimmungen der geltenden Regionalgesetze anfechten, bzw. in der konkurrierenden Gesetzgebung selber detailliert regeln, unbeschadet der Verwaltungszuständigkeit der Region bzw. des Landes. Von Abschaffung der Koordinierungsbefugnis gegenüber dem Parlament ist keine Rede, so daß es dabei bleibt, was der Verfassungsgerichtshof noch und noch bekräftigt hat, nämlich daß diese Befugnis fest in der Verfassung verankert sei (und daher, wenn schon, nur durch ein Verfassungsgesetz abgeschafft werden kann, was die Regionen mit Spezialstatut im Zuge der kommenden Verfassungsreform schon seit 1985 verlangen).

Die Ausübung der Koordinierungsbefugnis auf der Verwaltungsebene soll im Einklang mit dem Autonomiestatut und den Durchführungsbestimmungen erfolgen. Wo die Durchführungsbestimmungen nicht weiterhelfen, etwa in Form eines Einvernehmens, kann die Regierung, wie bisher, gemäß Gesetz 400/1988 vorgehen, das die Ausübung der Koordinierungsbefugnis gegenüber allen Regionen geregelt und trotz Anfechtung, mit dem Urteil 242/1989 bekräftigt worden ist. Darüber soll mit der Region bzw. Provinz innerhalb 30 Tagen ein Einvernehmen erzielt werden, wenn nicht, braucht es ein Gesetz, das – wie gesagt – im Sinne der "konsolidierten Rechtssprechung" des Verfassungsgerichtes, die Koordinierungsbefugnis wie bisher anwenden kann.

Im Vorschlag ist noch die Bestimmung enthalten, daß die Staatsverwaltungen in den autonomen Sachgebieten keine Ausgaben tätigen, bzw. keine Beiträge geben dürfen, obwohl der Verfassungsgerichtshof Staatsgesetze über Volkswohnbau und Industrieförderung, die solche Ausgaben bzw. Beiträge vorgesehen haben, ausdrücklich im Sinne der Koordinierungsbefugnis bzw. des nationalen Interesses gerechtfertigt hat.

Auch auf der Verwaltungsebene wird die Koordinierungsbefugnis grundsätzlich angenommen. Der Hinweis auf die Einhaltung der Durchführungsbestimmung bringt keinen Fortschritt, denn die Verwaltungsakte müssen sich sowieso an das Gesetz halten, wobei ja gerade die Staatsgesetze, in Ausübung der Koordinierungsbefugnis, Durchführungsbestimmungen, auch wo ein Einvernehmen vorgesehen war, außer Kraft gesetzt haben (örtliche Rundfunk- und Fernsehsendungen, Verfall von Konzessionen für Großleitungen, Auslandswerbung, kulturelle Tätigkeiten zur Einbildung in den jeweiligen Sprachraum, Industriepolitik, Wassernutzungsplan, Staatsstraßen, Eisenbahnen). Siehe Urteil 85/1990 über Bodenschutzgesetz: die Durchführungsbestimmungen müssen der Auslegung der

Verfassungsbestimmungen angepaßt werden und können daher durch gewöhnliche Staatsgesetze geändert werden.

Abgesehen davon kann eine Durchführungsbestimmung dem Parlament nicht vorschreiben, in einem Gesetz ausdrücklich anzugeben, was es für die Region bzw. Provinz bindend erachtet. Ebensowenig, daß die Regierung in Kraft getretene Regionalgesetze anfechten kann, denn – wie schon erwähnt – werden mit neuen Grundsätzen unvereinbare Bestimmungen durch das staatliche Reformgesetz sowieso außer Kraft gesetzt.

Obwohl dieser Vorschlag es nicht wagt, die Koordinierungsbefugnis gegenüber Trentino-Südtirol abzuschaffen und zugibt, daß das nur mit Verfassungsgesetz erfolgen kann, enthält er trotzdem Bestimmungen, die weder mit Durchführungsbestimmungen noch mit gewöhnlichem Staatsgesetz durchgesetzt werden können, sondern – weil im Widerspruch zur Verfassung – nur durch Verfassungsgesetz. Warum dann nicht auf ein Verfassungsgesetz bestehen, das die Koordinierungsbefugnis abschafft, weil sie, wie das Völkerrechtsinstitut von Washington, beratendes Organ der Vereinten Nationen, im ersten Antrag erwähnten Gutachten November 1988 festgestellt hat, mit der völkerrechtlich im Pariser Vertrag verankerten Autonomie unvereinbar ist.

Der einzige europäische Staat mit einer Italien vergleichbaren Regionalordnung ist Spanien gemäß Verfassung von 1978, deren Artikel 2 bestimmt: "Die Verfassung gründet auf der unauflöslichen Einheit der spanischen Nation, gemeinsames und unteilbares Vaterland aller Spanier, und anerkennt und gewährleistet das Recht auf Autonomie der sie bildenden Nationalitäten und Regionen sowie die Solidarität zwischen denselben". (Siehe den dritten Abschnitt über die autonomen Gemeinschaften, im besonderen die Artikel 148, 149, 150, 152, 153, 155 und 161 über die Gerichtsbarkeit des Verfassungstribunals.) Es gibt 17 Regionen. 1981 vereinbarten die Zentralregierung, geführt von der Union del Centro Democratico und die größte Oppositionspartei Partido socialista Obrero Espanol ein gewöhnliches Gesetz für ganz Spanien über die Regionalautonomie, das 1982 von den Cortes Ley Organica de Armonizacion del Proceso Autonomico (LOAPA) verabschiedet wurde. Aufgrund der Anfechtungen von regionalen Parteien, weil u.a. die Regionalstatute nicht der staatlichen Gesetzgebung unterworfen sein können, erklärte der Verfassungsgerichtshof im Jahre 1983 vierzehn Artikel ganz oder teilweise als verfassungswidrig, weil zusammengefaßt, die Tragweite der Statuten nur durch Verfassungsgesetz geändert werden kann.

"Der ordentliche Gesetzgeber kann nicht reine Auslegungsnormen erlassen, die eine einzige Auslegung von mehreren möglichen von bestimmten in der Verfassung enthaltenen Begriffen oder Geboten festlegt und damit die unterschiedlichen Möglichkeiten oder Alternativen des Verfassungstextes auf eine reduziert, indem er sich auf diese Weise auf dieselbe Ebene wie der Verfassungsgeber begibt und die Grenze zwischen diesem und der durch Verfassung geschaffenen Gesetzgebungsgewalt überschreitet"...

"Die Autonomie erheischt ihrerseits, daß die Handlungen der autonomen Verwaltung nicht von der Staatsverwaltung kontrolliert werden, denn die Gültigkeit dieser Handlungen darf nur durch die vorgesehenen verfassungsrechtlichen Mechanismen angefochten werden. Die Aufsichtsgewalt darf die autonome Gemeinschaft nicht in ein hierarchisches Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der Staatsverwaltung versetzen, weil wie dieses Tribunal schon Gelegenheit hatte festzustellen, eine solche Situation mit dem Autonomieprinzip und dem sich daraus ergebenden Zuständigkeitsbereich unvereinbar ist."

Bezüglich des Artikels 150, dritter Absatz, der spanischen Verfassung, der ausdrücklich Staatsgesetze zur Harmonisierung der Gesetzesbestimmung der autonomen Gemeinschaften zuläßt, auch in Sachgebieten ausschließlicher Zuständigkeit, "falls das allgemeine Interesse es erfordert", d.h., eine Art Koordinierungsbefugnis wie sie im

Auslegungswege vom italienischen Verfassungsgerichtshof geschaffen worden ist, hat der spanische Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 76 vom 5. August 1983 folgendes entschieden: Der Artikel 150, 3. Absatz, ist eine Abschlußbestimmung des gesamten Systems der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Staat und den autonomen Gemeinschaften, die nur anwendbar ist auf jene Tatbestände, in denen der staatliche Gesetzgeber über keine anderen verfassungsrechtlichen Wege verfügt, um die Gesetzgebung auszuüben oder diese nicht genügen, um die im allgemeinen Interesse erforderliche Harmonie zu gewährleisten, denn in den anderen Fällen deckt sich das zu schützende Interesse, welches die Harmonisierung rechtfertigen würde, mit dem allgemeinen Interesse, von dem der Verfassungsgeber ausgegangen ist, indem er die Zuständigkeiten zwischen dem Staat und den autonomen Gemeinschaften verteilt hat. Die Harmonisierungsgesetze ergänzen die anderen Verfassungsbestimmungen, jedoch ersetzen sie nicht.

In der römischen Tagung über den Stand der Regionalautonomie 21./22. Januar 1985, hat der damalige Verfassungsrichter und spätere Präsident des Gerichtshofes Livio Paladin, als Berichterstatter in der Replik folgendes erklärt: "Das alles bestätigt, daß der 5. Abschnitt der Verfassung wenigstens zum Teil überholt oder nicht mehr auf der Höhe ist und daher neu überprüft werden muß: wenn auch – das gebe ich zu – insgesamt im autonomistischen Sinne oder um die Regionen besser zu schützen, als es heute der Fall ist."

Paladin weiter: "Bis vor wenigen Jahren konnte man solche Reden in Italien nicht halten oder nur kritisieren, ohne es zu wagen, eine Verfassungsänderung vorzuschlagen. Auch das ist eine italienische Merkwürdigkeit: denn wir waren und sind umgeben von Bundesstaaten oder von stark dezentralisierten Staaten, wo man nicht zögert, manchmal auch einschneidende Verfassungsänderungen vorzunehmen, um, soweit notwendig, das Verhältnis zwischen der Zentralgewalt und den örtlichen Gewalten neu zu ordnen. Der Fall Jugoslawien ist beispielhaft in diesem Sinne, aber auch hinsichtlich Deutschland und Österreich genügt es, an die Verfassungsreformen der sechziger Jahre zu erinnern, um den sogenannten kooperativen Regionalismus zu verwirklichen. Bei uns hingegen hat man mit einfacherem Gesetz die Koordinierungsbefugnis erfunden und mit auf die Regierung übertragenen Gesetzen durchgeführt, die in der Verfassung nicht klar ersichtlich ist und die dem Gerichtshof die größten Probleme aufgibt, wenn es darum geht, festzustellen, worin sie besteht, in welchen Formen und mit welcher Wirkung sie ausgeübt werden soll." (Akte der Tagung, Folge 7 des Bulletins Regionaler Gesetzgebung und Dokumentation der Abgeordnetenkammer und des Senats der Republik).

Es wird daran erinnert, daß sowohl die italienische Verfassung (Art. 127) als auch das Statut (Art. 55) nur die Schranke der Achtung der nationalen Interessen enthalten, die von Fall zu Fall gegen einen regionalen bzw. Landesgesetzentwurf geltend gemacht werden und im Falle des Beharrungsbeschlusses nicht als Rechts-, sondern als Sachfrage vor die Kammern gebracht werden sollte, was nie gemacht worden ist, sondern ab 1975 auch gegenüber den Regionen mit Sonderstatut in der sogenannten positiven Wende durch die Koordinierungsbefugnis und die damit zusammenhängende Ersatzvornahme des Staates ersetzt worden ist, die vom selben Gerichtshof als pünktliche und eindringende Einmischung in den Spielraum der Sonderautonomie und als weitere Beschränkung der Autonomie (siehe Urteil 177 von 1986) bezeichnet worden ist.

Anhand des Präzedenzfalles des Urteils Nr. 76 des spanischen Verfassungsgerichtshofes hätte der italienische Verfassungsgerichtshof zumindest ab dem grundlegenden Urteil Nr. 340 vom 15. Dezember 1983 darauf bestehen können, daß, wenn man diese sogenannte positive Wende zumindest gegenüber den Normalregionen unverzichtbar erachtet, es eine Änderung der Verfassung braucht.

Der Vorgang mit den oben geschilderten Durchführungsbestimmungen beweist einmal mehr, daß dieser Weg unnütz ist und daß, wenn der Regionalrat wirklich ein Mindestmaß an echter Autonomie auch in Hinblick auf das Europa der Regionen verteidigen will, er auf dem von uns am 15. November 1989 eingebrachten Begehrensantrag Nr. 16 bestehen muß, dessen Prämissen zur Gänze vorausgesetzt werden.

Aus diesem Grunde

s e l l t
DER REGIONALRAT VON TRENTINO-SÜDTIROL
den Begehrensantrag,

daß das Parlament mit Verfassungsgesetz bestimme, daß die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis nicht auf die Regionen mit Spezialstatut und auf die autonomen Provinzen Anwendung findet, auf jeden Fall nicht auf die Region Trentino-Südtirol, im Zusammenhang mit dem Degasperi-Gruber-Vertrag vom 5. September 1946, der mit Gesetzeskraft des provisorischen Staatsoberhauptes vom 28. November 1947, Nr. 1430, in Kraft gesetzt worden ist.

V O T O

Il Consiglio regionale ha respinto il 21 settembre 1990 il voto presentato da Benedikter, Klotz, Meraner, Berger, Tonelli "che il Parlamento disponga con legge costituzionale che la funzione statale di indirizzo e coordinamento non si applichi alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome e comunque non alla Regione Trentino-Alto Adige in connessione con l'Accordo Degasperi-Gruber del 5 settembre 1946, reso esecutivo con d.lg.C.p.S. 28 novembre 1947, n. 1430, approvando invece il voto, affinchè gli organi competenti emanino specialmente a tutela dei gruppi etnici ai sensi degli obblighi internazionali secondo l'accordo di Parigi, norme giuridiche atte a escludere oppure ampiamente limitare il potere di indirizzo e coordinamento nella Regione Trentino-Alto Adige, così come nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Senza conoscere i testi delle proposte di norme di attuazione sia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia da parte dei rappresentanti della Regione e delle Province autonome.

Le norme di attuazione sulla potestà di indirizzo e coordinamento, presentate nel novembre 1990 da parte governativa alla Commissione dei 12, non intaccano questa potestà come è stata impostata in almeno 40 sentenze della Corte costituzionale anche nei confronti della Provincia di Bolzano, ma introducono una nuova procedura non prevista nello Statuto in ordine alla entrata in vigore delle leggi statali in materie già disciplinate da leggi regionali o provinciali, qualora la legge statale importa modifiche a queste discipline.

L'articolo 105 dello Statuto sancisce che le leggi statali si applicano fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali. Secondo la prassi costituzionale in atto, se sopravviene una legge statale contenente disposizioni in materia disciplinata da legge regionale o provinciale entrata in vigore, condizionate dai limiti imposti dal 1948 alla legislazione regionale (in ordine alla competenza esclusiva: un nuovo obbligo internazionale, una norma fondamentale di riforma economico-sociale; in ordine alla competenza secondaria anche soltanto un nuovo principio), la legislazione regionale deve adattarsi entro un termine ragionevole (p.e. l'ampliamento dell'autonomia dei Comuni, e delle

comunità montane come Enti pubblici locali dotati di potestà normativa disposto con legge statale dell'8 giugno 1990, n. 142, non è entrato in vigore nella Regione Trentino-Alto Adige, perché esiste la legge regionale sull'ordinamento dei Comuni, ma i principi devono essere recepiti, il che avverrà nel corso del 1991). Al posto di questa prassi costituzionale viene introdotto il termine di 6 mesi in ordine alla competenza primaria per l'adattamento anche nella forma di una delibera del Consiglio, nella quale vengono indicate le disposizioni ritenute compatibili: questa delibera può essere impugnata dal Governo alla stessa stregua della legge di adattamento, con la conseguenza che questi atti non entrano in vigore. Decorsi i 6 mesi, le disposizioni incompatibili con le norme di indirizzo e coordinamento o con quelle giustificate soltanto dall'interesse nazionale cessano di efficacia. Nella competenza concorrente l'efficacia delle disposizioni incompatibili con la legge statale cessa comunque decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della legge statale nella Gazzetta Ufficiale. Le Province hanno competenza esclusiva in 29 e competenza concorrente in 11 materie, la Regione in 10 rispettivamente in 3 materie: in entrambi i casi la legge statale, quando lo ritiene di necessità e di urgenza, può individuare immediatamente le disposizioni regionali o provinciali ritenute incompatibili, eludendo il termine dei 6 mesi, mentre hanno comunque efficacia immediata le leggi costituzionali, quelle in materia di finanza locale, nonché le norme internazionali e comunitarie, direttamente applicabili. Delle 37 sentenze, il cui contenuto è stato riportato sinteticamente quale allegato alla proposta di voto n. 16 del 15 novembre 1989, con le quali sono state convalidate altrettante leggi statali o atti esecutivi di per sé in contrasto con lo Statuto 22 contengono una revoca di competenze rispettivamente funzioni amministrative autonome, anche se enunciate dettagliatamente in norme di attuazione, le quali, quindi non modificano leggi regionali esistenti, ma limitano l'esercizio del potere legislativo od esecutivo.

Nelle norme di attuazione proposte dal Governo viene inoltre disposto ai sensi della giurisprudenza della Corte che lo Stato può emanare anche norme dettagliate sulla base dei criteri anche di indirizzo e coordinamento desumibili dalla legge statale al posto delle disposizioni legislative regionali cessate.

Per quanto concerne la funzione di indirizzo e coordinamento esercitata dal Governo con D.P.R., decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali e circolari del Presidente del Consiglio è previsto che le Province possono fare osservazioni entro 20 giorni per quanto attiene alla compatibilità di essi con l'articolo 2 dello Statuto. Si fa presente che nel caso di sottrazione di funzioni autonome o quando in attuazione di una legge una materia viene disciplinata unitariamente con regolamenti, difficilmente può verificarsi la violazione della parità dei diritti dei cittadini o del principio della salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici. Che l'atto amministrativo deve essere compatibile con le norme di attuazione è un elementare principio dell'ordinamento giuridico, perché le norme di attuazione sono comunque equiparate ad una legge ordinaria. Se la Provincia di Bolzano fa obiezioni, l'atto di coordinamento emanato nelle materie di competenza esclusiva rimane sospeso per 40 giorni a partire dal termine per ricorrere alla Corte costituzionale. Sia la consultazione, come il termine di 40 giorni non vengono applicati nei casi ritenuti di necessità e di urgenza. Siccome il ricorso comunque non ha efficacia sospensiva ed il Governo, nonostante obiezioni può emanare l'atto, il termine dei 40 giorni diventa una pura formalità.

Nel complesso deve essere osservato che anche la concessione di 60 giorni di cui sopra non può essere disposta con norma di attuazione, ma deve essere stabilita con norma costituzionale, perché in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (inter alia sentenza n. 40/1972) le disposizioni di leggi regionali cessano a prescindere dal termine elastico di adattamento, se incompatibili con principi stabiliti dalla legge statale.

La controproposta Malossini-Durnwalder, pubblicata l'11 gennaio 1991 nel

"Il mattino" recepisce il termine di 6 mesi per l'adattamento della legge regionale e provinciale alle disposizioni dichiarate espressamente come vincolanti nella legge statale e lo estende alla competenza secondaria, ripetendo quanto già disposto nell'articolo 4 dello Statuto che la tutela delle minoranze costituisce interesse nazionale. Se l'adattamento non avviene entro il termine stabilito, il Governo può impugnare le disposizioni ritenute incompatibili delle leggi regionali di competenza primaria in vigore, rispettivamente disciplinare anche in dettaglio la materia sulla base dei principi contenuti nella legge statale, ferma restando la competenza amministrativa della Regione rispettivamente della Provincia. Nessuna parola in ordine alla abolizione della facoltà di indirizzo e coordinamento da parte del Parlamento di modo che viene confermato quanto ribadito almeno 40 volte dalla Corte costituzionale che questa facoltà è saldamente ancorata nella Costituzione e, quindi, può essere abolita soltanto con legge costituzionale come richiesto dalle Regioni a Statuto speciale a partire dal 1985 in vista delle riforme istituzionali progettate. L'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento sul piano amministrativo dovrebbe svolgersi in armonia con lo Statuto di autonomia e le norme di attuazione. Dove le norme di attuazione non prevedono appositi procedimenti, ad esempio intese, il Governo può procedere come finora ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, che ha disciplinato l'esercizio della funzione nei confronti di tutte le Regioni ed è stato convalidato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 242 del 1989. Sugli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento il Governo dovrebbe acquisire preventivamente l'intesa della Regione o delle Province e ove questa non si consegua entro 30 giorni, il Governo può proporre al Parlamento un provvedimento legislativo, il quale può applicare, come è stato già osservato, la facoltà di indirizzo e coordinamento ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella proposta Malossini-Durnwalder figura ancora la disposizione che le Amministrazioni statali, comprese quelle autonome, nelle materie di competenza autonoma, non possono disporre spese né concedere contributi per attività svolte nell'ambito del rispettivo territorio. Ne consegue che anche sul piano amministrativo la funzione di indirizzo e coordinamento viene accettata in linea di principio.

L'obbligo di rispettare le norme di attuazione non comporta alcun progresso, perché gli atti amministrativi devono comunque attenersi alla legge, mentre proprio le leggi statali, emanate in base al potere di indirizzo e coordinamento hanno abrogato norme di attuazione, comprese quelle contenenti intese tra Stato e Province, (trasmissioni radiotelevisive locali, scadenza di concessioni per grandi derivazioni idroelettriche, attività promozionali e culturali per la integrazione nell'area culturale tedesca e ladina, politica industriale, il piano provinciale di utilizzazione delle acque pubbliche, strade e ferrovie statali) – vedi sentenza 85/1990 sulla legge per la difesa del suolo: le norme di attuazione devono essere adattate alla interpretazione delle norme costituzionali e, quindi, possono essere modificate anche con leggi ordinarie.

A prescindere da ciò nessuna norma di attuazione può prescrivere al Parlamento di individuare espressamente nella legge le norme ritenute vincolanti per la Regione o per le Province. Alla stessa stregua non può statuire che il Governo può impugnare leggi regionali entrate in vigore, perché – come già osservato – le disposizioni regionali incompatibili vengono abrogate dalla legge statale che attua i limiti contenuti nello Statuto così come interpretato dalla Corte costituzionale.

La proposta Malossini-Durnwalder non osa né di abolire, né di limitare il potere di indirizzo e coordinamento, ammettendo che ciò è possibile soltanto con legge costituzionale, ma contiene ciò nonostante disposizioni che non possono essere stabilite né con norma di attuazione, né con legge ordinaria dello Stato, perché in contrasto con la Costituzione, ma soltanto con legge costituzionale.

Non si comprende, quindi, perché non si vuole insistere su una norma costituzionale che con richiamo all'ancoraggio internazionale dell'autonomia sudtirolese nell'Accordo di Parigi, abolisca il potere di indirizzo e coordinamento incompatibile con il concetto internazionale di autonomia così come lo ritiene anche l'Istituto di Diritto Internazionale di Washington organo consultivo delle Nazioni Unite, nel parere del novembre 1988, citato nella proposta di voto del 15 novembre 1989.

L'unico Stato europeo ad ordinamento regionale analogo a quello dell'Italia è la Spagna in base alla costituzione del 1978 il cui articolo due stabilisce che "La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime."

(Vedi il capitolo terzo sulle Comunità autonome in particolare gli articoli 148, 149, 150, 152, 153, 155 e 161 sulla giurisdizione del Tribunale Costituzionale) Esistono 17 Regioni. Nel 1981 il governo centrale guidato dall'Union del Centro Democratico ed il maggior partito di opposizione il Partito Socialista Obrero Espanol concordarono una legge ordinaria sull'autonomia regionale per tutta la Spagna adottata dalle Cortes nel 1982 come Ley Organica de Armonizacion del Proceso Autonomico (LOAPA). In base a ricorsi dei partiti regionali perché, tra l'altro gli Statuti regionali non potevano essere subordinati alla legislazione nazionale, il Tribunale costituzionale dichiarò nel 1983 quattordici articoli in tutto o in parte incostituzionali affermando in sintesi, che la portata degli Statuti poteva essere modificata soltanto con emendamenti costituzionali.

"Il legislatore ordinario non può dettare norme meramente interpretative il cui unico oggetto sarebbe di precisare l'unico significato tra i vari possibili, da attribuire ad un determinato concetto o precezzo della Costituzione, quindi ridurre le distinte possibilità o alternative del testo costituzionale ad una sola, completando de facto l'opera del potere costituente ponendosi funzionalmente sullo stesso piano, attraversando la linea divisoria tra il potere costituente ed i poteri costituiti."

"Però l'autonomia esige a sua volta che le azioni dell'amministrazione autonoma non siano controllate dell'amministrazione statale non potendo impugnarsi la validità di tali azioni che attraverso i meccanismi costituzionali previsti. Il potere di vigilanza non può collocare le Comunità autonome in una situazione di dipendenza gerarchica rispetto all'amministrazione dello Stato, perché come questo Tribunale ha avuto già occasione di indicare, una tale situazione non è compatibile con il principio di autonomia e con la sfera di competenza derivantene."

A proposito dell'articolo 150, terzo comma, della costituzione spagnola, il quale ammette espressamente leggi statali per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome anche in caso di materie attribuite alla competenza esclusiva "qualora l'interesse generale lo esiga" cioè una specie di facoltà di indirizzo e coordinamento come costruito per via interpretativa della Corte costituzionale italiana il tribunale costituzionale sancisce nelle sentenza 76 del 5 agosto 1983: Da questa prospettiva, l'articolo 150/3 costituisce una norma di chiusura del sistema globale di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le comunità autonome "applicabile solo a quelle fattispecie in cui il legislatore statale non disponga di altre vie costituzionali per l'esercizio della potestà legislativa o queste non siano sufficienti per garantire l'armonia richiesta dell'interesse generale, perché negli altri casi l'interesse che si pretende tutelare e che giustificherebbe l'utilizzo della tecnica armonizzatrice si confonde con il medesimo interesse generale di cui il potere costituenti ha già tenuto conto nel fissare il sistema di distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Comunità autonome. Le leggi di armonizzazione vengono a complementare e non a soppiantare le altre pressioni costituzionali."

Nel Convegno romano del 21-22 gennaio 1985 il giudice costituzionale successivamente presidente della Corte, Livio Paladin, quale relatore, ha dichiarato nella replica: "Piuttosto, tutto ciò conferma come il titolo V della Costituzione sia un testo almeno in parte superato o inadeguato e quindi da riesaminare: sia pure — lo riconosco — in un senso complessivamente autonomistico o tale da tutelare le Regioni meglio di quanto attualmente si verifica".

"Fino a pochi anni fa, discorsi di questo genere non si potevano fare in Italia, o si potevano fare soltanto in negativo, ma senza azzardare proposte di revisione costituzionale. Ed anche questa rappresentava una stranezza del caso italiano: poiché noi eravamo e siamo circondati da Stati federali o da Stati fortemente decentrati, nei quali non si esita a ricorrere a revisioni costituzionali, talvolta anche profonde, per riassetture, in quanto necessario, il rapporto fra potere centrale e poteri locali. Il caso della Jugoslavia è esemplare in questo senso, ma anche in Germania ed in Austria basta ricordare le riforme costituzionali che ci sono state negli anni '60, per realizzare il cosiddetto regionalismo cooperativo o per facilitarne la realizzazione. Da noi, per contro, si è inventata con legge ordinaria ed attuata con leggi delegate, una funzione come quella di indirizzo e coordinamento, che nella Costituzione non trova alcun chiaro riscontro e che pone tutt'ora grandissimo problemi alla Corte costituzionale, quando si tratta di stabilire in che cosa questa funzione consista, in quali forme debba venire esercitata e con quali effetti".

(Atti convegno, supplemento n. 7 del Bollettino di legislazione e documentazione regionale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

Si ricordi che sia la Costituzione (art. 127) che lo Statuto (art. 55) contengono soltanto il limite del rispetto degli interessi nazionali da far valere caso per caso contro un disegno di legge regionale (provinciale) ed è in caso di riapprovazione da portare come questione di merito alle Camere, il ché si è sempre evitato di fare, sostituendolo a partire dal 1975 anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale, con il cosiddetto risvolto positivo della funzione di indirizzo e coordinamento con il conseguente potere surrogatorio statale, definito dalla stessa corte "una puntuale e penetrante ingerenza nella sfera di autonomia speciale" e una "ulteriore compressione dell'autonomia" (sentenza 177 del 1986).

Con il precedente della sentenza numero 76 del 5 agosto 1983 del Tribunale costituzionale spagnolo la Corte costituzionale italiana avrebbe potuto insistere a partire dalla sentenza fondamentale numero 340 del 15 dicembre 1983 sulla necessità se si riteneva irrinunciabile il risvolto almeno nei confronti delle Regioni a statuto ordinario di una modifica della Costituzione.

La vicenda delle norme di attuazione sopra esposta attribuisce una ulteriore prova della inutilità di tale strada e che se il Consiglio regionale veramente intende difendere un minimo di autonomia effettiva anche in vista dell'Europa delle Regioni deve insistere sul voto n. 16 da noi presentato il 15 novembre 1989 le cui premesse si intendono qui richiamate in pieno.

Per questa ragione,

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTO-ALTO ADIGE
e mette
il VOTO

che il Parlamento disponga con legge costituzionale che la funzione statale di indirizzo e coordinamento non si applichi alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome e comunque non alla Regione Trentino-Alto Adige in connessione con l'accordo Degasperi-

Gruber del 5 settembre 1946, reso esecutivo con decreto – legge Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

BENEDIKTER: Darf ich jetzt noch etwas sagen?
(*Posso aggiungere ancora due parole?*)

PRÄSIDENT: Herr Abg. Benedikter, Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie die Vereinbarung der Gruppensprecher einhalten, in 15 Minuten den Antrag zu begründen und später dann die Replik. Sie haben jetzt also folgende Möglichkeit: Sie haben jetzt – vorausgesetzt, wir halten uns an das Abkommen – 15 Minuten die Möglichkeit zusätzlich zu erläutern und dann hat die Fraktion insgesamt noch weitere 10 Minuten für die Stellungnahme und ganz zum Schluß haben Sie noch die Möglichkeit zur Replik in der Länge von weiteren 10 Minuten.

... Dann möchte Sie jetzt also die Erläuterungen vornehmen?
Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, se Lei lo desidera, ha ancora la possibilità di illustrare la proposta per altri 15 minuti, secondo l'accordo dei capigruppo. Poi potrà intervenire in sede di replica. Se ci atteniamo dunque all'accordo preso a livello di capigruppo Lei può illustrare il suo voto per 15 minuti – ripeto – e poi il suo gruppo potrà intervenire in sede di dibattito per altri 10 minuti. Al termine della discussione Lei potrà ancora intervenire per altri 10 minuti per la replica.

...Lei desidera illustrare il voto?
Prego, signor consigliere.

BENEDIKTER: Ich möchte in erster Linie hinzufügen, daß dieser Begehrensantrag aufgrund der Tatsache ausgearbeitet worden ist, daß ich zufällig vom Regierungsvorschlag und dann vom Gegenvorschlag, der dann erst am 11. Jänner kam, Kenntnis erlangt habe. Er war eben in der Zeitung und daher konnte ich das beurteilen. Ich habe dann, nachdem das eingebbracht worden ist, gelesen – auch wieder in der Zeitung –, daß die Autonomievertreter in der 12-Kommission in diesem Fall noch verlangt hätten, daß noch ein Hinweis hineinkomme – nicht nur der Hinweis auf die Präambel des Art. 4, denn der war schon drinnen, wo es heißt, daß der Minderheitenschutz ein nationales Interesse ist (das steht ja im Art. 4 des Autonomiestatutes seit 1972) – bzw. auch der Hinweis auf den Pariser Vertrag. Dazu möchte ich nur bemerken: ob der in die Durchführungsbestimmungen hineinkommt oder nicht hineinkommt, ändert das nichts an der Rechtslage. Warum? Ja, es wäre etwas anderes, wenn der Hinweis auf den Pariser Vertrag in ein Verfassungsgesetz hineinkäme. Ihr wißt doch genau, daß das nichts an der Rechtslage ändert, weil die Durchführungsbestimmungen ein einfaches Staatsgesetz sind und nichts davon ändert, was der Verfassungsgerichtshof dann im Urteil Nr. 242 von 1989 über den Pariser Vertrag gesagt hat. ...der Bezug ist aber da. Wir haben den Bezug immer wieder vor dem Verfassungsgerichtshof geltend gemacht. Der Verfassungsgerichtshof hat, was den Pariser Vertrag betrifft, folgendes gesagt: "Vom rein rechtlichen Standpunkt aus betrachtet, hat die Autonomie der Provinz Bozen keine andere verfassungsrechtliche Grundlage, als diejenige anderer Regionen oder Provinzen mit Sonderstatut, noch ist sie begrifflich und qualitativ anderen verfassungsrechtlichen Grenzen unterworfen, als jenen, denen den anderen Regionen mit Sonderautonomie unterstehen. Von diesem Standpunkt aus bestehen alle Voraussetzungen, daß auch gegenüber der Provinz Bozen jene einheitlichen Erfordernisse gelten, die keine Aufteilung oder örtliche Festlegung dulden und welche den gegenüber regionalen

Zuständigkeiten geltenden verfassungsrechtlichen Grenzen innewohnen und die den Staat ermächtigen, gegenüber den Regionalautonomien die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis auszuüben.“ Es besteht kein Zweifel, daß im Zusammenhang mit diesen Merkmalen der Autonomie der erwähnte italienisch–österreichische Vertrag von 1946 tritt, der in Italien mit einfachem Staatsgesetz in Kraft gesetzt wurde – und dabei bleibt es, auch wenn er jetzt in den Durchführungsbestimmungen erwähnt wird; er würde nur mehr Kraft bekommen, nur wenn er in einem Verfassungsgesetz erwähnt worden wäre... –.

Also der Verfassungsgerichtshof hat gesagt: Es besteht kein Zweifel, daß in Zusammenhang mit diesen Merkmalen der erwähnte italienisch–österreichische Vertrag von 1946, der in Italien mit einfachem Staatsgesetz in Kraft gesetzt wurde, einen bedeutsamen Einfluß ausübt, da er, wie auch die Rechtslehre meint, den besten Auslegungsschlüssel bildet, um die Besonderheiten der im Trentino– Alto Adige verwirklichten autonomen Ordnung zu begreifen. Er ist nur mit Staatsgesetz in Kraft gesetzt worden, nicht mit Verfassungsgesetz, und dabei bleibt es. Da kann in den Durchführungsbestimmungen 100 Mal... (Unterbrechung) Bitte, lies aber dann die Menschenrechtspakte, entsprechend Art. 10 und 11 der Verfassung. Die sind der Verfassung übergeordnet, während der Pariser Vertrag nicht der Verfassung übergeordnet ist, sagt der Verfassungsgerichtshof. Der Pariser Vertrag ist der Verfassung untergeordnet, weil er nicht einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Völkerrechtes einführt. ...Ich sage ja, das ist der Standpunkt von Italien, des Verfassungsgerichtshofes.

Und ich habe diese Frage einmal in der Konferenz der Präsidenten aufgeworfen, wo auch Maccanico dabei war und habe gesagt, mit diesen Urteilen wird ja unsere Autonomie vernichtet. Ich habe ihm eine Denkschrift übergeben. Damals waren es meinetwegen 30 Urteile. Und er hat gesagt: "Ma la Corte costituzionale non è mica il primo venuto e ha l'ultima parola". Bei der Verhandlung über dieses Gesetz Nr. 400 vom August 1988, wo dann das Urteil Nr. 242 ergangen ist, über die Befugnis des Ministerratspräsidiums, das gesetzesvertretende Verordnungen erlassen und die Koordinierungsbefugnis auch ausdrücklich uns gegenüber ausüben kann, da war ich bei der Verhandlung als Zuhörer dabei, es waren auch Riz und Guarino dort, und der Staatsanwalt hat gesagt "wenn die Koordinierungsbefugnis auch gegenüber dem Trentino– Südtirol gilt, da sage ich gar nichts mehr – non entro più nel merito, perchè c'è una vostra consolidata giurisprudenza" von euch Richtern und es ist einwandfrei, daß dies gilt und Schluß.

In diesem Zusammenhang muß man sagen, daß der Minderheitenschutz ein nationales Interesse darstellt und das ist ja ins neue Autonomiestatut hineingekommen, nicht erst nachher. Das hat also seit 20. Jänner 1972 gegolten und in diesen 40 Urteilen hat man hat alles Erdenkliche geltend gemacht, man hat den Pariser Vertrag und den Minderheitenschutz geltend gemacht, und nicht einmal dieser Umstand hat sich ausgewirkt. Der Verfassungsgerichtshof hat dies nicht einmal zur Kenntnis genommen, sondern hat in diesem Urteil, daß ich vorgelesen habe, nur gesagt: Erstens ist der Pariser Vertrag mit einfachem Staatsgesetz in Kraft gesetzt worden, ist also der Verfassung untergeordnet und ist auch der Koordinierungsgewalt untergeordnet, weil das Bestandteil der Verfassung ist, so wie wir, wir Verfassungsgerichtshof, sie nun konsolidiert auslegen, und kann die Autonomie in keiner Weise ändern, bildet aber einen guten Auslegungsschlüssel für die Auslegung. Das hat er gesagt, aber in der bisherigen Rechtsprechung, die immerhin seit Beginn der 80er Jahre in 40 Urteilen, die uns betreffen, vorzufinden ist, hat sich diese Bestimmung nie ausgewirkt, also daß der Minderheitenschutz von nationalem Interesse ist. Ich bitte die Art. 10 und 11 zur Kenntnis zu nehmen, denn wir haben sonst keine Gelegenheit, miteinander zu reden. Also der Artikel sagt: "Die italienische Rechtsordnung paßt sich den allgemein anerkannten Bestimmungen des Völkerrechtes an." Also die Menschenrechtspakte sind *jus cogens*, zwingendes Recht des

Völkerrechtes, das ist die allgemeine Auffassung und die italienische Verfassung ist diesen, so wie anderen Dingen, alles was in der Charta der Vereinten Nationen drinnen steht usw., untergeordnet. Ebenso steht im Art. 11, daß Italien unter den Bedingungen der Gleichstellung mit den übrigen Staaten, den Beschränkungen der staatlichen Oberherrschaft zustimmt, sofern sie für eine Rechtsordnung nötig sind, die den Frieden und die Gerechtigkeit unter den Völkern gewährleistet. Damit rechtfertigt der Verfassungsgerichtshof, daß alles, was die EG tut, ihre Verordnungen und ihre Richtlinien für den italienischen Staat bindend sind. Das ist etwas anderes, da ist ein Unterschied. Aber nicht, daß jeglicher internationaler Vertrag... (Unterbrechung) ...Ja, die Kammern ermächtigen durch Gesetz zur Genehmigung der internationalen Verträge. Aber die gewöhnlichen internationalen Verträge sind immer noch Standpunkt des italienischen Verfassungsgerichtshofes. Die gewöhnlichen internationalen Verträge – und wenn sie 100 Mal von den Kammern zur Ratifizierung ermächtigt worden wären – sind nicht der italienischen Rechtsordnung übergeordnet. Der italienische Verfassungsgerichtshof hat auch den Standpunkt vertreten, daß grundlegende Grundsätze der italienischen Verfassung weder durch die EG noch durch die Vereinten Nationen abgeschafft werden können. In diesem Fall, sagt der Verfassungsgerichtshof, hat die italienische Verfassung da den Vorrang, aufgrund dieser "principi fondamentali". Ich wollte eben nur darauf aufmerksam machen, daß da in den Durchführungsbestimmungen..., ich wiederhole ja nur das, was ja schon im Autonomiestatut drinnen ist, daß der Minderheitenschutz ein nationales Interesse darstellt und auch daß es den Pariser Vertrag gibt. Aber damit habe ich den Pariser Vertrag leider nicht über die Auffassung hinausgebracht, daß er nicht der Verfassung übergeordnet ist, da der Verfassungsgerichtshof behauptet, daß er der Verfassung untergeordnet ist. Ich kann das mit einfachem Staatsgesetz nicht ändern und die Durchführungsbestimmung sind nicht Verfassungsgesetz. Es ändert sich gar nichts und vor allem was mich gewundert hat, ist, daß nicht der Regierungsvorschlag, aber der Gegenvorschlag, wo man die Hauptsache unangetastet läßt... Ich weiß, da sind drei Juristen gefragt worden, die Provinz Bozen hat z.B. Pastori von der katholischen Universität und die Provinz Trient den Onida und die Region hat noch einen anderen. Also es sind drei Verfassungsjuristen gefragt worden und ich kann mir gut vorstellen, was verfassungsrechtlich der Paladin gesagt hätte, den ich da anführe: Ja, ihr könnt nicht mit Durchführungsbestimmungen und auch nicht mit einem gewöhnlichen Staatsgesetz die Koordinierungsbefugnis nach dieser Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes abändern, welcher gesagt hat, daß sie "saldamente ancorata nella Costituzione" ist, obwohl Paladin in einer römischen Tagung gesagt hat: "abbiamo inventata la facoltà di indirizzo e coordinamento non riscontrabile nella Costituzione". Aber er war dann selbst dabei, wie diese ganzen Urteile entstanden sind, die immer wieder sagen und wiederholt haben: "saldamente ancorata". Also etwas, was "saldamente" in der Verfassung verankert ist, kannst Du nur ändern, indem Du ein Verfassungsgesetz machst. Entschuldige, aber wenn der Verfassungsgerichtshof in 40 Urteilen über Staatsgesetze, die uns betreffen und die wir angefochten haben, (und es sind dann mehr als 40, die die Koordinierungsbefugnis ausgeübt haben, aber wir haben nicht alle angefochten) sagt: Nein, die gelten auch für euch trotz Pariser Vertrag, um es kurz zu sagen, dann kann ich das eben nicht mit einfachem Staatsgesetz ändern. Ich rede jetzt von einfachem Staatsgesetz, nicht von Durchführungsbestimmung oder so, weil die Durchführungsbestimmungen nun einmal kein Verfassungsgesetz sind.

Ich hätte mir vorgestellt, daß man in diesen Durchführungsbestimmungen den Versuch macht, wie Du gerade sagt, diese Koordinierungsbefugnis weitestgehend auszuholen. Aber da ist nichts ausgehöhlt worden. Man geht davon aus, daß der Staat seine Befugnis im Sinne der Art. 4, 5, 8 und 9 des Autonomiestatutes ausübt, wo von Koordinierungsbefugnis nichts drinnen steht (aber die ist ja hineininterpretiert worden) und wo man gar nichts sagt, daß

er dies nicht tun darf. Da hütet man sich. Die Ausübung der Koordinierungsbefugnis wird in keiner Weise angetastet. Ich möchte noch etwas sagen: ich habe es hier nicht erwähnt, weil es ein Gesetz ist, das uns zwar auch gleich gut betrifft, aber nicht von uns angefochten worden ist. Nur die Region Emilia Romagna hat es angefochten: es handelt sich um das Gesetz vom 9. März 1989...

(*Unterbrechung – interruzione*)

(Vorrei innanzi tutto specificare che ho presentato questo voto dopo essere venuto a conoscenza per caso della proposta di Governo e della relativa controproposta presentata l'11 gennaio di quest'anno. Ne ho preso visione dai giornali e quindi ne ho valutato i contenuti. Poco dopo la presentazione di questo voto i giornali hanno riportato la notizia che i rappresentanti della nostra autonomia nella Commissione dei 12 avrebbero richiesto non solo l'inserimento di uno specifico riferimento alla parte introduttiva dell'articolo 4 dello Statuto, laddove si dice che la tutela delle minoranze linguistiche locali rappresenta un interesse nazionale (e questo è scritto all'articolo 4 dello Statuto del '72), ma anche un particolare riferimento all'Accordo di Parigi. In merito vorrei solo fare la seguente considerazione: che questo riferimento venga o meno inserito nelle norme di attuazione, non modifica in alcun modo la situazione giuridica di fatto. E perché? Sarebbe infatti cosa ben diversa se questo riferimento all'Accordo di Parigi fosse inserito in una legge costituzionale. Invece così non si modifica la situazione giuridica di fatto, poiché le norme di attuazione si pongono a livello di legge ordinaria e indubbiamente non modificano la fattispecie, avvalorata dalla sentenza n. 242 del 1989 della Corte costituzionale in cui si parla dell'Accordo di Parigi... Sì, ma il riferimento esiste. Del resto abbiamo ripetutamente cercato di far valere questo riferimento nei confronti della Corte costituzionale. E per quanto riguarda l'Accordo di Parigi la Corte costituzionale ha sancito che "considerata da un profilo squisitamente giuridico, l'autonomia della Provincia di Bolzano non ha, dunque, un fondamento costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre Regioni o Province a statuto speciale, né è soggetta a limiti costituzionali concettualmente e qualitativamente diversi da quelli cui sono sottoposte le altre Regioni o Province ad autonomia differenziata. Sotto tale aspetto, pertanto, sussistono tutti i presupposti affinché anche nei confronti della Provincia di Bolzano valgano quelle esigenze unitarie insusceptibili di frazionamento o di localizzazione territoriale, che sotostanno ai limiti costituzionalmente previsti verso le competenze regionali o provinciali e che autorizzano lo Stato ad esercitare nei confronti delle autonomie regionali o provinciali una funzione di indirizzo e coordinamento." Non v'è dubbio che in relazione alle caratteristiche di questa autonomia abbia invece valenza l'accordo italo-austriaco del 1946 che entrò in vigore con semplice legge ordinaria – e questo dato di fatto non potrà essere modificato, anche se vi sarà un riferimento nelle norme di attuazione; ma otterrebbe senz'altro più forza, se fosse inserito in una legge costituzionale... –.

La Corte costituzionale ha dunque affermato che non v'è dubbio che, in relazione a tali caratteri, il già ricordato Accordo italo-austriaco del 1946, il quale è stato reso esecutivo in Italia con atto avente valore di legge ordinaria, esercita una notevole influenza, dal momento che costituisce, come pure si ritiene in dottrina, la "migliore chiave interpretativa" per comprendere la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato nel Trentino-Alto Adige. È stato dunque reso esecutivo con semplice legge ordinaria, e non con legge costituzionale, questa è la realtà! E allora nelle norme di attuazione possiamo anche scrivere 100 volte... (interruzione). Allora leggiti la Convenzione sui diritti dell'uomo, e di conseguenza l'articolo 10 e 11 della Costituzione! Quella sì che è sovraordinata, mentre l'Accordo di Parigi è subordinato alla Costituzione, questo è quanto afferma, in particolare, la Corte costituzionale. L'Accordo di Parigi è subordinato alla Costituzione, perché non introduce un principio giuridico universale del diritto internazionale... Ho già detto che

questo è il punto di vista dell'Italia e della Corte costituzionale.

Ebbi modo di sollevare la questione a una conferenza dei Presidenti delle Regioni, dove era presente anche il Ministro Maccanico e gli dissi che queste sentenze svuotavano la nostra autonomia. In quell'occasione gli consegnai anche un memorandum. Allora le sentenze della Corte costituzionale erano solo 30. Egli mi rispose che "la Corte costituzionale non era mica l'ultima arrivata e che aveva l'ultima parola". Poi fui anche presente, senza diritto ad intervenire, alle trattative sulla legge n. 400 dell'agosto 1988, convalidata poi dalla sentenza n. 242, sul riordino delle competenze dei vari organi interni all'istituzione Governo, dove la funzione statale di indirizzo e coordinamento per via amministrativa è esercitata anche nei nostri confronti mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Erano presenti anche il dott. Riz e il dott. Guarino; il procuratore della Repubblica disse che, dato che il potere di indirizzo e coordinamento valeva anche nei nostri confronti, come risultava dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, lui non sarebbe nemmeno più entrato nel merito. Di questo si doveva tener conto, punto e basta.

In questo contesto vorrei puntualizzare che la tutela delle minoranze locali rappresenta un interesse nazionale, e per questo era stata inserita già allora nel nuovo Statuto di autonomia. Questo dato di fatto aveva dunque un suo preciso fondamento già il 20 gennaio 1972. E in queste 40 sentenze si è cercato di far valere di tutto, si è cercato di far valere l'Accordo di Parigi e la tutela delle minoranze, ma non è servito a nulla. La Corte costituzionale non ne ha preso atto e ha asserito nella sentenza di cui ho appena letto alcune parti, che l'Accordo di Parigi è stato reso esecutivo in Italia con legge ordinaria ed è dunque subordinato alla Costituzione e alla facoltà di indirizzo e coordinamento (la quale ha un diretto fondamento nella Costituzione, secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte) e non può quindi modificare in alcun modo l'autonomia, ma rappresenta la migliore chiave interpretativa per comprendere la nostra specialità. Questo è quanto ha detto, tuttavia nella attuale giurisprudenza (in 40 sentenze dall'inizio degli anni '80) non si è mai tenuto conto della tutela delle minoranze locali come interesse nazionale. E prego anche di tener conto degli articoli 10 e 11 della Costituzione. (Del resto non abbiamo altre occasioni se non questa per confrontarci). L'articolo 10 recita: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." E le convenzioni sui diritti dell'uomo sono ius cogens, quindi diritto vincolante a livello internazionale, secondo la giurisprudenza vigente. E la Costituzione italiana è subordinata a queste, come anche a tutto ciò prescrive la Carta delle Nazioni Unite. Poi all'articolo 11 c'è scritto che l'Italia consente, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Da ciò ne consegue, per la Corte costituzionale, che tutto ciò che viene deciso dalla Comunità europea, i suoi regolamenti e le sue direttive, sono quindi –di fatto– vincolanti per lo Stato italiano. Ma è diverso, c'è una differenza; non significa che ogni accordo a livello internazionale... (interruzione) ...Sì, le Camere autorizzano con legge l'approvazione degli accordi internazionali. Ma gli accordi internazionali in genere sono ancora soggetti al vaglio della Corte costituzionale. Gli accordi internazionali – anche se fossero sottoposti 100 volte alla ratifica da parte delle Camere – non sono comunque sovraordinati all'ordinamento giuridico italiano. La Corte costituzionale ha sancito che i principi fondamentali della Costituzione italiana non possono essere lesi dalla Comunità europea e nemmeno dalle Nazioni Unite. In quel caso, così afferma la Corte costituzionale, prevarrebbe la Costituzione italiana, in virtù dei suddetti principi fondamentali. Volevo solo puntualizzare che nelle norme di attuazione... e ripeto solo quello che dice lo Statuto di autonomia, ovvero che la tutela delle minoranze rappresenta un interesse nazionale e che c'è anche l'Accordo di Parigi. Ma con questo non ho ancora fatto prevalere il principio che questo trattato sia sovraordinato alla Costituzione, visto che la Corte costituzionale asserisce che è invece subordinato. E questo dato di fatto non può essere modificato con legge ordinaria. Le norme di attuazione dopotutto non hanno rango costituzionale. Quindi non si

modifica alcunchè. Ciò che più che altro mi ha stupito è stato che non la proposta del Governo, ma la controproposta lasciava inalterato il fatto... So bene che sono stati consultati tre giuristi: la Provincia di Bolzano avrebbe scelto il prof. Pastori della Cattolica, la Provincia di Trento il prof. Onida e la Regione un altro ancora. Sono stati dunque interpellati tre costituzionalisti. Tuttavia posso ben immaginare cosa avrebbe detto il prof. Paladin: che non è possibile modificare il potere di indirizzo e coordinamento con semplice legge ordinaria secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha sancito che tale potere è "saldamente ancorato alla Costituzione", pur avendo il prof. Paladin affermato a un convegno svoltosi a Roma che "abbiamo inventato la facoltà di indirizzo e coordinamento non riscontrabile nella Costituzione". Tuttavia egli stesso era presente quando furono stillate quelle sentenze che ribadiscono ripetutamente il principio del "saldamente ancorata". Pertanto si può modificare unicamente con legge costituzionale ciò che è "saldamente" ancorato nella Costituzione. Infatti la Corte costituzionale in 40 sentenze emesse a seguito di ricorsi su leggi nazionali che ci riguardano e che abbiamo impugnato (e se poi andassimo a vedere sarebbero ben più di 40 le leggi con le quali lo Stato esercita la funzione di indirizzo e coordinamento, ma noi ne abbiamo impugnate solamente 40) ha detto: ebbene, queste leggi hanno effetto anche per voi, e questo pur essendoci l'Accordo di Parigi! Per questo non ci è dato di modificare il potere di indirizzo e coordinamento unicamente con legge ordinaria. E mi riferisco ora alla legge ordinaria e non alle norme di attuazione, che pure non hanno rango costituzionale.

Avevo erroneamente supposto che in queste norme di attuazione si cercasse perlomeno di attenuare il suddetto potere di coordinamento. Ma nel caso di specie ciò non è avvenuto. Si parte dal presupposto che lo Stato eserciti questa sua funzione ai sensi degli articoli 4, 5, 8 e 9 dello Statuto di autonomia che non prevede alcun potere di coordinamento (ma dove lo si è voluto interpretare) e che tuttavia non dice nemmeno che lo Stato non possa esercitarlo. Ci si guarda bene dal specificarlo. Così la funzione statale di indirizzo e coordinamento non viene in alcun modo compromessa. E vorrei ricordare ancora una cosa che non ho ancora citato poichè si tratta di una legge che pur riguardandoci non è stata da noi impugnata. Unicamente la Regione Emilia Romagna l'ha impugnata: si tratta della legge del 9 marzo 1989...)

(Unterbrechung – interruzione)

PRÄSIDENT: Ich möchte Sie nur aufmerksam machen: die Zeit für die Erläuterung ist jetzt abgelaufen. Sie haben allerdings die Möglichkeit, jetzt noch 10 Minuten für die Fraktion zu sprechen. Es würde aber bedeuten, daß Ihre Kollegen dann nicht mehr sprechen können, abgesehen von der Stimmabgabeerklärung oder der Replik.

...Sie reden ab jetzt also im Namen der Fraktion. In Ordnung.

PRESIDENTE: Vorrei solo farLe osservare che ha esaurito il tempo a sua disposizione per l'illustrazione del Voto. Lei ha comunque la possibilità di usufruire del tempo riservato al suo gruppo. Ciò significherebbe che poi non possono più parlare i suoi colleghi, a parte la dichiarazione di voto o la replica.

...Lei ora parla a nome del gruppo. Bene.

(Unterbrechung – interruzione)

BENEDIKT: ...das Gesetz vom 9. März 1989, Nr. 86: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari." Was ist da drinnen? Wie gesagt, es ist nicht von uns angefochten worden. Das war Mitte März 1989. Ich war nicht mehr im Landesausschuß. Und weiß Ihr, was da drinnen steht?

Auf europäischer Ebene ist es allgemein als "legge La Pergola" bekannt. La Pergola war damals nicht mehr Verfassungsrichter, er war im Senat, und man hat jetzt von ihm gelesen, daß er auch gegenüber der Ortsnamengebung Stellung genommen hat. Also was steht da drinnen? Die Regionen und die autonomen Provinzen können, dort wo sie ausschließliche Gesetzgebung haben, die Richtlinien der europäischen Gemeinschaft durch Gesetz im Regionalrecht übertragen. Wenn sie es nicht innerhalb einer gewissen Frist tun, dann macht der Staat jedenfalls eine sogenannte "legge comunitaria" (heute sehr gebräuchlich im Parlament, jedes Jahr gibt es eine "legge comunitaria") und diese EG-Richtlinie tritt also in Kraft. Wenn die Region das Staatsgesetz abwartet, anstatt ihr eigenes Gesetz zu machen, und wenn die Regionen in ihrer Verwaltungstätigkeit, also der Landesausschuß, nicht diese EG-Bestimmungen durchführt, ist hier im "La Pergola Gesetz" vorgesehen, daß der Ministerrat mit Beschuß beim Regierungskommissär eine Kommission einsetzen kann – bestehend aus dem Regierungskommissär, aus einem Verwaltungsrichter und aus einem Dritten, der von der Region oder Provinz vorgeschlagenen wird –, die dann bei uns anstelle der sogenannten Landesregierung die EG-Richtlinien verwaltet. Das steht drinnen und ist – wie gesagt – seit März 1989 in Kraft. Und es ist – nicht von uns – aber nur von der Region Emilia Romagna angefochten worden und der Verfassungsgerichtshof hat es im Urteil vom 27. Juli 1989 gerechtfertigt, indem er auf die Koordinierungsbefugnis Bezug genommen hat, also im Sinne der Koordinierungsbefugnis. Also eine Kommission beim Regierungskommissär, die anstelle der zuständigen, einzige verfassungsrechtlich befugten Landesregierung oder Regionalregierung, dann die EG-Bestimmungen verwaltet. Es sind ja seitdem erst jetzt wieder Urteile erschienen, die vielleicht doch bekannt sind. Wir haben zum Beispiel als Landtag das Staatsgesetz angefochten, womit bestimmt worden ist, daß wenn örtliche Streiks in den öffentlichen Diensten – und hier handelt es sich bei uns hauptsächlich um öffentliche Dienste, wo die Provinz die primäre Zuständigkeit hat, siehe z.B. Transportwesen usw. – vorkommen, dann muß der Regierungskommissär Sorge tragen, daß der öffentliche Dienst trotzdem irgendwie die notwendigen Dienste versieht; er ruft dann die Verantwortlichen und versucht zu vermitteln und sonst ordnet der Regierungskommissär an, wie dieser öffentliche Dienst trotz Streik wieder geleistet werden soll. Der Streik kann also nur ein beschränkter sein kann und dann wird eine eigene Kommission eingesetzt, die darüber wacht, ob der öffentliche Dienst wohl trotzdem das Notwendige versieht und das alles unter der Verordnungsgewalt des Regierungskommissärs. Wir haben das angefochten, indem wir gesagt haben: für diese öffentlichen Dienste hat doch die Provinz die primäre Zuständigkeit und daher muß auch die Provinz zuständig sein zu vermitteln usw. Es geht auch darum, daß gegenüber den Verantwortlichen dieser öffentlichen Dienste Disziplinarverfahren und Verwaltungsstrafen verhängt werden können. Wir haben gesagt, da muß doch für alle öffentlichen Dienste, wo die Provinz zuständig ist, anstelle des Regierungskommissärs der Präsident des Landesausschusses gerufen sein, als Schlichter bei diesen öffentlichen Streiks aufzutreten und ebenso für die dort vorgesehenen Maßnahmen, um den Dienst zu gewährleisten. Das muß von einer örtlichen, vom Landesausschuß ernannten Kommission beurteilt werden und nicht von Rom aus. Die Anfechtung ist jüngst zur Gänze abgewiesen worden, indem man gesagt hat: Aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich, daß es um die Wahrung absolut vorrangiger in der Verfassung verankerter, allgemeiner Interessen geht, welche die Ausübung von autonomen Zuständigkeiten einschränken, weil unumgängliche einheitliche Erfordernisse gegeben sind, die keine territoriale Aufgliederung gestatten. Auch die Verhängung von Verwaltungsstrafen gegen die Verantwortlichen der in die Landeszuständigkeit fallenden öffentlichen Dienste bleibt dem Staate vorbehalten. Das ist eines von diesen Urteilen. Oder das andere, wo der Verfassungsgerichtshof selber sagt: Ja, das Gesetz, das angefochten worden ist, verfügt über

einen detaillierten, analytischen und organischen Plan von Maßnahmen, um die Immunschwächekrankheit AIDS zu bekämpfen. Diese Maßnahmen bestehen wesentlich im Bau oder im Umbau von Abteilungen für ansteckende Krankheiten und Laboratorien für die Analyse, in der Aufnahme von neuem Personal im Abhalten von beruflichen Ertüchtigungskursen oder in der Verstärkung der Hausbetreuung der Drogensüchtigen und der durch Geschlechtsverkehr angesteckten Personen. Gemäß bisheriger Rechtsprechung rechtfertigt der Verfassungsgerichtshof die Einschränkung jeglicher autonomer Zuständigkeit auch durch staatliche Eingriffe im Detail mit dem in der Verfassung verankerten Recht auf Gesundheit. Das hat er erst kürzlich wiederholt. Die Modalitäten für die Verträge mit den betreuenden Körperschaften und dem Personal müssen vom Gesundheitsminister festgesetzt werden, um rechtzeitig einen einheitlichen Dienst für die gesamte nationale Gemeinschaft nach genauen Eignungserfordernissen und technischen Standards zu gewährleisten. Und falls die Regionen nicht innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes die Verteilung und den Standort der erforderlichen Bauten oder Umbauten festsetzen, greift der Minister ein. Und da hat dann der Verfassungsgerichtshof gesagt: Es wäre verfassungswidrig, wenn die Regionen nicht vorher angehört würden. Und es kann dann mit Dekret des Ministerpräsidenten nach Beschuß des Ministerrates über alle genehmigungspflichtigen Aspekte dieser Bauten entschieden werden, wenn nicht eine regionale Konferenz aller zuständigen Instanzen zu einem einstimmigen Beschuß gelangt ist. Der Minister kann dann eben Kommissäre ernennen, weil sich die Regionen nicht fristgerecht zu den Personalaufnahmen, Ertüchtigungskursen und Verstärkung der Betreuungsdienste geäußert haben. Also dies sind die jüngsten, heuer, im Jahr 1990 erflossene Urteile, wo sie selber zugeben, daß es eine penetrante Einmischung und eine "compressione" der Autonomie darstellt; trotzdem ist sie bekräftigt worden.

(...la legge n. 86 del 9 marzo 1989: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari." Che cosa dice? Come diss'io poc'anzi non fu impugnata dalla nostra Provincia. Era il marzo del 1989. Ma io non facevo già più parte della Giunta provinciale. E voi sapete di che cosa si tratta? A livello europeo è nota comunemente come "legge La Pergola". Il senatore La Pergola allora non era nemmeno più giudice costituzionale, era solo membro del Senato. Recentemente i giornali hanno riportato anche la sua presa di posizione in merito alla toponomastica. Che cosa dice la suddetta legge? Che le Regioni e le Province possono recepire le direttive della Comunità europea con legge regionale nell'ambito dell'attività amministrativa riservata alla competenza esclusiva. Se questo non dovesse avvenire entro i termini prefissati, lo Stato predispone una cosiddetta "legge comunitaria" (attualmente molto in uso in Parlamento; ne esce una quasi ogni anno) per fare applicare la rispettiva direttiva comunitaria. Se la Regione attende la legge dello Stato, invece di approvarne una propria, e se le Regioni, e quindi le Giunte, nella loro attività amministrativa non attuano le disposizioni comunitarie, allora questa legge "La Pergola" prevede che il Consiglio dei Ministri possa costituire presso il Commissariato del Governo una Commissione composta dal commissario di Governo, da un giudice amministrativo e da una terza persona designata dalla Regione o dalla Provincia, che faccia valere anche da noi, al posto della Giunta provinciale, le direttive comunitarie. Questo è quanto prevede la suddetta legge, in vigore dal marzo del 1989. Ed è stata impugnata, non da noi, ma dalla Regione Emilia Romagna e la Corte costituzionale nella sua sentenza del 27 luglio 1989 ha convalidato la legge invocando il riferimento al potere di indirizzo e coordinamento. Quindi si tratterebbe di una Commissione da insediarsi presso il Commissariato del Governo con il compito di far applicare al posto della rispettiva Giunta provinciale, unica ad esserne legittimata secondo la Costituzione, le direttive della CEE. Da allora sono state emesse altre sentenze ben note. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha impugnato ad esempio la legge statale che

in casi di sciopero degli enti pubblici – e qui si tratta principalmente di servizi pubblici per i quali la Provincia ha competenza esclusiva come nel settore dei trasporti – prevede che il Commissario del Governo provveda affinché venga garantito un minimo di servizi pubblici; egli viene autorizzato a convocare i responsabili, a cercare una mediazione o altrimenti a disporre come dovrà venire garantito il servizio malgrado lo sciopero. Lo sciopero potrà dunque solo essere limitato e verrà insediata una commissione con il compito di vigilare affinché venga assicurato il servizio indispensabile. E tutto questo sotto il potere ordinamentale del Commissario di Governo. Abbiamo impugnato questa legge, dicendo che per questi servizi pubblici la competenza esclusiva è riservata alla Provincia e che quindi spetta alla Provincia cercare una mediazione ecc. Inoltre c'è anche il fatto che i responsabili possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari e può essere loro irrogata una sanzione amministrativa. Noi abbiamo asserito che in caso di sciopero dei servizi pubblici, per i quali la Provincia ha competenza legislativa, deve essere chiamato il Presidente della Giunta e non il Commissario del Governo per cercare una mediazione, come anche per determinare i provvedimenti atti a garantire il servizio. Tutto questo dovrebbe essere deciso da una Commissione nominata dalla Giunta provinciale e non da Roma. Il ricorso è stato respinto con la motivazione che in base alla precedente giurisprudenza della Corte costituzionale risulta trattarsi nel caso di specie di interessi assolutamente prioritari ancorati nella Costituzione che limitano pertanto l'esercizio delle competenze autonome poiché sussistono quelle esigenze unitarie insusceptibili di localizzazione territoriale. Anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti dei responsabili di servizi pubblici di competenza della Provincia è riservata allo Stato. Questa è una delle sentenze. Oppure l'altra, dove la Corte costituzionale dice: la legge impugnata dispone un programma dettagliato e analitico di provvedimenti atti a combattere l'immunodeficienza acquisita. Questi provvedimenti consistono sostanzialmente nella costruzione o ristrutturazione di reparti di malattie infettive e laboratori di analisi, nell'assunzione di nuovo personale, nello svolgimento di corsi di abilitazione professionale o nel rafforzamento dell'assistenza domiciliare ai tossicodipendenti o a persone affette da Aids. Secondo la giurisprudenza attuale la Corte costituzionale giustifica la compressione di qualsiasi competenza autonoma attraverso interventi mirati dello Stato poiché questi rientrano nel diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Le modalità per gli accordi con gli enti assistenziali e con il personale dovranno essere stabilite dal Ministro alla Sanità, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un servizio unitario, secondo concrete esigenze contingenti e standard tecnici unificati. E se le Regioni non stabiliscono entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge la distribuzione e l'esatta ubicazione delle opere o ristrutturazioni necessarie, interviene il Ministro competente. In merito a questo, la Corte costituzionale ha detto che sarebbe anticonstituzionale se prima non fossero interpellate anche le Regioni. E nel caso una conferenza regionale composta da tutte le parti in causa non riuscisse a giungere ad una decisione unitaria, con decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei Ministri potranno essere decisi tutti gli aspetti vincolati ad autorizzazione, che riguardano queste costruzioni. Il Ministro potrà inoltre designare dei commissari, se le Regioni non si saranno espresse nei termini di legge in merito alle assunzioni, ai corsi di abilitazione e al rafforzamento dei servizi assistenziali. Queste dunque sono le più recenti sentenze dell'anno 1990, nelle quali si ammette anche che queste leggi costituiscono una intromissione penetrante e una compressione della nostra autonomia. Eppure sono state convalidate.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Benedikter.

Der nächste Redner ist der Abg. Brugger.

Er hat das Wort, wie gesagt, für 10 Minuten.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Brugger.
A lui la parola, per i 10 minuti previsti.

BRUGGER: Zu allererst möchte ich gegenüber dem Abg. Benedikter das Wort "kindisch" von gestern zurücknehmen und es mit dem Wort "blauäugig" ersetzen. Die Formulierung, die der Kollege Benedikter gestern vorgenommen hat, die war nämlich tatsächlich etwas sonderbar und im ersten Augenblick ist sie mir wirklich kindisch vorgekommen. Aber es ist sicher kein Ausdruck, der geziemend ist. Sie bezieht sich aber auf den Satz, der gestern gesagt worden ist: Die SVP ist für die "repubblica una ed indivisibile", weil sie für die Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis ist. Ich frage mich nur, was das mit der Debatte von gestern zum Bundesstaat zu tun gehabt hat. Gestern ist es mir nicht aufgegangen. Hätte vielleicht besser heute hier hergepaßt, aber die Aussage in dieser Form brauche ja nicht ich gelten zu lassen. Das war nur eine formelle Klarstellung auch gegenüber dem Kollegen Benedikter. Somit möchte ich das Wort "kindisch" gerne zurückgenommen wissen.

Bevor ich auf die eigentliche Thematik eingehe, noch eine Feststellung: Es wird wohl hoffentlich selbstverständlich sein, daß die Kollegin Klotz heute diesem Begehrensantrag nicht zustimmen wird, nachdem sie gestern erklärt hat, daß sie in bezug auf Italien den Staat als solchen ablehnt und somit auch über diese Dinge – sowie über die Schaffung eines Bundesstaates – nehme ich an nicht abstimmen wird. Denn etwas habe ich der Kollegin nie unterstellt, nämlich daß sie auf ihre Art und Weise sehr konsequent ist. Dann hoffe ich, daß sie es heute auch ist.

Der Begehrensantrag, eingebbracht vom Kollegen Benedikter und von mehreren unterzeichnet, ist im Prinzip eine Neuauflage dessen, was wir bereits vor ganz kurzer Zeit, vor wenigen Wochen, hier sehr ausführlich diskutiert haben. Es führt sicherlich zu weit, jetzt von vornherein die Diskussion wieder aufzunehmen. Ich habe damals auch eine schriftliche Rede hier verlesen; deshalb kann ich in bezug auf die Thematik "Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis" diesen Teil, den ich damals als vorbereitete Rede hier verlesen habe, nur wiederholen. Eines ist aber klar: der Kollege Benedikter hat aus seiner Sicht auf eine Entwicklung, auf eine Debatte, und auf eine Diskussion, Bezug genommen, die derzeit im Gange ist und die auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Nur müssen wir vielleicht auch zur Arbeit, die derzeit von seiten unserer Partei in Richtung Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis geleistet wird und auch von der 6er- und 12er-Kommission bzw. die Regierung gemacht wird, folgendes klären: Kollege Benedikter, es gibt einen sogenannten Regierungsvorschlag, das wissen wir auch. Es gibt aber keinen Vorschlag Malossini-Durnwalder. Diesen Vorschlag gibt es nicht. Es gibt einen Vorschlag eines Expertenkomitees, das über verschiedene Gremien beauftragt worden ist, das nur ein Arbeitspapier und nichts weiteres ist. Das muß vielleicht hier deshalb festgehalten werden, weil es nicht nur für die Position der Volkspartei sehr relevant ist, sondern vielleicht auch für die Position der Koalitionsparteien, die sich nicht in ein Schema hineinzwängen lassen, das zum heutigen Zeitpunkt in dieser Form nicht existiert. Das möchte ich sagen. Ich verstehe gut und es ist wahrscheinlich tatsächlich so, wie auch der Kollege Benedikter gesagt hat, daß es die einzige Form, die einzige Möglichkeit ist, die der Kollege Benedikter hat, um in dieser Diskussion als Oppositionspartei teilzunehmen. Was die Zeitung an Berichten schreibt, ist – glaube ich –: "la bozza preparata da Bolzano e Trento". Bitte, drei Leute haben gearbeitet, aber ich kann versichern – ich rede nicht für Malossini, ich rede für Durnwalder und für die Volkspartei –, daß das nicht als Vorschlag Volkspartei eingebbracht worden ist. Das möchte ich hier in aller Form betonen, weil es nicht stimmt.

Was ich hingegen richtig finde, ist, daß der Kollege Benedikter, der in der Materie sehr eingeschossen ist, hier dieses Thema wiederum zur Diskussion bringt, weil er auch

als Opposition dieses Gremium verwendet. Er kann ja unmittelbar nicht mehr an den Verhandlungen der 6er-Kommission teilnehmen. Die Überlegungen, die der Kollege Benedikter anstellt, sind ja zum Teil sehr interessant und sind zum Teil eine Beurteilung dessen, was er aus der Zeitung kennt. Ich würde sagen, auch für meine Partei, daß auch diesen Überlegungen bei der weiteren sehr schwierigen Verhandlung mit Rom ganz sicher Rechnung getragen wird. Es ist allerdings so, daß der Kollege Benedikter im Prinzip zwar zu einem Text Überlegungen anstellt, den er nicht kennt, dann aber wieder zu einer Schlußfolgerung kommt, die nicht neu ist, die wir hier ja schon diskutiert haben. Und da muß ich den Kollegen Benedikter wiederum an etwas erinnern, das er ja im Prinzip zu gut kennt und wir es nicht wiederholen bräuchten, aber ich muß es trotzdem sagen: Es ist auch in dem vom Regionalrat verabschiedeten Text des Begehrensantrages – der von einem ganz großen Teil dieses Hauses getragen wurde – nicht die Rede, daß die Durchführungsbestimmung die einzige Form ist, mit der die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates geregelt und weitestgehend abgeschafft wird. Das kann man nicht sagen, aber der Kollege Benedikter zitiert ja selber unseren Begehrensantrag. Das kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen, weil es nicht stimmt. Daß wir in der Verhandlung hier und auch in Rom – hier das erste Mal bevor es Alfons Benedikter in seinem Begehrensantrag eingebaut hatte – den Bezug zum Pariser Vertrag gemacht haben, da möchte ich schon erinnern, es war die Volkspartei, die in ihrem Begehrensantrag diesen Bezug dazugegeben hat oder von vornherein dabei hatte. Dann hat auch Kollege Benedikter seinen Begehrensantrag an diese Richtung angepaßt. Aber da gibt es eine grobe Verwechslung, – von der ich annehmen muß, daß sie willentlich ist – weil der Kollege Benedikter ein zu guter Jurist ist. Er macht also eine grobe Verwechslung, indem er sagt: international rechtlich gesehen ist es etwas anderes, wenn ich bei einem einfachen Staatsgesetz den Bezug zum internationalen Recht mache oder beim Verfassungsgesetz diesen Bezug mache. Da möchte ich dem Kollegen Benedikter schon sagen und ihn daran erinnern: wenn wir gemeinsam durchspielen, was mit einem internationalen Vertrag passiert, ist es völlig einerlei, ob der internationale Bezug bei einem Staatsgesetz oder bei einem Verfassungsgesetz angehangen wird. Die Höhe der Rechtsquelle steht ja außer Frage: mit dem Verfassungsgesetz bekomme ich die Koordinierungs- und Ausrichtungsbefugnis viel besser in den Griff, als mit einem einfachen Gesetz. Darüber diskutieren wir nicht. Das ist klar. Daß aber der Bezug zum internationalen Recht total identisch ist, beweist der Umstand, daß wenn das einfache Gesetz wie das Verfassungsgesetz aus irgendeinem Grunde einer Verfassungsprüfung nicht standhält bzw. man internationale Gremien bemüht, dann ist der Iter, der durch das einfache Staatsgesetz bis zur internationalen Instanz kommt und der Iter des Verfassungsgesetzes, das vor der internationalen Instanz angefochten wird, genau identisch. Es geht darum – und das muß klar sein –, daß die Einklagbarkeit vor einem internationalen Gerichtshof aufgrund des Bezuges zu einem internationalen Gesetz oder zu einer internationalen Verpflichtung, gegeben ist. Dieser Bezug muß im Gesetz verankert sein, egal ob es ein einfaches Staatsgesetz ist, egal ob es ein Verfassungsgesetz ist. Es braucht den Bezug, die Verankerung im Gesetz, um überhaupt international die Position vertreten zu können. Und wenn das geklärt ist, dann relativiert sich nicht die Güte der Regelung, ob einfaches Gesetz oder Verfassungsgesetz, aber es relativiert sich ganz stark dieser Unterschied, den der Kollege Benedikter irgendwie hier zwischen einer verschiedentlichen Form der Absicherung, international gesehen, ob mit einfachem Gesetz oder ob mit Verfassungsgesetz aufbauen will. Das, glaube ich, steht dann nicht mehr zur Diskussion. Für Dich geht es – wie auch für uns – um eine bestmögliche Regelung dieses Problems. Da möchte ich dem Kollegen Benedikter sagen – und ich sage es auch hier für alle Kollegen –: es wird keinen Abschluß des Paketes geben, es wird keine Streitbeilegungserklärung geben, wenn das Problem der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis nicht so gelöst wird, wie es die

Südtiroler Volkspartei vertretbar findet. Deshalb kann ich Sie ganz ordentlich beruhigen, daß auch die Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei eine mögliche Regelung der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis selbstverständlich sanktionieren wird. Somit ist die Rufe nach Schande und nach Verzicht auf jeden Fall verfrüht, denn lassen Sie uns die Zeit, Ihnen ein Vorschlag zu unterbreiten, wie wir uns die Regelung der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis vorstellen. Tun Sie nicht so, als ob die Volkspartei Vorschläge eingebracht hätte, die zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr diskutiert werden könnten, weil sie von der Volkspartei stammen. Das, glaube ich, ist hier sehr wichtig zu sagen und dann werden wir mit aller Besonnenheit und mit aller Zuversicht die Entwicklung abwarten, wenn wir überzeugt sind, daß sich in Punto Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis eine zufriedenstellende Lösung aus unserer Sicht ergibt. Ich glaube, daß auch die Frage der Durchführungsbestimmung oder des Verfassungsgesetzes ebenso wenig noch definiert ist – auch innerhalb der Verhandlung mit Rom – wie auch die Frage der internationalen Absicherung mit der Bezugnahme auf den Pariser Vertrag. Ich bin überzeugt, daß die Volkspartei sich sehr schwertun könnte, eine Regelung zu akzeptieren, in der die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis ohne irgendwelchen Bezug zum Pariser Vertrag irgendwie abgeschlossen werden sollte. Deshalb glaube ich, sollten wir das Ergebnis dieser Verhandlungen abwarten. Erst dann wird es Zeit sein, die Schlußfolgerungen zu ziehen. Die Schlußfolgerungen braucht nicht die Union für Südtirol für die ganze Region zu ziehen. Die Schlußfolgerungen werden wir alle ziehen, die Volkspartei, wie die übrigen Parteien. Deshalb bin ich der Meinung, daß zum jetzigen Zeitpunkt der Begehrensantrag nichts Neues bringt und daß somit die Position, die wir kennen, schon vor Wochen und vor Monaten im Prinzip noch dieselbe ist.

(Innanzitutto vorrei ritirare la parola "puerile" con cui ieri ho definito il collega Benedikter e sostituirla con il termine "ingenuo". La formulazione adottata ieri dal collega Benedikter, era effettivamente un po' strana e in un primo momento mi è sembrata effettivamente puerile. Sicuramente non è un appellativo confacente. Ma l'ho usato in riferimento alla frase che è stata pronunciata ieri vale a dire: "La SVP è per la Repubblica una ed indivisibile perché è per il potere di indirizzo e coordinamento." Mi chiedo soltanto cosa centrasse con il dibattito di ieri sul federalismo. Ieri non sono riuscito a capirlo. Sarebbe stata più pertinente oggi, ma non sono io a doverlo dire. Era solo un chiarimento formale anche per il collega Benedikter, quindi desidero ritirare la parola "infantile".

Prima di entrare nel merito dell'argomento, mi sia consentita ancora una considerazione: spero sia ovvio che la collega Klotz oggi non dia la sua approvazione a questo Voto, visto che ieri ha dichiarato di rifiutare lo Stato italiano come tale. Quindi suppongo non voterà nemmeno su questo argomento, come del resto non ha fatto ieri per la creazione di uno stato federale. Non ho mai rimproverato alla collega Klotz la mancanza di coerenza e quindi spero che anche oggi si comporti di conseguenza.

Il Voto presentato dal collega Benedikter e sottoscritto da altri consiglieri, in sostanza non è altro che una riedizione di quello che abbiamo già discusso poco tempo fa – alcune settimane fa – in modo peraltro molto dettagliato. Riprendere la discussione sin dall'inizio porterebbe sicuramente troppo in là. A suo tempo avevo dato lettura di una relazione scritta. Quindi in materia di potere di indirizzo e coordinamento non posso fare altro che ribadire quanto affermato con quel discorso scritto. Ma una cosa è chiara: il collega Benedikter ha fatto riferimento, dal suo punto di vista, ad una serie di sviluppi, ad una discussione, e ad un dibattito che sono ancora in corso e non sono ancora conclusi. Forse anche per chiarire meglio l'attività non della sola SVP, ma anche della Commissione dei sei e dei dodici, ovvero del governo, in materia di potere di indirizzo e coordinamento, è opportuno dire quanto segue: collega Benedikter: sappiamo anche noi che esiste

una cosiddetta proposta del governo. Ma non esiste nessuna proposta Malossini-Durnwalder. Questa proposta non esiste. C'è la proposta di una commissione di esperti, incaricata da vari organismi, che però è soltanto un documento di lavoro e nient'altro. Questa precisazione è importante, in quanto non è rilevante solamente per la posizione dell'SVP, ma anche degli altri partiti di coalizione, i quali non accettano di essere vincolati ad uno schema che a tutt'oggi non esiste in questa forma. Vorrei dirlo in tutta chiarezza. Capisco bene che forse — come ha detto lo stesso collega Benedikter — questa è effettivamente l'unica opportunità a sua disposizione per inserirsi in questa discussione quale partito di opposizione. Quello che scrive il giornale credo sia "la bozza preparata da Bolzano e Trento". Per cortesia, vi hanno lavorato tre persone, ma posso assicurare — sto parlando di Durnwalder e della SVP, non di Malossini — che non è stata presentata come proposta della SVP. Intendo sottolineare questo concetto, perché non è vero.

Invece ritengo giusto che il collega Benedikter, molto ferrato in materia, riproponga la discussione di questo argomento, in quanto ricorre anche a questo consesso per fare opposizione. Non può più partecipare direttamente alle trattative della Commissione dei sei. Una parte delle considerazioni del collega Benedikter è molto interessante, mentre un'altra parte non è che una valutazione di quanto egli ha appreso dai giornali. Direi, anche a nome del mio partito, che di queste considerazioni si terrà conto nel corso della difficile trattativa con Roma. In sostanza però il collega Benedikter esprime delle considerazioni in relazione ad un testo che egli non conosce, ma poi giunge ad una conclusione che non è nuova e che abbiamo già discusso in quest'aula. E qui devo ricordare ancora una volta al collega Benedikter una cosa che egli sa anche troppo bene e che non ci sarebbe bisogno di ripetere. Ma la devo dire ugualmente: anche nel testo del Voto approvato a larga maggioranza da questo Consiglio regionale non si dice espressamente che le norme di attuazione sono l'unico strumento con cui regolamentare e abolire il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato. Non lo si può dire, ma il collega Benedikter ha citato ugualmente il nostro Voto. Allo stato attuale delle cose non si può fare questa affermazione, perché non è vera. Vorrei ricordare che è stata la SVP a fare riferimento all'Accordo di Parigi sia nelle trattative locali — la prima volta in questo Consiglio prima che Alfonso Benedikter lo inserisse nel suo Voto — e poi in quelle in corso con Roma. E' stata la SVP che ha voluto sin dall'inizio e poi ha aggiunto nel suo Voto questo richiamo. Poi il collega Benedikter lo ha ripreso nel suo Voto. Ma fa una confusione madornale — e devo supporre che faccia apposta, in quanto è un giurista troppo preparato — quando afferma: sul piano del diritto internazionale è un'altra cosa inserire il richiamo al diritto internazionale in una legge costituzionale invece che in una legge ordinaria. Vorrei dire al collega Benedikter e ricordargli quanto segue: se esaminiamo quello che accade ad un trattato internazionale, è del tutto indifferente ancorare il riferimento al diritto internazionale in una legge ordinaria o in una legge costituzionale. La gerarchia delle norme giuridiche è fuori discussione: la legge costituzionale consente una migliore regolamentazione del potere di indirizzo e coordinamento che non la legge ordinaria. Questo non si discute. E' chiaro. Ma che il richiamo al diritto internazionale sia esattamente identico lo dimostra il fatto che se una legge ordinaria o una legge costituzionale per un qualsiasi motivo non viene dichiarata conforme alla costituzione, e si adisce un organismo internazionale, l'iter che accompagna la legge ordinaria fino all'impugnazione davanti ad una Corte di Giustizia Internazionale è esattamente identico a quello della legge costituzionale. Il punto fondamentale — e deve essere chiaro una volta per tutte — è la possibilità di adire la Corte Internazionale di Giustizia in forza del richiamo ad una legge internazionale o ad un obbligo internazionale, e che questo sia ancorato in una legge, indipendentemente dal fatto che sia ordinaria o costituzionale. C'è bisogno di questo riferimento, è necessario che sia sancito da una legge, per poter difendere le proprie posizioni sul piano internazionale. Chiarito questo punto, non è che diventi relativa la validità della regolamentazione con legge ordinaria o costituzionale. E' la differenza che il collega Benedikter vuole fare qui tra una diversa forma di garanzia sul piano del diritto internazionale con legge

ordinaria o costituzionale, ad assumere un'importanza relativa. Credo che a questo punto non valga più la pena discuterne. A te interessa – come del resto anche a noi – pervenire ad una soluzione di questo problema che sia la migliore possibile. Vorrei dire al collega Benedikter – ma non solo a lui, anche agli altri colleghi –: non ci sarà la chiusura del Pacchetto, non ci sarà la quietanza liberatoria se la questione del potere di indirizzo e coordinamento non verrà risolta in modo accettabile per la SVP. Pertanto posso tranquillizzarLa dicendo che ovviamente anche il congresso dell'SVP sanzionerà una soluzione possibile del potere di indirizzo e coordinamento. Quindi parlare di vergogna e di politica rinunziataria è comunque prematuro. Lasciateci il tempo di sottoporvi una proposta che rifletta le modalità con cui noi intendiamo regolare questa questione. Non date ad intendere che la SVP abbia avanzato delle proposte, non più discutibili allo stato attuale delle cose, proprio perché avanzate dalla SVP. Ritengo sia molto importante sottolineare questo aspetto. Noi poi attenderemo gli sviluppi con buonsenso e anche con fiducia, se saremo convinti che in materia di potere di indirizzo e coordinamento si otterrà una soluzione soddisfacente dal nostro punto di vista. Ritengo che anche la questione delle norme di attuazione o della legge costituzionale non abbia assunto un assetto definitivo – anche nelle trattative in corso con Roma – come del resto quella relativa alla garanzia internazionale con il richiamo all'Accordo di Parigi. Sono convinto che la SVP avrà delle difficoltà ad accettare una regolamentazione del potere di indirizzo e coordinamento che dovesse concludersi senza un riferimento all'Accordo di Parigi. Pertanto sono dell'avviso che sia opportuno attendere l'esito di queste trattative. E solo allora potremo trarre le dovute conclusioni. Non è l'Union für Sudtirol a doverlo fare per tutta la Regione. Saremo tutti noi, l'SVP e gli altri partiti a trarre le debite conclusioni. Quindi ritengo che allo stato attuale il Voto non introduca nulla di nuovo e che la posizione conosciuta da tutti noi sostanzialmente non sia mutata rispetto ad alcune settimane o ad alcuni mesi fa.)

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Brugger.

Jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit.

...Wollten Sie etwas sagen, Abg. Benedikter? Ja, die Replik machen Sie dann zum Schluß, aber zuerst müssen wir schauen, ob andere Wortmeldungen sind. Der Abg. Tribus meldet sich zu Wort und wer meldet sich noch zu Wort? Der Abg. Montali hat sich auch zu Wort gemeldet.

Gut, dann wünsche ich einen guten Appetit. Die Sitzung wird um 14.30 Uhr wieder aufgenommen.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Brugger.

Abbiamo ancora a disposizione 4 minuti.

...Voleva dire qualcosa, cons. Benedikter? Potrà intervenire per la replica solo alla fine. Prima bisogna vedere se qualcun altro intenda chiedere la parola. Vuole intervenire il cons. Tribus. Chi altro? Anche il cons. Montali.

Bene. Vi auguro buon appetito. La seduta riprende alle 14.30.

La seduta è tolta.

(ore 12.56)

(ore 14.38)

PRÄSIDENT: Wir beginnen mit den Arbeiten und bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Apriamo i lavori e prego procedere all'appello nominale.

(appello nominale)

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Wir fahren mit der Debatte zum Begehrensantrag über die Koordinierungsbefugnis fort, eingebracht vom Abg. Benedikter und seinen Kollegen.

Zu Wort gemeldet hat sich der Abg. Tribus. Er ist nicht da. Somit verfällt seine Wortmeldung und kommt später dran, wenn er sich meldet.

Der Abg. Montali hat das Wort.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Continuiamo la discussione del voto sul potere di coordinamento, presentato dal consigliere Benedikter e dai membri del suo gruppo.

Si è iscritto a parlare il cons. Tribus. Non è in aula. Quindi passiamo al prossimo oratore ed egli potrà avere la parola più tardi, se la chiederà.

Cons. Montali, Lei ha la parola.

MONTALI: Signor Presidente, signori colleghi, il primo minuto lo sprecherò per una considerazione di carattere pregiudiziale, facendo presente che a differenza di quanto è successo 4 mesi e mezzo fa, quando è stato discusso un disegno di legge presentato dal collega Benedikter ed altri, il documento in discussione oggi è un Voto, rivolto al Parlamento, quindi pur trattandosi di due strumenti condizionati dallo stesso Regolamento interno, sono due strumenti diversi. Se la forma fosse stata identica, sarebbe stato inammissibile questo secondo documento, non essendo trascorsi 6 mesi dalla presentazione e dalla trattazione del primo disegno di legge, poiché l'argomento è identico e regola la facoltà di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti delle regioni.

Questa premessa per poter rilevare che non sono passati i sei mesi regolamentari per affrontare lo stesso argomento, ancorché il cons. Benedikter abbia usufruito di due strumenti diversi per cercare di arrivare ad una conclusione nell'ambito regionale sullo stesso argomento.

Devo anche dire che l'altro giorno il cons. Viola, nel presentare il Voto sulla cosiddetta Italia federale, imitato dal cons. Frasnelli, aveva usato l'aggettivo "casuale" per giustificare una concomitanza di date nella presentazione di un documento che tendeva allo stesso fine. Non so se in questo caso, ma sicuramente non lo è, sia casuale la discussione sul Voto del cons. Benedikter dopo i Voti che ieri il Consiglio regionale ha espresso con votazione quasi unanime, con il nostro voto contrario e quello dello stesso gruppo del cons. Benedikter.

Signor Presidente, credo non sfugga a nessuno dei colleghi che l'espressione di voto emersa ieri da questo Consiglio ha determinato iniziative, indirizzi espressamente chiariti in quelle tre pagine che mi sono permesso di definire come una tesi di laurea sull'aggettivo "federale", perché l'argomento non siamo riusciti a capirlo, non vedo come il cons. Benedikter, mi dispiace che non sia qui, possa pensare che venga accolto oggi questo suo Voto.

Quelli che hanno votato ieri il Voto sull'indirizzo di un'Italia federale hanno fatto presente al Governo italiano, al Parlamento, che bisogna intraprendere una determinata strada, definendo le specifiche delle competenze dell'ente federalista, delle regioni intese come federazioni, per cui non capisco a cosa serva ora rivolgere un Voto al Parlamento, affinché sia disciplinata la facoltà di indirizzo e coordinamento del Governo.

Se l'espressione del Consiglio regionale di ieri dovesse realizzarsi in sede parlamentare nelle forme che sono state indicate, egregi signori non dovremmo discutere sulla

facoltà di indirizzo e coordinamento del Governo italiano, ma dovremmo stare qui a parlare di facoltà di subindirizzo e di subcoordinamento delle regioni nei confronti del Governo italiano.

Pregherei il cons. Benedikter di rendersi conto di questa grossa alternativa di carattere legislativo, istituzionale della Regione e di ritirare questo Voto, ancorché ne avrebbe il motivo per non farlo, perchè ieri non ha votato quel Voto che crea le federazioni secondo quegli indirizzi. Lo pregherei di ritirarlo proprio per questa considerazione, che è una alternativa ad una posizione di questo Consiglio regionale, di fronte al quale noi ci inchiniamo. Qui tutti si ritengono democratici, in quanto eredi di Stalin o di altri simili personaggi, mentre noi siamo considerati gli antidemocratici, ma ad un certo punto ci accorgiamo che desolatamente restiamo forse in tutto il panorama italiano gli unici modestissimi democratici.

Facoltà di indirizzo e coordinamento. Ho avuto già occasione di parlare di questa questione, ma devo convenire con una parte dell'intervento del cons. Brugger, siccome anche noi siamo sul concreto e non sulle esasperazioni ideologiche, quando precisa al cons. Benedikter, che su questo si sta già discutendo a livello governativo, con i rappresentanti del partito del SVP, con gli esponenti delle Province e con i componenti della Commissione dei 12, per cui se così stanno le cose, che senso ha oggi richiamare l'interessamento del Governo; è un discorso che si riconnette al dibattito di ieri. Ieri abbiamo impegnato tutta la giornata su un Voto, che il Parlamento non riceverà mai, ciò significa che tutti i gruppi camerale del Parlamento non lo leggeranno mai e allora dobbiamo renderci conto che si tratta solo di una tribuna pubblicitaria di determinati indirizzi, che poi gli stessi parlamentari in quella sede trasgrediranno, prendendo posizioni diverse, autonome e giustificate dal punto di vista dei partiti che rappresentano. Ecco perchè diventa ridicolo, assurdo e inutile insistere su queste tematiche.

Ho condiviso una certa tematica del cons. Brugger, che si riferisce proprio a questa facoltà di indirizzo e coordinamento, che forse trasgredendo una certa serietà dei discorsi in quest'aula ho chiamato "fico", riferendomi ad una identità attuale, viva di questa Assemblea e delle trattative tra il Sudtirolo, il Trentino e il Governo.

Siamo contrari perchè dobbiamo prendere atto che ci sono altri che in questo momento cercano di dar vita ad un qualche cosa che dovrebbe risolvere la facoltà di indirizzo e coordinamento nei confronti del nostro Statuto e siamo contrari perchè secondo la nostra concezione unitaria non ci sentiamo assolutamente di essere tartassati o vincolati nelle autonomie e nelle competenze che lo Statuto conferisce alle due Province, perchè riteniamo che ci sono problematiche nazionali dello Stato unitario, al quale ancora teniamo, signor Presidente, ancorché lei li consideri sogni romantici, rivolgendoci in tal modo un grosso elogio, a nostro parere, perchè siamo i romantici dello stato unitario. Infatti saremmo orgoglioso se tutte le parti del mondo politico italiano, gli intellettuali, gli storici, tutte le persone che hanno affrontato la storia d'Italia non per fare dei comizi di piazza, continuassero a considerare solo noi i romantici dell'unità d'Italia e dell'identità unitaria nazionale. Lei ci ha fatto un grosso elogio ieri, magari pensando di averci fatto una critica di superficialità e di banalità e la ringraziamo per quell'attributo, perchè proprio in funzione di questo nostro affettuoso legame romantico, signor Presidente, con il concetto dell'unità d'Italia che ha seguito il Risorgimento italiano, noi non siamo al Governo e non lo rappresentiamo. Solo per il fatto di difendere uno Stato così, non godendone interessi, privilegi e mafie, dovrebbe essere dimostrato un certo rispetto nei nostri confronti, anche nel rispetto del concetto di unitarietà dello Stato, dato che noi pensiamo che la facoltà di indirizzo e coordinamento lo Stato dovrebbe poterla esercitare in quelle funzioni che sono unitarie, nazionali, di interesse collettivo e non di interesse provincialistico o regionalistico. Questo è il nostro concetto.

Per cui il nostro voto contrario al Voto del cons. Benedikter mi pare derivi da

una considerazione logica, automatica, anche se la parola automatismo ha poca assonanza con i concetti ideali, politici e unitari che hanno sempre rappresentato la base assoluta del partito del quale io mi onoro e credo i miei colleghi si onorino di rappresentare.

PRÄSIDENT: Ich wollte nur noch einmal darauf aufmerksam machen, daß diese Vereinbarung, die die Gruppensprecher getroffen hatten, nur dann einen Sinn hat, wenn sie von allen eingehalten wird, weil wenn sie einfach überzogen wird, dann hat jeder Abgeordnete, der nachher spricht, das gute Recht zu sagen, jetzt hat jeder überzogen und somit beansprucht ich das gleiche Recht. In der Geschäftsordnung sind die Zeiten festgelegt wie sie festgelegt sind, aber die Fraktionsvorsitzenden haben sich dann in einer eigenen Sitzung darauf geeinigt, diese vorgesehenen Zeiten im Versuchsweg in einer Form von Vereinbarung, "Gentlemen Agreement" hat man das geheißen, auf die Hälfte zu reduzieren und das wird ja in der Regel eingehalten. Der Kollege Montali hat nur kurz überschritten. Ich wollte das nur sagen, damit das auch in Erinnerung bleibt.

Der nächste Redner ist der Abg. Tribus.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Desideravo solamente rilevare ancora una volta, che ciò che è stato concordato dai capigruppo ha senso solamente se tutti si attengono a quanto pattuito. Se tutti superano il limite stabilito per l'intervento, allora ogni oratore ha il diritto di pensare, che dato che l'hanno fatto gli altri, lo possa fare anche lui. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale è stabilita la durata degli interventi, ma i capigruppo, nel corso di in'apposita seduta, hanno concordato di ridurre alla metà la durata degli interventi, e questo in via sperimentale, una sorta di "gentlemen agreement", e fino ad ora i consiglieri si sono attenuti a tale regolamentazione. Il collega Montali ha superato lievemente il tempo a sua disposizione. Volevo solamente ricordarvi quanto concordato.

Il prossimo oratore è il cons. Tribus.
Prego, Lei ha facoltà di parola.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich habe im Gegensatz zum Kollegen Montali keine große Staatlichkeit zu verteidigen, keine Ehre und keine Würde, weshalb ich mich auf einige kurze Bemerkungen... (Unterbrechung) ...non sbagliate mai, lo so, lo so. Poi sentiremo il Tuo edotto discorso dal Tuo alto trono e ci metterai tutti in riga, lo so, ma questo non ci preoccupa. ...Appunto! Non ho problemi, a parlare in italiano, caro Taverna. Non ho proprio difficoltà, se vuoi dire questo, non ho nessun problema.

(*Unterbrechung – interruzione*)

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten den Redner aussprechen zu lassen.

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di lasciar parlare l'oratore.

(*Unterbrechung – interruzione*)

TRIBUS: Also wir haben vor nicht allzulanger Zeit, am 20. September, zu diesem Thema ausgiebig diskutiert und wir haben damals, soweit ich mich zurückerinnern kann, sei es dem, Vorschlag des Kollegen Benedikter sei es der etwas abgeschwächten Variante der Volkspartei und des PATT, wenn ich mich nicht irre, zugestimmt, wo festgelegt wird, wie auch Benedikter in

seinem heute vorgelegten Antrag erinnert, daß die zuständigen Organe vornehmlich zum Schutze der Volksgruppen im Sinne der internationalen Verpflichtungen laut Pariser Vertrag Gesetzesbestimmungen erlassen, um die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis, die Ersatzvornahme und die außerordentliche Annullierung in der Region Trentino-Südtirol sowie in den beiden Provinzen weitgehend zu beschränken oder auszuschalten. Diese Doppelzüngigkeit, die damals von seiten der Volkspartei ausgesprochen wurde, auf der einen Seite der Wunsch, man möge die Koordinierungsbefugnis ausschalten, d.h. eliminieren und somit wird die Option Benedikter offengehalten, auf der anderen Seite wird aber doch einschränkend auch die Hypothese ins Auge gefaßt, daß man die Koordinierungsbefugnis weitgehend beschränkt. Dieser Wunsch, dieser Antrag, dieses Begehr an das Parlament ist bis heute natürlich in keiner Weise erfüllt worden. Also können wir sagen, daß dieser vor 6 Monaten verabschiedete Antrag des Regionalrates keinen Erfolg gezeitigt hat, weshalb Brugger heute sagt, wir müssen Ergebnisse abwarten und dann werden wir darüber befinden können, welche Haltung wir dazu einnehmen sollen. Klar, wenn sich die Situation nicht verändert, dann könnten wir alle 6 Monate einen Antrag hier diskutieren und werden sehen, wie lange es noch dauert.

Aber Kollegen von der Volkspartei, mir scheint, daß doch eine bestimmte Nachlässigkeit von eurer Seite her besteht. Erstens wäre heute auch eine günstige Gelegenheit gegeben, werter Fraktionssprecher der Volkspartei, dieses hohe Haus zu informieren, wie dieses Abkommen oder diese Hypothese überhaupt ausschaut. Der Kollege Benedikter zitiert in seinem Antrag natürlich einen Zeitungsartikel, der sich laut Presseberichten Malossini-Durnwalder-Vorschlag nennt, Brugger dementiert und sagt, das ist nicht die Hypothese, die wir SVP ins Auge fassen, aber wir alle – und ich glaube auch die Volkspartei und die DC – wissen nicht, wie eine mögliche Lösung, die sich abzeichnen sollte oder könnte, ausschauen soll. Das weiß von uns hier niemand. Und das, glaube ich, ist ein großer Fehler. Ein großer Fehler deshalb, weil entweder glauben wir, daß wir als Regionalrat, als Landtag, ein politisches Gewicht auch auf die Waagschale in Rom werden können, um irgendwie eine Richtung zur forcieren, die wir als die richtige empfinden oder aber wir glauben nach wie vor, daß die ganze Angelegenheit ausschließlich in die Gehcimdiplomatic zurückfallen soll, wie es bisher üblich war. ...Ja, ich weiß, aber nachdem nichts weitergeht, glaube ich, wäre es vielleicht angebracht, einen Schritt weiterzugehen. Deshalb muß ich sagen, daß der gestrige Beschußantrag vielleicht doch ein Beispiel hätte sein können. Die ganze Geschichte der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis ist ja nicht eine ausschließlich Südtiroler-Angelegenheit. Es tut mir leid, daß wiederum, wie letztes Mal, über dieses fast langweilige Thema gesprochen die Abg. Brugger, Benedikter, Montali und ich gesprochen haben. Also nur Südtiroler, als sei die Angelegenheit der Koordinierungsbefugnis eine Südtiroler-Angelegenheit. Die Trentiner "se ne sbattono", sie tun so, als ginge sie das nichts an und das ist eine Tragödie. Ich glaube hingegen, daß diese Koordinierungsbefugnis nicht nur die Trentiner DC, die Sozialisten, die Liberalen, interessieren muß, sondern daß man im Zuge der gestrigen Diskussion alle Regionen mit Normal- und mit Sonderstatut in diese authentisch-demokratisch-föderalistische Kampagne einbeziehen soll. Wir dürfen nicht das Ganze als letztes Paket betrachten. Nein! Das ist ein authentisch-föderalistischer Kampf. Wir können nicht eine Umwälzung des Staates Italien in eine Bundesrepublik verlangen und danach die Gelegenheit verpassen, diese raffinierten Machtinstrumente des Staates nicht einschränken zu wollen. Aber nicht nur für uns, für ganz Italien, für alle Regionen der Republik und e wäre ein Schritt "un passo in avanti" gewesen, wenn man die Fähigkeit hätte und die Fähigkeit entwickeln könnte, aus diesem Problem die Grenzen zu sprengen und eine vereinigende und verbindende Problematik der gesamten Regionen und der gesamten Republik zu machen. Ich glaube, daß die

Präsidentenversammlungen, also die der Regionalausschüsse und auch die der Regionalräte, die sich regelmäßig treffen, auch in diese Richtung tätig sein sollten, um aus der Isolierung auszubrechen, die wir hier Gefahr laufen, auf uns zu nehmen. Denn sonst läuft man Gefahr, daß das Problem der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis tatsächlich nur zu einem Juristenstreit zwischen den bestimmt vertretbaren Thesen des Abg. Benedikter und den Zick-Zack-Läufen des Kollegen Brugger wird, der immerhin sagt: "Moment, wir werden auf alle Fälle der Beurteilung des Kollegen Benedikter Rechnung tragen, weil er ja auch vor 6 Monaten gesagt hat, wir wünschen uns ein Verfassungsgesetz". Das ist von allen gesagt worden. Und eben frage ich mich heute: "Wie komme ich zu einem Verfassungsgesetz? Wie erreiche ich, daß im Parlament eine mehr als absolute Mehrheit einem Verfassungsgesetz zustimmt?". Um das zu erreichen, müssen wir sämtliche Parlamentarier der Republik mobilisieren und nicht nur wir "drei Südtiroler Hanslen". Die lachen uns in Rom aus – und zu Recht, weil die Republik hat es ja satt, mit dieser Privilegiengesellschaft, die in Südtirol hier aufgebaut worden ist. Die wollen auch am demokratisch-autonomistisch-föderalistischen Kuchen, der hier angeboten wird, teilhaben, deshalb ist der einzige Weg der, wenn wir ein Verfassungsgesetz wollen, jener alle Regionen Italiens an diesem Strick zu ziehen, und alle Parlamentarier abklopfen, einen nach dem anderen, Partei für Partei, um sie für die Causa zu gewinnen. Ansonsten bleibt das ganze wirklich ein Problem zwischen dem Abg. Benedikter und der Volkspartei und das ist eine Tragödie, das ist kein Parteienstreit, das muß die Parteidistanzen überspringen, muß zu einer interregionalen Angelegenheit werden. Nur so können wir uns vorstellen, daß in etwa die Hypothese im Verfassungsgesetz eingehalten werden kann. Deshalb glaube ich, daß unser Appell eher an den Präsidenten des Regionalausschusses, an den Präsidenten des Regionalrates geht, daß bei ihren üblichen Kontakten mit anderen Regionen diese Gelegenheit nicht verpaßt werden, in diese Richtung zu arbeiten, daß die Regionen Italiens imstande sind, sich auch eine parlamentarische Mehrheit für eine korrekte, demokratische und nicht egoistische Lösung des Problems zu finden. Ich bedanke mich.

(Non molto tempo fa, esattamente il 20 dicembre, abbiamo discusso ampiamente su questo tema ed allora, per quanto mi possa ricordare, abbiamo approvato la proposta del collega Benedikter ed anche la variante un po' meno forte della SVP e del PATT, con cui si stabilì, come ha ricordato oggi il collega Benedikter nel suo voto, che le Autorità competenti emanano delle norme legislative prevalentemente per la tutela dei gruppi etnici ai sensi dell'Accordo internazionale di Parigi, per eliminare o limitare ampiamente il potere di indirizzo e coordinamento e, annullare l'intervento sostitutivo del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige e nelle due Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa doppia possibilità, prevista allora dalla SVP, e cioè da un lato il desiderio di eliminare il potere di coordinamento e quindi la proposta Benedikter rimane aperta, dall'altro l'ipotesi, anche se considerata limitativamente, di limitare ampiamente il potere di coordinamento. Questo desiderio, questa richiesta, questo voto al Parlamento, non è stato naturalmente attuato in nessun modo. Possiamo quindi dire che il voto approvato 6 mesi fa dal Consiglio regionale non ha avuto successo, per cui oggi il cons. Brugger dice di aspettare i risultati e poi potremo giudicare quale atteggiamento assumere. Chiaro, se la situazione non cambia, ogni sei mesi potremo discutere un voto e poi vedremo quanto durerà ancora.)

Ma colleghi della SVP, mi sembra che ci sia una certa noncuranza da parte vostra. L'odierna giornata potrebbe rappresentare una buon occasione, caro capogruppo della Volkspartei, per informare quest'Assemblea di come sarebbe questo accordo o quest'ipotesi. Il collega Benedikter cita nel suo voto un articolo di giornale che secondo la stampa si chiama la "controproposita Malossini-Durnwalder". Il collega Brugger smentisce e dice che questa non è ciò a cui mira la SVP, ma noi tutti, e credo anche la Volkspartei e la DC, non sanno quale sia la

soluzione, che si dovrebbe o potrebbe delineare. Nessuno di noi lo sa. E questo è secondo me un grave errore, perchè o crediamo che noi in veste di Consiglio regionale, di consiglio provinciale, possiamo avere un certo peso sul piatto della bilancia romana, per forzare una direzione, che noi crediamo giusta o crediamo che tutta la questione debba ridursi ad una questione segreta, com'è stato fino ad ora... Si, lo so, ma poichè niente si muove, credo che forse sarebbe opportuno fare un passo in avanti. Per questo dico anche che la mozione di ieri avrebbe potuto essere un'esempio. Tutta la questione del potere di indirizzo e coordinamento non è una questione esclusivamente sudtirolese. Mi dispiace che ancora una volta abbiano parlato di questo problema, che è quasi diventato noioso, i cons. Brugger, Benedikter, Montali ed io. Quindi solamente consiglieri sudtirolesi, come se il problema del potere di coordinamento interessasse solamente i sudtirolesi. I trentini "se ne sbattono", fanno come se la cosa non li interessasse e questo è secondo me molto grave. Credo, al contrario, che il problema del potere di coordinamento non debba interessare solamente la DC trentina, bensì anche i socialisti, i liberali e che in seguito alla discussione di ieri tutte le regioni a statuto ordinario o speciale dovranno attivarsi in quest'autentica campagna democratico-federale. Non dobbiamo considerare questa faccenda come ultimo pacchetto. No, questa è un'autentica lotta federalista. Non possiamo rivendicare la trasformazione dello Stato italiano in una Repubblica Federale e poi lasciarci sfuggire l'occasione di limitare questo raffinato strumento di potere statale. E questo non solo per noi, per tutta l'Italia, per tutte le Regioni della Repubblica. Sarebbe un passo in avanti, avendone la capacità e se questa potesse venire sviluppata, rompere i confini e di farne un'unica problematica che interesse tutte le Regioni e tutta la Repubblica. Credo che la riunione dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, che avviene regolarmente, dovrebbe permettere loro di adoperarsi anche in questo senso, per uscire dall'isolamento in cui corriamo il rischio di rinchiuderci. Altrimenti si corre veramente il rischio che il problema del potere di indirizzo e coordinamento si riduca ad una lite tra giuristi, e cioè tra le tesi sicuramente sostenibili del cons. Benedikter e le tesi non ben definite collega Brugger il quale dice: "un attimo, noi considereremo in ogni caso la valutazione del collega Benedikter, perché anche 6 mesi fa ha detto di desiderare l'emanaione di una legge costituzionale". E tutti erano d'accordo. Ed oggi mi chiedo: "Come si può arrivare ad una legge costituzionale? Come si può far sì che in Parlamento, una maggioranza assoluta, voti a favore di una legge costituzionale?". Per raggiungere questo scopo dobbiamo attivare tutti i parlamentari della Repubblica e non solo i pochi rappresentanti sudtirolesi. A Roma ci deridono - a ragione - perchè lo Stato ne ha abbastanza di tutti questi privilegi concessi ai Sudtirolesi. Anche loro vogliono spartire la torta democratico-autonomista-federalista che viene offerta, e per questo l'unica possibilità, se vogliamo una legge costituzionale, e quella che tutte le Regioni procedano congiuntamente ed inoltre chieder l'aiuto di tutti i parlamentari, uno dopo l'altro, partito dopo partito, affinché diventino sostenitori della nostra causa; Altrimenti questa questione si ridurrebbe veramente ad una disputa tra il cons. Benedikter e la Volkspartei, e sarebbe veramente grave. Non si tratta di una lite tra i partiti, questo problema deve andare al di là dei partiti e diventare una questione interregionale. Solamente in questo modo possiamo immaginare che che l'ipotesi di una legge costituzionale possa venire presa in considerazione. Per questo credo che il nostro appello vada rivolto ai Presidenti della Giunta regionale, ai Presidenti del Consiglio regionali, affinché nei contatti usuali con le altre Regioni non perdano occasione di attivarsi in questa direzione, ed affinché le regioni d'Italia siano in grado di incontrare il favore di una maggioranza parlamentare per una corretta, democratica e altruista soluzione del problema. Ringrazio i consiglieri per l'attenzione prestatami).

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Tribus.

Momentan sind keine Wortmeldungen mehr vorgemerkt. ...Abg. Benedikter,
Sie haben sich für die Replik vorgemerkt.

Frau Abg. Klotz, die Zeit für die Fraktion...

PRESIDENTE: Grazie, cons. Tribus.

Per il momento non sono previsti altri interventi. ...Cons. Benedikter, Lei è iscritto per la replica.

Cons. Klotz, il tempo a disposizione del gruppo...

KLOTZ: Ich bitte um das Wort in persönlicher Angelegenheit.

(*Chiedo la parola per fatto personale*)

PRÄSIDENT: Ja, das hat Vorzug. Bitte, Frau Abgeordnete.

PRESIDENTE: D'accordo, ha la precedenza. Prego, cons. Klotz.

KLOTZ: ...In persönlicher Angelegenheit. Ich begründe es gemäß Art. 68 und zwar betrifft es die Äußerungen des Fraktionssprechers Brugger, der mich namentlich erwähnt hat und mir antiföderalistische, antiautonomistische Gesinnung in seiner Stellungnahme unterstellt hat.

Ich bitte also um das Wort.

(*Per fatto personale ai sensi dell'art. 68 del Regolamento in relazione alle dichiarazioni del capogruppo Brugger, che mi ha citato nel suo intervento attribuendomi una mentalità antifederalista e antiautonomista.*

Quindi chiedo la parola.)

PRÄSIDENT: Bitte, Frau Abgeordnete, in aller Kürze.

PRESIDENTE: Prego, cons. Klotz, ma cerchi di essere breve.

KLOTZ: Danke! Ich wollte den Kollegen, vor allen Dingen aber Fraktionssprecher Brugger, nur klarmachen, daß das zweierlei Dinge sind, die klar auseinanderzuhalten sind. Das, was gestern abgeführt worden ist, ist ein politisches Konzept, ist eine politische Ausrichtung. Ich habe dargelegt, welche unsere Ausrichtung ist. Ihr habt gestern gezeigt, welche eure Ausrichtung ist. Etwas anderes ist aber... Ja, weil das nicht unser politisches Konzept ist, das habe ich klargemacht. Etwas anderes aber ist der tägliche Kampf um jene Bruchstücke an Autonomie, die wir verteidigen müssen, denn echter Föderalismus und echte autonomistische Gesinnung setzen voraus, daß man tagtäglich diese kleinen erreichten Stücke auch verteidigt. Ich kann nicht...

(*Grazie! Volevo soltanto chiarire ai colleghi, ma soprattutto al capogruppo Brugger, che sono due cose diverse, da distinguersi nettamente. Quello che noi abbiamo respinto ieri è un programma politico, un indirizzo politico. Io ho esposto il nostro indirizzo. Altra cosa è... Certo, perchè non è il nostro programma politico, l'ho detto chiaramente. Altra cosa è invece la lotta quotidiana per quei frammenti di autonomia, che dobbiamo difendere. Perchè il vero federalismo e la vera mentalità autonomistica presuppongono la difesa quotidiana anche di questi piccoli frammenti che abbiamo ottenuto. Io non posso...)*

(Unterbrechung – interruzione)

PRÄSIDENT: Frau Abg. Klotz, Sie haben die Möglichkeit zu sagen, Sie sind nicht dieser Meinung oder Sie sind nicht so interpretiert worden, aber Sie dürfen nicht daraus eine politische Rede halten.

Sie stellen richtig und dann ist die persönliche Angelegenheit abgeschlossen.

PRESIDENTE: Cons. Klotz, Lei può dire di non essere di questo avviso oppure che le è stata attribuita un'opinione contraria, ma non può farne un discorso politico.

Rettifichi quello che deve rettificare e il fatto personale è chiuso.

(Unterbrechung – interruzione)

KLOTZ: ...Das ist die persönliche Angelegenheit, daß er mir unterstellt, daß ich nicht föderalistisch gesinnt sei. Im Gegenteil, wenn ich echte Föderalistin bin, dann muß ich hier und heute diesen Kampf aufnehmen, damit der Zentralstaat eben kleine föderalistischen Teilstücke nicht abschafft. Wenn der Kollege Brugger das nicht versteht, dann verstehe ich seine Logik nicht. Darum geht es. Wenn wir hier nicht Autonomie verteidigen, dann können wir uns das ganze Geschwätz vom Föderalismus auf den Hut stecken, denn wenn sowieso der Zentralstaat tut, wie er will, jedes Stück Autonomie aushöhlt, dann nützen uns auch unsere schönen Willensbekundungen nicht. Das gestern von euch war eine Willensbekundung. Heute geht es um einen ganz konkreten Sachbereich, einen Kampf, den wir hier zu führen haben, den wir nicht mit Konzepten führen können.

(Questo è il fatto personale: mi attribuisce una mentalità non federalista. Al contrario, se io sono una vera federalista, devo condurre oggi e in questo Consiglio questa lotta, per far sì che lo Stato centrale non abolisca appunto i piccoli frammenti federalisti. Se il collega Brugger non lo capisce, non capisco quale sia la sua logica. Perchè questo è il punto. Se noi non difendiamo questa autonomia, allora tutti questi bei discorsi sul federalismo possiamo tenerceli, perchè se lo Stato centrale fa comunque quello che vuole e svuota tutta l'autonomia, allora non servono nemmeno le nostre belle manifestazioni di volontà. Quella di ieri era una vostra manifestazione di volontà. Oggi invece parliamo di un argomento concreto, di una lotta, che dobbiamo condurre e lei cui armi non possono essere i programmi.)

PRÄSIDENT: Danke! Damit wir uns in diesem Punkt richtig verstehen: Natürlicherweise hat jede Wortmeldung zur persönlichen Angelegenheit Vorzug, insofern ein solcher besteht und die Frau Abgeordnete hat sie richtig begründet. Es ist ihr eine Meinung zugeschrieben worden, die sie nicht teilen will. Dann allerdings verstehe ich die Richtigstellung darin, daß der Abgeordnete sagt: dem ist nicht so, die Dinge liegen anders und Schluß. Es sollte dann keine politische Ausführung und Begründung erfolgen, die eigentlich zu einem normalen Debattenbeitrag gehört. Dies nur, um uns für Zukunft zu verstehen. Das ist in Ordnung, Frau Abg. Klotz, ich wollte das nur für die Zukunft so verstanden wissen.

Als nächster hat der Abg. Rella das Wort.

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie! Per intendersi: naturalmente ogni intervento per fatto personale ha la precedenza sugli altri, se sussiste, e la cons. Klotz ha correttamente esposto in che cosa consista. Le è stata attribuita un'opinione che non condivide. In ogni caso la mia interpretazione è che in sede di rettifica il consigliere dica: non è vero, le cose non stanno così e basta. Non dovrebbe scaturire una tesi o una motivazione politica, che peraltro rientrerebbero nell'intervento vero e

proprio. Questo per intendersi anche in futuro. Va bene cons. Klotz, volevo soltanto che anche in futuro valga questa interpretazione.

Il prossimo iscritto a parlare è il cons. Rella.

Prego, consigliere.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Noi siamo intervenuti su questo argomento con un'ampia discussione del Consiglio regionale e con una conclusione che abbiamo considerato notevolmente infelice, tanto che rischiava di prospettare soluzioni non positive, rispetto al complesso dell'autonomia delle due Province autonome e della Regione. Abbiamo avuto anche occasione di intervenire all'esterno di quest'aula sul rischio di una soluzione infelice che si andava a perseguire. Allora la motivazione fu quella che ho sentito anche oggi in quest'aula e che ha un suo fondamento, rispetto alla proposta di qualche altro collega di invocare una legge costituzionale. Il ragionamento della maggioranza è assolutamente fondato e cioè in quale modo si può pervenire ad una legge costituzionale, se non abbiamo le forze politiche in grado di raggiungere una maggioranza qualificata, tale da consentire l'emanazione di una legge costituzionale, in una fase delicata come questa, in cui non è certo il regionalismo il principio più difeso in campo nazionale e a Roma?

Abbiamo avvertito ieri come si siano verificati in realtà fatti nuovi, positivi, tuttavia è fuori dubbio che una legge costituzionale, capace di rovesciare il processo ed in particolare la sentenza a cui si fa riferimento con la premessa della mozione e la legge 400 del 1988, è di difficile attuazione, per cui è difficile riuscire oggi a raggiungere quel risultato che ieri risultava impossibile.

Tuttavia credo sia importante, dal punto di vista politico, che da parte del Consiglio regionale il segnale arrivi chiaro, netto sulla volontà che la maggioranza assoluta di questo Consiglio ha nei sui principi, nelle sue dichiarazioni ufficiali e quindi è bene dibattere su questi argomenti ed anche esprimere un voto, il nostro sarà positivo, anche su una proposta che ha difficili possibilità di risultato concreto.

Questa deve essere l'espressione di volontà del Consiglio, non quella emersa nella seduta dell'anno scorso e, mi consenta il collega Brugger, non credo nemmeno che la strada possa essere quella che viene perseguita nei rapporti tra i Presidenti delle Giunte provinciali e probabilmente anche regionale e i rappresentanti del Governo, che concordano i testi non tra tecnici neutri, ma con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e del Governo. In data 23 novembre 1990, con lettera accompagnatoria del Presidente del mio Consiglio provinciale è stato consegnato un testo concordato nell'incontro tecnico del 23 novembre, che, sottoposto alla Commissione dei 12, è stato contestato — secondo me questo è un elemento di un certo rilievo — dai membri della Commissione, considerando quel tipo di proposta al di sotto del livello minimo di opportunità per la difesa della nostra ragione autonomistica.

Sono disposto ad accettare smentita, il 18 gennaio 1991, lettera prot. n. 322, firmata Pierluigi Angeli, mi è stato inviato il testo trasmesso dal Presidente Malossini, concordato nell'incontro tecnico del 23 novembre 1990.

Qual è la questione adesso? Che in questa fase, nella trattativa col Governo — ho preso nota della dichiarazione relativa alla volontà di arrivare alla definizione della norma di indirizzo e coordinamento prima di chiudere la vertenza — ho l'impressione che pur di arrivare a portare a casa qualcosa, su materie delicate come queste non si va fino in fondo nella difesa della nostra competenza e della nostra autonomia, come si dovrebbe.

Se mi consentite, richiamo un esempio non lontano, la legge sui rapporti finanziari. Noi tutti ricordiamo che mentre si concordava una certa attribuzione alle competenze

autonomistiche, su un altro tavolo, con il consenso – così ha detto il senatore Bruno Kessler nell'incontro con i Capigruppo – delle rappresentanze delle autonomie locali veniva tolta parte di quella norma che era stata inserita nella 386, relativa ai fondi di settore e ad altre competenze. In virtù di che cosa, di salvare il salvabile? In politica bisogna muoversi anche con gli strumenti che si hanno e la forza che si ha, ma su queste questioni, che sono arrivate a modificare il contenuto del Titolo VI dello Statuto, non si può scherzare ed in merito all'indirizzo e coordinamento credo sia fuori da qualunque ipotesi accettabile per l'autonomia speciale prevedere che in mancanza di norma provinciale o regionale sia il Governo a disciplinare nel dettaglio i contenuti della norma relativa alla nostra autonomia, secondo la legge di indirizzo nazionale. Nel dettaglio, il punto 2 dell'art. 4 dice esattamente questo: "Ove rilievi esigenze unitarie di coordinamento per il cui soddisfacimento lo Statuto e le norme di attuazione non prevedano appositi procedimenti, il Governo può adottare nei casi e con i limiti specificatamente previsti dalla legge 400 un apposito atto di indirizzo e coordinamento; tale atto vincola l'azione amministrativa regionale e provinciale al conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti, ferma restando l'autonomia della Regione e delle Province nella scelta degli strumenti e delle modalità organizzative".

Mi pare francamente una ipotesi che, anche se unitaria e formulata da parte della rappresentanza delle autonomie speciali di questa realtà, mi sembra un esempio gravissimo di debolezza, al punto che la Commissione dei 12 si è sentita in dovere di respingere questa ipotesi e di pretendere nel corso della seduta svolta in gennaio una modifica sostanziale di queste impostazioni.

Allora credo che sia bene che il Consiglio regionale esprima una propria posizione forte al riguardo, che non comporterà un risultato immediato, ma sicuramente è di sostegno all'azione che in ogni caso, anche in sede di norma di attuazione, deve essere definita con forza, anche se non arrivassimo alla legge costituzionale, ben sapendo che la norma di attuazione è esposta ai rischi che ormai conosciamo.

Da questo punto di vista credo che non sia giusto che queste questioni vengano definite in sede separata, alle spalle dei Consigli provinciali e regionale; una materia come questa è cuore dell'autonomia speciale, è uno dei principi fondamentali della valenza dello Statuto rispetto agli abusi governativi, deve essere materia che viene relazionata, discussa in Consiglio e assunta come orientamento dal Consiglio per i propri rappresentanti. Mi pare piuttosto rilevante il fatto che tra i membri della Commissione dei 12 e i rappresentanti degli enti Province e Regione si arrivi al punto che sono più fermi sulle posizioni i membri della Commissione.

A me pare importante invece che nei confronti anche di questi membri della Commissione, ma anche dei Presidenti della Regione e delle Province vi sia il supporto di una volontà espressa dai massimi organi, che sono i Consigli provinciali e regionale, in quanto trattasi di una materia di valenza assolutamente generale come questa.

Credo che sia bene che l'espressione di volontà del Consiglio sia per netta, chiara, per questa indicazione di aspirazione, anche se sappiamo che il risultato non potrà essere questo. Invito però con l'occasione il Presidente della Giunta regionale a voler relazionare al Consiglio, nella prossima seduta, sui contenuti della questione di cui stiamo discutendo e sul conseguente sviluppo, ritenendo insufficiente un incontro con i Capigruppo, in quanto credo sia giusto, rispetto ad una materia come questa, informare l'aula.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Rella.

Damit ist zur Zcit die Rednerliste erschöpft. Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, dann lasse ich den Präsidenten des Ausschusses und dann die Einbringer replizieren.

...Ich habe Sie nicht gesehen, Herr Abgeordneter. Es tut mir leid.
Also, der Abg. Casagrande hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie cons. Rella.

Per il momento la lista degli iscritti a parlare è esaurita. Se non vi sono altri interventi, darei la parola al Presidente per illustrare la posizione della Giunta e poi ai presentatori per la replica.

...Mi dispiace, signor consigliere, non l'avevo vista.
Ha la parola il cons. Casagrande.

CASAGRANDA: Presidente, per dire che anche noi nel 1990 abbiamo presentato una dettagliata mozione sulla gestione degli autonomisti.

La proposta di voto espressa dai consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, in merito all'abolizione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, è un'iniziativa degna di massima attenzione.

Le spinte autonomistiche e federalistiche emergenti, anche a livello nazionale ed espresse dal fenomeno delle Leghe tendono all'estendibilità di questo obiettivo di crescita democratica. In Europa, costituita da Stati, dove il federalismo è pressoché in regola, porre un'istanza regionale di concreta autonomia non è un traguardo rivoluzionario, ma un'inderogabile necessità per evitare la paralisi politico-amministrativa.

Le direttive comunitarie, infatti, costituiscono fin d'ora norme sovranazionali, direttamente applicabili dalla realtà regionale, senza la mediazione dello Stato, che ne ridurrebbe la tempestività.

La peculiarità della nostra realtà regionale e provinciale ci porta spesso su frontiere normative e di avanguardia rispetto allo Stato. Qui potrei cimentarmi in una miriade di esempi, mi basta citarne uno solo, la legge provinciale n. 45 del 1988 della Provincia di Trento sulla semplificazione e democratizzazione delle procedure amministrative, legge che, seppur con tutte le sue carenze, ha il pregio di aver anticipato di ben due anni l'analogia legge nazionale n. 241 del 1990. Anche la nuova legge sulle autonomie locali, la n. 142 del 1990, viene in ritardo rispetto all'ordinamento operativo per i comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

Il potere di indirizzo e coordinamento operato dallo Stato, per quanto ci riguarda, risulta spesso una subdola espropriazione di competenza primaria. Basta infatti ricordare le affermazioni con le quali molte leggi-quadro statali giustificano l'intervento natura di riforma economica e sociale, intromettendosi di fatto nel campo dei poteri regionali e provinciali.

In proposito è fresco il disegno di legge ministeriale, contenente disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, di riorganizzazione e gestione degli istituti autonomi per le case popolari, di concorso del risparmio privato alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale. Credo che questo sia uno dei punti cardini, a prescindere dal fatto che i problemi delle metropoli, dei ghetti periferici e del meridione non sono, almeno per quanto riguarda l'esigenza casa, presenti nella nostra realtà.

Il legislatore statale, con il citato disegno di legge, nella parte riguardante gli ACP, facendone passare la normativa come principi di riforma economico-sociale, soppianta la competenza primaria del legislatore provinciale, che si vede costretto a inseguire a ritroso modelli da tempo superati e a trasformare forse l'inefficiente Istituto trentino per l'edilizia abitativa in un'azienda baraccone.

Concludendo, desidero esprimere sul piano politico tutta la mia adesione alla proposta avanzata dai colleghi Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, auspicando che, anche da un punto di vista puramente giuridico e costituzionale, l'ipotesi di svincolare le autonomiche da potere di indirizzo e coordinamento statale nelle materie di competenza primaria risulti auspicata come previsto dall'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946.

Siamo concordi su questo Voto, abbiamo spiegato anche le nostre ragioni, che sono molto semplici e chiare, siamo convinti che su questa linea si possa accettare questo Voto, presentato dai cons. Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abgeordneter.

Nachdem sich aus den Reihen der Abgeordneten niemand mehr zu Wort meldet, gebe ich das Wort dem Präsidenten Andreolli zur Stellungnahme des Ausschusses und dann natürlich an den Einbringer Benedikter.

Herr Präsident Andreolli, bitte.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere.

Dal momento che nessun altro consigliere intende intervenire, dò la parola al Presidente della Giunta per la replica e poi naturalmente al cons. Benedikter.

Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. L'oggetto del discorso di oggi, dopo i lunghi interventi del settembre scorso, riguarda una proposta radicale dei cons. Benedikter ed altri, per dire: signori, questo problema reale si può risolvere in radice fino in fondo soltanto modificando la Costituzione e introducendo il principio che per le Regioni a Statuto speciale e questa in particolare, in forza della nostra specifica e peculiare autonomia, è necessaria una norma che sganci ogni riferimento dall'impianto nazionale, al fine di rendere possibile un indirizzo e coordinamento sulle nostre problematiche. La proposta ha il pregio della radicalità.

La maggioranza di questa Giunta e il Governo centrale è dell'idea invece che la strada percorribile, sia politicamente che nel merito, sia quella di una norma di attuazione del Governo centrale, perchè non è un mistero per nessuno che il Governo ha proposto alla Commissione dei 12 una bozza di norma d'attuazione da discutere e la procedura, non ce lo dimentichiamo, è questa. La Commissione dei 12 è un organo consultivo che esamina proposte formulate dal Governo e quindi vuol dire che c'è la volontà del Governo centrale di percorrere questa strada politica, collega Benedikter.

Su questo problema il Governo ha anche interpellato il Presidente della Giunta regionale e delle due Giunte provinciali, chiedendo loro ipotesi, proposte, tanto è vero che la Commissione, dopo la prima proposta della bozza del Governo, che ha sostanzialmente respinto, ha avuto anche la seconda ipotesi. La reazione cui si riferisce il collega Rella, all'interno della Commissione, è stata una reazione sdegnata dei rappresentanti nostri, della Provincia di Trento, di Bolzano e della Regione, nonostante il solenne impegno del Governo di esaminare anche altre ipotesi che fossero venute da questa strada, si sono rivisti recapitare lo stesso testo iniziale, dimenticando che c'erano altre proposte, questa è stata la reazione, non viceversa.

Mi rendo conto della delicatezza dell'argomento e prima del merito voglio entrare sul discorso delle procedure. Convengo che è giusto che anche quest'organo sia informato, quindi sarei contento se ci fosse prima un'audizione, come avvenuto all'interno dei Consigli provinciali, di rappresentanti a livello di Commissione, che informino in termini informali, perchè non è possibile farlo in aula, sulla situazione del dibattito in corso, stante la

rilevanza politica del problema e stante il fatto che si conviene ormai che non si può racchiudere la vertenza del pacchetto fino a quando non verrà varata la norma di attuazione.

Quindi non mi sottraggo a questo impegno, in misura in cui sono a conoscenza, di informare questo Consiglio, dopo opportuna audizione, sulle risultanze dei contatti avuti con il Governo, per capire dove si vuole arrivare e quale strada si vuole percorrere.

Veniamo al merito del discorso. Capisco che in una visione totalizzante della nostra autonomia si potrebbe immaginare — ieri abbiamo votato una mozione federalista, l'ho sottoscritta anch'io, quindi chi vi parla non ha delle remore, da questo punto vista, — uno scenario dove questa nostra autonomia è così forte da essere totalmente autonoma dal sistema nazionale, ma credo non sia giusto spingersi fino a tanto; un'opinione mia, potrà essere contrastata.

Quindi nel merito ritengo che una proposta di modifica della Costituzione per arrivare a tanto sia sbagliata. Certo va ribilanciato il discorso dei rapporti fra autonomie nostre e poteri centrali, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte costituzionale, che hanno modificato parzialmente linee precedenti, specialmente le ultime, dove si riafferma che laddove ci sono forti autonomie speciali, diverso deve essere il comportamento del Governo centrale e dei poteri centrali. Allora come deve essere questo diverso? E' un problema non secondario ed è necessario avere una norma scritta per non lasciare libera l'azione del Governo centrale sui comportamenti, che possono essere mutevoli nel tempo, legati a maggioranze diverse e legati a persone che sono nel Governo e hanno sensibilità diverse.

Quindi una norma scritta, che stabilisca procedure e metodo su come debba avvenire questo esercizio di libertà nell'esercizio della nostra autonomia, è necessaria. Ma da qui a riaffermare la tesi radicale credo che ci sia una distanza notevole, anche se qualcuno ha affermato, è una mera constatazione di fatto, che se noi aspettiamo una risposta dal nostro Parlamento oggi per una modifica della Costituzione, credo dovremmo aspettare per lungo tempo.

Ha ragione il cons. Benedikter quando dice che se è una questione di principio fino in fondo non importa se il Parlamento è sordo: "faccio alzare la mia voce, perché se sono convinto che questa è una strada giusta, molte cose sono passate sotto i ponti e una volta si credevano impossibili e poi si sono realizzate, bisogna esserne convinti fino in fondo", ma appunto in questa convinzione, pur in una concezione di uno Stato federalista che supera lo Stato unitario, sono dell'avviso che un qualche rapporto fra le autonomie, anche forte, periferiche, rispetto allo Stato centrale, ci debba pur essere, perché siamo sempre all'interno di uno Stato.

Allora mi pare che la mediazione politica sia anche coerente con questo principio, ripetutamente sancito dalla Costituzione, di questa necessità di raccordo fra il potere centrale e quello periferico.

La misura, le forme, questa è la sfida, collega Benedikter, lei ha una posizione rispettabilissima, noi ne abbiamo un'altra, credo altrettanto rispettosa delle nostre autonomie. Con ciò non vorremmo essere tacciati che siamo meno autonomisti di lei perché sosteniamo questo principio, noi vogliamo raggiungere obiettivi concreti ed è sulla base di questo ragionamento che riconfermiamo qual è la posizione della Giunta regionale su questa tematica, che porta a non condividere l'ipotesi che lei oggi ha prospettato. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident. Damit ist die Debatte abgeschlossen und ich gebe dem Einbringer das Wort zur Replik.

Abg. Benedikter, bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie signor Presidente. E' così conclusa la discussione generale. La parola al proponente per la replica.

Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte den Präsidenten des Regionalrates nur darauf aufmerksam machen, daß dieses Abkommen zwischen den Gruppensprechern eine Empfehlung war, denn sonst muß man die Geschäftsordnung ändern.

(Volevo soltanto richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio su questo accordo tra i capigruppo. Si tratta solo di una raccomandazione, altrimenti bisognerebbe modificare il Regolamento.)

(Unterbrechung – Interruzione)

PRÄSIDENT: So ist es, Herr Abg. Benedikter. Es ist eine Empfehlung mit der Auflage an den Präsidenten, die Abgeordneten daran zu erinnern.

PRESIDENTE: Ed in effetti lo è, cons. Benedikter. E' una raccomandazione ed è compito del Presidente richiamare l'attenzione dei consiglieri.

(Unterbrechung – Interruzione)

BENEDIKTER: Der Präsident des Regionalausschusses hat soeben ein grundsätzliches Ja zur Koordinierungsbefugnis abgegeben. Daß die Koordinierungsbefugnis die Vernichtung der Autonomie bedeutet, das steht fest: man braucht nur diese 40 Urteile zu lesen, auch die letzten Urteile. Aber vielleicht interessiert das den Trentinern nicht, sie sind auch mit etwas einverstanden, was keine Autonomie mehr ist, sondern eben diese reine Selbstverwaltung. Das kann ja sein. Gestern allerdings hat man Ja gesagt. Man hat gesagt: Wir brauchen einen Bundesstaat" und da hat von Euch niemand gesagt: "Ja, aber den bekommen wir nicht vom jetzigen Parlament. Das jetzige Parlament wird nie einem solchen Bundesstaat zustimmen." Man ist davon ausgegangen, daß das künftige Parlament mit vielleicht 50 bis 100 Abgeordneten der "Lega Nord" zum Beispiel, unter Umständen zustimmen wird. Davon ist man ausgegangen und nicht davon, daß das jetzige Parlament die Verfassung ändert, sei es was die Koordinierungsbefugnis betrifft, sei es was den Bundesstaat betrifft. Davon seid ihr nicht ausgegangen. Ihr glaubt nicht, daß das jetzige Parlament einem Bundesstaat zustimmt. Siegfried Brugger hat gesagt: "Es gibt keinen offiziellen Gegenvorschlag, der von der Südtiroler Volkspartei in aller Form genehmigt worden ist. Den gibt es nicht, das sind Zeitungsmeldungen." Rella hat gesagt, ihnen ist im Landtag von Seiten des Präsidenten Angeli an die Gruppensprecher mitgeteilt worden, daß es einen solchen Gegenvorschlag gibt. Präsident Andreoli spricht auch von einem offiziellen Gegenvorschlag. Ja, ich kenne mich wirklich nicht aus. Aber bitte, ich nehme Siegfried Brugger beim Wort, wenn er sagt, daß es noch keinen offiziellen Gegenvorschlag gibt und daß sich die Südtiroler Volkspartei die Sache noch gut überlegen will. Außerdem hat er gesagt: "Es ist auch so, daß man nicht unbedingt zum Schluß gelangen wird, daß die Durchführungsbestimmungen das einzige Mittel seien, das man anstrebt oder das man verlangt". Also man überlegt sich das Ganze.

Ich habe z.B. beim Verfassungsgerichtshof angefragt: Bitte sagt mir die Urteile, in denen in aller Form begründet wird – ich würde bitten, das der Siegfried auch zuhört – daß mit sogenannten Koordinierungsgesetzen oder –verordnungen die

Durchführungsbestimmungen zunichte gemacht werden können, wie tatsächlich bei einem Dutzend der Fall war. Sie haben mir dann diese drei Urteile angegeben, die Nr. 340 von 1983, dann Nr. 242 von 1989, über dieses 400er-Gesetz und Nr. 85 von 1990 über das Bodenschutzgesetz. Also dort sei ausgeführt und begründet, daß durch die Koordinierungsbefugnis auch Durchführungsbestimmungen aufgehoben werden können.

Jetzt möchte ich noch etwas sagen: Ich bin derselben Ansicht – und jeder Jurist muß da zustimmen –, daß an sich der Pariser Vertrag – so wie er mit einfaches Staatsgesetz ratifiziert worden ist –, genügen müßte, um die Koordinierungsbefugnis – wenigstens was die Provinz Bozen betrifft, die Gegenstand des Pariser Vertrages ist, – unvereinbar zu machen. Der Verfassungsgerichtshof hätte sagen müssen – man hat es ihm gesagt, ich war ja dabei –: Ja, lassen wir alle anderen Regionen Italiens beiseite, da hast Du Deine Auslegung der Verfassung, aber wenigstens was die Provinz Bozen betrifft, ist sie unvereinbar. Nein, er hat Stellung genommen und hat gesagt, der Pariser Vertrag ist untergeordnet. In der Verfassung steht es fest verankert, daß es diese Koordinierungsbefugnis geben muß. So hat er geurteilt und so hat er es in 40 Urteilen bestätigt, bis zuletzt. In keinem dieser Urteile hat sich der Minderheitenschutz als nationales Interesse ausgewirkt. Er hat gesagt, die Provinz Bozen muß gleich behandelt werden wie alle anderen autonomen Einheiten. Was ich nämlich hier vorwerfe, ist, – abgesehen davon, daß die Durchführungsbestimmungen nicht die Kraft dazu haben – daß man sagen müßte: Wenn ich die Koordinierungsbefugnis antasten möchte, dann kann sie hinsichtlich der Provinz Bozen oder der Region Trentino-Südtirol nicht ausgeübt werden, weil sie mit dem Pariser Vertrag unvereinbar ist. Das müßte drinnen stehen. Sicher, die Durchführungsbestimmungen können das nicht tun, aber es wäre wenigstens ein Ansatz, dann würde man wirklich die Frage in aller Form aufwerfen. Nicht nur der Hinweis auf den Pariser Vertrag, sondern auch die Koordinierungsbefugnis – die der Verfassungsgerichtshof in die Verfassung hineininterpretiert hat und von der 1969 weit und breit nicht die Rede war, denn sonst hätte man das Paket so nicht abgeschlossen – ist mit dem Pariser Vertrag nicht vereinbar. Daher darf sie die Regierung wenigstens gegenüber den mit dem Pariser Vertrag gedeckten autonomen Einheit nicht ausüben, wie die Amerikaner sagen. Seinerzeit – wie das Urteil Nr. 242 bekanntgegeben worden ist –, steht es in den "Dolomiten" – hat Riz darauf reagiert und gesagt: "Juristisch ist an diesem Spruch des Verfassungsgerichtshofes somit nicht mehr zu rütteln. Dazu meint SVP-Senator und Rechtsprofessor Roland Riz, der den Rekurs des Landes vor dem Verfassungsgerichtshof betrieben hatte: "Dann bleibt uns nur mehr die Anrufung des internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Aber das ist erst nach Erfüllung des Paketes möglich". Außerdem nennt Ritz "nur schöne Worte und einen schwachen Trost", was das Verfassungsgericht im selben Urteil noch als einschränkend für die staatliche Koordinierungsbefugnis ausführt. Und der gute Malossini hat in derselben Nummer, in der dieser Entwurf veröffentlicht war, am 11. Jänner, ein Interview gegeben, – und das sind auch schöne Worte: "Commentando il delicato passaggio nei rapporti con il Governo il Presidente ha osservato (Malossini): a nulla varrebbe per la provincia disporre di forte prerogativa autonomistica all'interno del sistema politico amministrativo statale, se a ciò facesse da contrappeso il potere dello stato di svuotare il contenuto, le competenze provinciali con leggi o provvedimenti amministrativi emanati sulla base di un indiscriminato potere di indirizzo e coordinamento e di coordinare la zona dell'autonomia." Wunderbar! Aber wenn das der Gegenentwurf ist – auch nur von ihm –, dann muß ich sagen, dann versteh ich nichts mehr. Es geht ja um die Rechtsprechung und der Verfassungsgerichtshof hat – wenigstens was die Rechtsordnung Italiens betrifft – das letzte Wort. Auch ich bin dieser Ansicht: Wenn Österreich heute zum Internationalen Gerichtshof ginge und sagen würde: "Ich bitte Dich, urteile, ob diese Koordinierungsbefugnis mit dem völkerrechtlich verankerten Autonomiebegriff, wie er im Pariser Vertrag steht, vereinbar ist", bin ich überzeugt – die

Amerikaner haben es auch gesagt – daß wir Recht bekämen und daß er sagen würde: "Nein, mit einem echten Autonomiebegriff ist eine solche Koordinierungsbefugnis nicht vereinbar." Aber dann dürfte Österreich nicht die sogenannte Streitbeilegungserklärung abgeben, in der drinnen steht daß alles, was mit dem Pariser Vertrag zusammenhängt, restlos erfüllt ist. Erstens. Zweitens: Das Paket wäre nicht ein Bestandteil, eine Erfüllung des Pariser Vertrages, sondern lediglich ein zusätzliches innerstaatliches Geschenk Italiens, um das friedliche Zusammenleben noch mehr zu fördern, wenn Österreich als Partner des Pariser Vertrages zugehen hätte, daß die Koordinierungsbefugnis in Ordnung ist. (Ich brauche mich nicht mit dem Art. 61 der Verfassung zu befassen).

Deswegen bin ich eben der Ansicht – und wir haben es ja im letzten Antrag geschrieben –: es braucht ein Verfassungsgesetz. Ich gehe jetzt nicht davon aus, daß zuerst der Bundesstaat kommt. Es ist klar, daß wenn der Bundesstaat käme, die bundestaatliche Verfassung selbstverständlich unvereinbar mit der Koordinierungsbefugnis ist. Ich gehe doch nicht davon aus, daß das jetzige Parlament den Bundesstaat beschließt und auch Ihr seid nicht davon ausgegangen. Ihr seid davon ausgegangen, daß durch die "legge" ein Parlament zustande kommt, das etwa in diese Richtung gehen könnte. Wenn es in die Richtung des Bundesstaates geht, dann geht es auch in die Richtung die Koordinierungsbefugnis abzuschaffen. Aber heute steht folgendes zur Debatte: Wenn Österreich heute, beim heutigen Stand der Dinge die Streitbeilegungserklärung abgibt, erklärt sich Österreich mit der Koordinierungsbefugnis einverstanden und erachtet es mit dem Pariser Vertrag als vereinbar. Das steht zur Debatte.

Die nächste Regionalratssitzung ist am 26. März, Herr Präsident des Regionalrates. Also angesichts dessen, was Siegfried Brugger als Sprecher der Südtiroler Volkspartei im Regionalrat erklärt hat, und zwar daß hier ein endgültiger Gegenvorschlag, eine endgültige Stellungnahme zu dem, was die Regierung vorgeschlagen hat, noch nicht feststeht, daß man sich das noch überlegen will, und daß man eigentlich diese Argumente auch berücksichtigen möchte, wäre ich einverstanden, daß man jetzt die Abstimmung darüber bis zur nächsten Sitzung des Regionalrates am 26. März aussetzt.

(Il Presidente della Giunta regionale ha appena dichiarato di essere sostanzialmente favorevole alla facoltà di indirizzo e coordinamento. E' assodato che questa facoltà annienta l'autonomia: basta leggere queste 40 sentenze, anche le ultime. Ma forse ai trentini non interessa, anche loro acconsentono a qualcosa che non è più autonomia vera e propria, ma una semplice autonomia amministrativa. E' probabile. Comunque ieri è stato detto "Sì". Abbiamo bisogno di uno Stato federale, ma nessuno di voi ha detto: "Ma non lo riceveremo sicuramente da questo Parlamento. Il Parlamento di oggi non darà la sua adesione ad uno Stato federale." E' stato supposto che forse sarà il Parlamento di domani, con 50 o 100 deputati della "Lega Nord" a dare la sua approvazione. Questa è stata la supposizione e non che l'attuale Parlamento potrebbe rivedere la Costituzione sia in relazione alla facoltà di indirizzo e coordinamento che alla creazione di uno Stato federale. Non avete fatto questa supposizione. Voi non credete che l'attuale Parlamento dia la sua approvazione ad uno Stato federale. Siegfried Brugger ha dichiarato: "Non esiste nessuna controproposta ufficiale che sia stata approvata in toto dalla Südtiroler Volkspartei. Non esiste, sono solo notizie diffuse dalla stampa." Rella ha affermato che in Consiglio provinciale a Trento il Presidente Angeli ha informato i capigruppo dell'esistenza di questa controproposta. Anche il Presidente Andreolli parla di una controproposta ufficiale. A questo punto non ci capisco più niente. Ma prendo in parola Siegfried Brugger, quando afferma che non esiste una controproposta ufficiale e che la SVP intende ancora approfondire bene tutta la questione. Inoltre ha anche sottolineato che non bisogna per forza di cose concludere che le norme di attuazione rappresentano l'unico strumento richiesto o al quale aspiriamo." In sostanza si vuole approfondire ancora tutta la materia.

Io ho interpellato direttamente la Corte Costituzionale chiedendo che mi indicasse le sentenze in cui vengono addotte le motivazioni – desidererei che anche il collega Brugger mi ascoltasse – per cui si possono appunto soppiantare le norme di attuazione con le cosiddette leggi o regolamenti di coordinamento, come è successo in circa 12 casi. Mi ha così indicato queste tre sentenze: la n. 340 del 1983, la 242 del 1989 relativa a questa legge n. 400, ed infine la n. 85 del 1990 relativa alla legge sulla tutela del suolo. Quindi in queste sentenze si spiega e si motiva che con la facoltà di indirizzo e coordinamento si possono soppiantare le norme di attuazione.

Vorrei dire un'altra cosa: Anch'io sono dell'avviso – e qui tutti i giuristi devono essere concordi – che il Trattato di Parigi in sè e per sè – come ratificato con legge ordinaria dallo Stato italiano – dovrebbe essere sufficiente a far sì che la facoltà di indirizzo e coordinamento sia inammissibile, quantomeno in Provincia di Bolzano, che è oggetto di questo Trattato. La Corte Costituzionale avrebbe dovuto dire – ed è stato detto in mia presenza – "Lasciamo da parte tutte le altre regioni d'Italia, questa è la tua interpretazione della Costituzione, ma è incompatibile con la Provincia di Bolzano". Invece ha preso posizione dicendo che il Trattato di Parigi è subordinato alla Costituzione. Nella Costituzione è sancito che questa facoltà di indirizzo e coordinamento debba esistere. Questa è la giurisprudenza costituzionale, confermata fino ad oggi in 40 sentenze. In nessuna di queste sentenze la tutela delle minoranze si è rivelata di interesse nazionale. La Corte ha detto che la Provincia di Bolzano deve essere trattata come tutte le altre entità autonome. Quello che sto contestando – indipendentemente dal fatto che le norme di attuazione non ne hanno l'efficacia – è che bisognerebbe dire: Se intendiamo intaccare la facoltà di indirizzo e coordinamento, allora questa facoltà non può essere esercitata nei confronti della Provincia di Bolzano o della Regione Trentino-Alto Adige, perchè è incompatibile con l'Accordo di Parigi. Questo è quanto dovrebbe essere previsto. Certamente le norme di attuazione non lo possono fare, ma sarebbe pur sempre un inizio, poi si potrebbe sollevare la questione in tutta la sua portata. Non solo il richiamo all'Accordo di Parigi, ma anche la facoltà di indirizzo e coordinamento – che la Corte ha interpretato come conforme alla Costituzione – e di cui non si era mai parlato prima del 1969, perchè altrimenti il Pacchetto non sarebbe stato quello di oggi – è incompatibile con l'Accordo di Parigi. Pertanto il Governo non può esercitarla quantomeno nei confronti delle entità autonome sancite dall'Accordo di Parigi, come dicono gli americani. A suo tempo, quando venne pubblicata la sentenza n. 242 il senatore Riz ha commentato dicendo – cito dal "Dolomiten" – "Sul piano giuridico questa sentenza della Corte Costituzionale non è più modificabile". Riz, Senatore dell'SVP e docente di diritto che ha curato il ricorso alla Corte Costituzionale aggiunge: "Non ci resta che adire la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Ma questo sarà possibile soltanto dopo la chiusura del pacchetto." Ritz definisce quello che la Corte sostiene limitativo della facoltà di indirizzo e coordinamento statale "soltanto belle parole e una magra consolazione". E il buon Malossini nello stesso numero dell'11 gennaio in cui era pubblicata questa proposta ha rilasciato un'intervista, e anche qui sono riportate belle parole: "Commentando il delicato passaggio nei rapporti con il Governo il Presidente ha osservato (Malossini): a nulla varrebbe per la provincia disporre di forte prerogativa autonomistica all'interno del sistema politico amministrativo statale, se a ciò facesse da contrappeso il potere dello stato di svuotare il contenuto, le competenze provinciali con leggi o provvedimenti amministrativi emanati sulla base di un indiscriminato potere di indirizzo e coordinamento e di coordinare la zona dell'autonomia." Meraviglioso! Ma se questa è la controproposta – anche se solo sua – allora devo dire di non capirci più niente. Siamo parlando di giurisprudenza e quantomeno nello stato italiano è la Corte Costituzionale ad avere l'ultima parola. Anch'io sono dell'avviso che se oggi l'Austria adisse la Corte Internazionale di Giustizia e dicesse: "Per cortesia, giudicate voi se la facoltà di indirizzo e coordinamento è compatibile con il concetto di autonomia ancorato nel diritto internazionale", sono convinto che ci darebbe ragione – come del resto hanno detto anche gli americani. La Corte Internazionale di Giustizia direbbe "No, una facoltà

di indirizzo e coordinamento di questo tipo è incompatibile con il vero concetto di autonomia." Per prima cosa l'Austria non potrebbe più rilasciare la quietanza liberatoria, nella quale si dice che tutti gli adempimenti connessi all'Accordo di Parigi sono stati integralmente compiuti. In secondo luogo se il Pacchetto non fosse un elemento, un adempimento dell'Accordo di Parigi, ma semplicemente un ulteriore riconoscimento, una concessione del governo italiano per promuovere ancor meglio la convivenza pacifica, l'Austria, quale firmataria dell'Accordo di Parigi, ammetterebbe che la facoltà di indirizzo e coordinamento è regolare. (Non c'è bisogno che mi dilunghi ulteriormente commentando l'Art. 61 della Costituzione.)

Quindi sono dell'avviso – e l'abbiamo anche scritto nel secondo Voto – che c'è bisogno di una legge costituzionale. Non parto dal presupposto che prima debba essere sancito lo stato federale. E' chiaro che se ci fosse lo Stato federale, la costituzione federale verrebbe ad essere incompatibile con la facoltà di indirizzo e coordinamento. Comunque non parto dal presupposto che il Parlamento attuale decida per lo stato federale. E nemmeno voi lo avete fatto. Voi avete supposto che attraverso le "Leghe" si arriverà alla formazione di un Parlamento che potrebbe muoversi in questa direzione e se fosse così, si potrebbe arrivare anche all'abolizione della facoltà di indirizzo e coordinamento. Oggi però stiamo discutendo di ben altro, vale a dire: se oggi, allo stato attuale delle cose, l'Austria rilascia la quietanza liberatoria, allora si dichiara favorevole alla facoltà di indirizzo e coordinamento e la ritiene compatibile con l'Accordo di Parigi. Questo è il punto che stiamo discutendo.

Signor Presidente, la prossima seduta di Consiglio è prevista per il 26 marzo. Alla luce delle dichiarazioni che Siegfried Brugger ha reso in quest'aula, in base alle quali non esiste nessuna controproposta definitiva, nessuna presa di posizione definitiva sulla proposta governativa, e si vuole approfondire ancora il tutto, aggiungendo che bisognerebbe effettivamente considerare anche questi elementi, sarei d'accordo se si sospendesse la votazione fino alla prossima seduta di Consiglio del 26 marzo.)

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, Sie stellen damit den Antrag, es auszusetzen, weil den Antrag hat ja keiner gestellt. Der Abg. Brugger hat Sie als Antragsteller darum ersucht, aber an das Präsidium gerichtet ist kein Antrag gestellt worden. Aber ich kann es ruhig so interpretieren.

Abg. Benedikter, Sie wünschen, um es ganz deutlich zu sagen, daß das Präsidium die Behandlung bzw. die Abstimmung, weil behandelt ist schon geworden, des Begehrensantrages aussetzt, um in Anbetracht der Geschehnisse bei der nächsten Sitzung oder wann Sie es als opportun erachten, darüber zu beschließen. Ist das richtig so?

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, è Lei a chiedere la sospensione, perchè nessuno l'ha chiesta. Il cons. Brugger Le ha formulato questa richiesta, che però non è stata fatta all'Ufficio di Presidenza. Questa è la mia interpretazione.

Cons. Benedikter, per essere chiari: Lei vorrebbe che l'Ufficio di Presidenza sospendesse la votazione, visto che la trattazione è già stata fatta, in modo che, in considerazione degli ultimi sviluppi, si decida alla prossima seduta oppure quando Lei lo riterrà opportuno: Ho capito bene?

BENEDIKTTER: Ich nehme das, was Siegfried Brugger gesagt hat, was ich gehört habe, zur Kenntnis, ich nehme ihn beim Wort, daß die Südtiroler Volkspartei sich das noch gründlich überlegen will und diesen Argumenten Rechnung tragen will und bin daher einverstanden, daß die Abstimmung verschoben wird.

(Prendo atto delle dichiarazioni di Siegfried Brugger, e prendo anche in parola il

fatto che la SVP voglia approfondire ancora il tutto, tenendo conto anche di questi elementi. Pertanto sono d'accordo sulla sospensione della votazione.)

PRÄSIDENT: Ja, wenn Sie aber mit Dr. Brugger etwas ausmachen, dann ist das noch lange kein Antrag an das Präsidium. Irgend jemand muß das beantragen.

...Moment bitte, der Abg. Benedikter hat noch das Wort. Fertig?

Also es ist klar: Wenn der Kollege Brugger zu Ihnen, Abg. Benedikter, sagt, er wünscht, daß sie das aussetzen, dann ist das in Ordnung, wenn Sie mit ihm einverstanden sind. Aber jemand muß an das Präsidium den Antrag stellen.

PRESIDENTE: Va bene, ma se Lei concorda qualcosa con il dott. Brugger, ciò non implica una richiesta alla Presidenza. Qualcuno deve farla.

...Un attimo, per cortesia. Il cons. Benedikter ha ancora la parola. Ha concluso?

Dunque, cons. Benedikter, se il collega Brugger Le chiede la sospensione, va bene se Lei è d'accordo. Ma qualcuno deve fare la richiesta formale all'Ufficio di Presidenza.

BENEDIKTER: Also ich beantrage das Aussetzen dieser Abstimmung, um der Volkspartei die Gelegenheit zu geben, noch einmal, auch in Sinne dessen, was hier vorgebracht worden ist, zu überlegen.

(Allora chiedo la sospensione della votazione per consentire alla SVP di approfondire ancora la questione, anche in considerazione di quello che è stato dichiarato in aula.)

PRÄSIDENT: ...Wozu, Abg. Montali?

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: A che proposito, cons. Montali?

Prego, consigliere.

MONTALI: Durante il mio intervento ho espresso la motivazione per cui riteniamo questo Voto fuori dal tempo e assurdo, essendo già in corso a livello parlamentare delle trattative dirette a risolvere questa problematica. Quindi mi sono permesso di chiedere al cons. Benedikter di ritirare questo Voto.

Non ha senso sospendere la votazione su questo documento, per verificare cosa succederà tra un mese, è ridicolo e non è serio.

PRÄSIDENT: Abg. Montali – und dies gilt jetzt auch für die zukünftigen Wortmeldungen: das Verfügungsrecht über den zur Diskussion stehenden Begehrensantrag hat der Einbringer. Also Sie können ihm politisch nahelegen was Sie wollen, Sie können ihm sagen, er soll das zurückziehen oder nicht verschieben, Ja oder Nein, das ist eine politische Empfehlung. Aber das rechtliche Verfügungsrecht hat ausschließlich der Abg. Benedikter als Ersteinbringer des Antrages. Er hat das Präsidium ersucht, die Abstimmung auszusetzen und das Präsidium hat in solchen Fällen immer solchen Anträgen stattgegeben.

...Wozu Abg. Rella? Zum Fortgang der Arbeiten, nicht zum Antrag bitte.
Bitte, Abg. Rella.

PRESIDENTE: Cons. Montali, e questo vale anche per i prossimi interventi: è il presentatore che ha diritto di decidere sul Voto. Quindi Lei può raccomandargli quello che vuole, può dirgli

di ritirarlo o di non sospenderlo. E' un consiglio che Lei da. Ma è il cons. Benedikter, quale primo presentatore a decidere cosa fare. Il cons. Benedikter ha chiesto all'Ufficio di Presidenza di sospendere la votazione e l'Ufficio di Presidenza ha l'obbligo di accogliere questa richiesta.

...Su che cosa, cons. Rella? Può intervenire sull'ordine dei lavori, ma non sulla richiesta.

Prego, cons. Rella.

RELLA: Lei sa che qualunque iniziativa in discussione può essere ritirata dal proponente, ma un altro consigliere può decidere di farla propria, quindi la prego di non considerare questione privata del SVP e del cons. Benedikter questa questione.

Ritengo che la discussione sia importante, mi paiono importanti tutte le motivazioni espresse in quest'aula, anche quelle del Presidente della Giunta, per cui, prima di riportare in aula questo Voto per sottoporlo al parere del Consiglio, chiedo che si arrivi a quell'audizione di cui il Presidente ha convenuto sull'opportunità, al fine di poter prendere posizione in merito a questa questione, anche alla luce delle informazioni pervenute da parte dei rappresentanti della Commissione dei 12 e dei Presidenti delle Giunte.

Sostengo l'opportunità di un momento informativo, di confronto prima della definizione della questione, anche se fosse all'interno della Commissione dei 12, in quanto ritengo che la questione sia portatrice di elementi di grande rilievo.

Signor Presidente del Consiglio, lei ha sentito quante diverse informazioni e letture sono state date sui documenti e sui vari passaggi della vicenda, quindi formalmente chiedo si tenga questa audizione, in ogni caso nel merito della questione chiedo al Presidente di confermare l'impegno corrispondente alla convinzione che lui ha già espresso.

PRÄSIDENT: Ich wiederhole, was ich sehr klar gesagt habe und um es deutlich zu machen, sage ich dem Abg. Rella, daß es natürlicherweise verschiedene Formen von Anträgen gibt, daß das Verfügungrecht über diesen Antrag dem Abg. Benedikter zusteht.

Während Gesetzentwürfe, die durch die Gesetzgebungskommission genehmigt worden sind, in dem Moment, daß sie als Gesetzentwürfe der Kommission in die Aula kommen, Entwürfe des Regionalrates sind, weil sie von der Kommission mit Abstimmung und in der Vorlage der Kommission in die Aula kommen, ist das bei Begehrensanträgen und BeschlusSANträgen nicht der Fall. Anders wäre es auch bei Gesetzentwürfen, die von Rom zurückkommen. Das wären also Anträge, die der Regionalrat schon einmal gefaßt hat. Wir haben in solchen Fällen immer dem Antragsteller die Möglichkeit gegeben, eine Bedenkpause einzuschalten und diesem Antrag vom Abg. Benedikter wird deshalb stattgegeben.

PRESIDENTE: Ripeto ciò che ho già detto e per essere più chiaro dico al cons. Rella che è vero che ci sono diverse forme di richieste, ma che il diritto di disporre di questo voto spetta al cons. Benedikter.

Mentre i disegni di legge che vengono approvati dalla Commissione legislativa, nel momento in cui arrivano in aula come disegni di legge della commissione, diventano disegni di legge del Consiglio regionale, essendo stati approvati in sede di commissione ed arrivando in aula come un elaborato della Commissione, questo non vale per i voti e per le mozioni. Diverso sarebbe per i disegni di legge, che vengono respinti da Roma; in questo caso si tratterebbe di mozioni, che sono già state elaborate dal Consiglio regionale. In simili casi abbiamo sempre dato al presentatore la possibilità di usufruire di una piccola pausa per riflettere sul da farsi e per questo viene accolta la richiesta del cons. Benedikter.

PRÄSIDENT: Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung übergehen, hat mich der Abg. Betta gebeten, eine kurze Unterbrechung von 10 Minuten einzubauen.

Möchten Sie dies bitte begründen?

Bitte, Abg. Betta.

PRESIDENTE: Prima di passare al prossimo punto dell'ordine del giorno, il cons. Betta mi ha pregato di inserire una breve pausa di 10 minuti.

Desidera motivare questa richiesta?

Prego cons. Betta, a Lei la parola.

BETTA: Grazie, signor Presidente. Siccome lei questa mattina ci ha informato che in un successivo punto dell'ordine del giorno è inserita la nomina di due rappresentanti delle minoranze politiche per il Comitato di controllo per l'assegnazione di contributi a favore delle popolazioni della Repubblica della Romania e della Repubblica del Libano, chiedo al Presidente del Consiglio di concedere 10 minuti alle minoranze, onde poter verificare se sussiste la possibilità di accordarsi velocemente sui nominativi, altrimenti rinvieremo questo punto alla settimana prossima.

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist für 10 Minuten unterbrochen.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa per 10 minuti.

(ore 16.05)

(ore 16.23)

PRÄSIDENT: Wir können die Arbeiten wieder aufnehmen.

Zu Wort gemeldet hat sich der Abg. Betta.

Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Possiamo preseguire i lavori.

Il cons. Betta si è iscritto a parlare.

Prego, Lei ha facoltà di parola.

BETTA: Signor Presidente, la sospensione è stata utile, in quanto all'interno delle minoranze si è trovato un accordo e mi permetto di segnalarle subito i due nominativi, pur rilevando l'assenza dei rappresentanti di un gruppo consiliare, siccome la riunione è stata svolta durante i lavori del Consiglio, credo siamo perfettamente a posto.

I nominativi proposti dalle minoranze all'unanimità sono quelli della collega Eva Klotz e del cons. Claudio Taverna.

Quindi la Presidenza è a conoscenza dei due nominativi espressi dalle minoranze.

PRÄSIDENT: Ich danke Herrn Abg. Betta für diese Mitteilung und versichere Ihnen, daß das Präsidium des Regionalrates die Namensvorschläge Eva Klotz und Claudio Taverna dem Ausschuß im Sinne des Gesetzes vom 22. Jänner 1991, Nr. 2, melden werden und somit der Ernennung nichts mehr entgegensteht. Ich danke Ihnen, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Ringrazio il cons. Betta per questa comunicazione e gli assicuro che la Presidenza del Consiglio regionale comunicherà alla Giunta i nominativi, Eva Klotz e Claudio Taverna, ai sensi della legge del 22 gennaio 1991, Nr.2 e quindi non ci saranno più ostacoli alla loro nomina quali rappresentanti delle minoranze. La ringrazio, signor consigliere.

PRÄSIDENT: Damit setzen wir unsere Arbeiten im Sinne der Tagesordnung fort.

...Der Abg. Taverna möchte sich zu Wort melden?

Bitte, Herr Abg. Taverna, zum Fortgang der Arbeiten.

PRESIDENTE: Continuiamo i lavori seguendo l'ordine dei punti posti all'ordine del giorno.

...Il cons. Taverna desidera intervenire?

Prego, cons. Taverna, Lei può parlare sull'ordine dei lavori.

TAVERNA: Non sono per nulla d'accordo sulla interpretazione che ha voluto dare al Regolamento e quindi al modo di procedere dei lavori di questa Assemblea e soprattutto sulla risposta fornita al collega Benedikter, il quale, in relazione al dibattito che si è sviluppato sul Voto n. 32, ha inteso chiedere la sospensione, che non è prevista dal Regolamento, in quanto l'art. 76 esplicitamente recita: "Una proposta qualsiasi o un emendamento possono essere ritirati dallo stesso proponente, esponendone, se crede le ragioni.

In tal caso un altro Consigliere può far propria detta proposta o detto emendamento."

Il successivo art. 77 – la norma deve essere letta in modo coordinato – al quarto comma recita: "Dopo la chiusura della discussione, dichiarata in base alle norme precedenti, può essere accordata la parola sul modo di porre la questione o per ritirare la proposta o l'emendamento su cui il Consiglio è chiamato a pronunziarsi."

Nel momento in cui il relatore stava sviluppando la propria relazione agli intervenuti succeduti nel corso del dibattito, noi ci troviamo in questa fase, signor Presidente, e allora a questo proposito la risposta la troviamo negli artt. 76 e 77, per cui non può valere qualsiasi prassi consolidata, perché le prassi consolidate hanno effetto soltanto in assenza di specifiche norme, ma nel momento in cui la norma è presente ed è chiara, evidentemente non ci si può rifugiare nell'artificio della prassi consolidata, che tra l'altro contraddice una norma scritta. In tal senso è evidente che la contraddizione è molto chiara e nel caso si dovesse affrontare soltanto la contraddizione la cosa sarebbe di poco conto, ma se questa determina una violazione del Regolamento è evidente che assume un significato diverso e quindi deve essere rettificata.

Non solo, ma anche dal punto di vista logico noi ci troviamo in una fase nella quale non si chiede la sospensione della votazione, perché la questione della votazione è seguente alle altre fasi che riguardano la discussione e tra queste fasi ve ne è una fondamentale, che consente ad ogni gruppo di poter, al termine della discussione, intervenire e fare la propria dichiarazione di voto. Anche perché, signor Presidente, che senso avrebbe votare o non votare un documento in attesa che nel frattempo si verifichino delle condizioni diverse, rispetto al tema presentato all'attenzione del Consiglio regionale e poi non consentire la riapertura del dibattito, perché nel frattempo le condizioni di partenza sono modificate per effetto della modifica della impostazione originaria.

Quindi ci troviamo di fronte non solo ad una palese contraddizione, non solo ad un arbitrio ed una prevaricazione per quanto riguarda il rispetto del Regolamento, ma ci troveremo di fronte successivamente al diritto di poter intervenire su un Voto, la cui discussione

generale si è già conclusa, mentre saranno cambiate le condizioni oggettive e soggettive sulle quali il Voto è stato presentato e si è sviluppata la discussione.

Ecco perchè, signor Presidente, insisto nel ritenere che a questo punto il relatore ha una sola possibilità, quella di ritirare il Voto, mentre chiunque dei consiglieri presenti ha la possibilità di riprendere questo Voto e di continuare la discussione, nell'eventualità di voler arrivare questa sera alla votazione.

PRÄSIDENT: ...Abg. Meraner, zum Fortgang der Arbeiten, bitte. Ich möchte dann auch antworten.

PRESIDENTE: ..Cons. Meraner, Prego, Lei può intervenire sull'ordine dei lavori.

MERANER: Ganz kurz, Herr Präsident, zum Fortgang der Arbeiten. Ich kann mich den Ausführungen des Kollegen Taverna in keiner Weise anschließen, denn es ist nun mal eine konsolidierte Praxis, daß jedes Mal und in jeder Phase, wenn der Erstunterzeichner eines Beschußantrages die Aussetzung verlangt hat, diesem ausnahmslos stattgegeben wurde, wie ich mich informiert habe. Und was konsolidierte Praxis in einem demokratischen Parlament bedeutet, das sollte eigentlich auch der Kollege Taverna wissen. Wenn eine konsolidierte Praxis einmal da ist, dann brauche ich nicht die Paragraphen und Artikel in der Geschäftsordnung zu suchen, sondern diese ist einfach so lange anzuwenden, bis sie nicht explizite durch eine Neuregelung der Geschäftsordnung abgeschafft wird. Danke schön!

(Signor Presidente desidero intervenire brevemente sul ordine dei lavori. Non condivido assolutamente le affermazioni del cons. Taverna, poichè ormai è una prassi consolidata, che ogni volta ed in ogni fase, quando il primo firmatario ha chiesto la sospensione di una mozione, questa gli sia stata concessa senza eccezioni, come io stesso ho avuto modo di apprendere. E cosa significhi la prassi consolidata in un Parlamento democratico, questo lo dovrebbe sapere anche il cons. Taverna. Se una prassi consolidata è in uso, non c'è bisogno di consultare commi ed articoli dell'ordine del giorno, bisogna invece applicarla finchè commi ed articoli non verranno aboliti attraverso con nuovo Regolamento interno. Grazie per la cortese attenzione).

PRÄSIDENT: Ich glaube, wir können die ganze Diskussion diesbezüglich jetzt abschließen. Ich habe mitgeteilt, daß bisher jedem Antrag auf Vertagung stattgegeben worden ist. Es steht nichts Gegenteiliges in der Geschäftsordnung und somit gilt die konsolidierte Praxis und bei diesem Standpunkt bleibe ich auch, wobei ich natürlicherweise jedem Abgeordneten das Recht einräume, einen anderen Standpunkt einzunehmen.

Ich möchte dem Abg. Taverna noch folgendes sagen: Sollte bei der nächsten Diskussion, also bei der Fortsetzung der Diskussion, der Antrag so bleiben, wie er ist, dann darf die Diskussion natürlicherweise nicht neu eröffnet werden, sondern jeder hat noch das Recht, innerhalb der vorgesehenen Zeit 15 Minuten seine Stimmabgabeerklärung abzugeben. Sollte hingegen im Sinne des Art. 116 ein Abänderungsantrag vorliegen, der nur vom Einbringer selber stammen kann oder vom Einbringer genehmigt werden muß, dann wird über diese Abänderungsanträge eine Debatte eröffnet, wobei jede Regionalratsfraktion 10 Minuten sprechen kann. Also auch dieser Fall ist vorgesehen. Somit, Herr Kollege Taverna, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Entweder der Antrag bleibt gleich, dann gibt es die Stimmabgabeerklärungen oder der Antrag wird geändert, dann gibt es zusätzlich noch diese Möglichkeit, über den Abänderungsantrag für jede Fraktion 10 Minuten zu reden. Damit können wir diesen Punkt abschließen.

PRESIDENTE: Credo che possiamo chiudere la discussione in merito. Ho comunicato che fino ad ora ogni richiesta di rinvio è sempre stata accettata. Nel Regolamento interno non sta scritto il contrario e quindi vige la prassi consolidata; rimango di quest'opinione e concedo naturalmente al consigliere il diritto di avere un altro punto di vista.

Desidero dire al cons. Taverna il seguente: nel caso in cui nella prossima discussione, quindi nel proseguimento della discussione, la mozione dovesse rimanere invariata, la discussione allora non verrà riaperta. Ognuno ha il diritto di dare la propria dichiarazione di voto della durata massima di 15 minuti. Se, secondo l'art. 116 del Regolamento, viene presentato un emendamento che può essere accettato solo dai firmatari, allora si apre la discussione ed ogni gruppo consiliare ha a disposizione un tempo non superiore a dieci minuti; questo caso è espressamente previsto dal Regolamento. Quindi, cons. Taverna, Lei non deve preoccuparsi. O la mozione rimane invariata, ed allora possono essere ammessi gli interventi per dichiarazione di voto, o la mozione viene emendata ed allora sussiste la possibilità di intervenire sull'emendamento per un tempo non superiore a dieci minuti. A questo punto credo che tutto sia chiaro.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, der lautet: **Gesetzentwurf Nr. 56: Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region.**

Ich bitte den Präsidenten Andreolli um Verlesung des Begleitberichtes.

PRESIDENTE: Passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno, il **disegno di legge n. 56: Norme sul bilancio e sulla contabilità generale della Regione.**

Prego il Presidente Andreolli di dare lettura della relazione accompagnatoria.

ANDREOLLI: Nei suoi quarant'anni di vita la Regione si è data tre leggi di contabilità, la prima delle quali risale al 1951.

In relazione all'art. 64 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di bilancio e di contabilità regionale infatti, vennero emanate, con legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, le norme disciplinanti detta materia la cui attuazione rese possibile, da un lato, un utile raccordo con la normativa sulla contabilità dello Stato e dall'altro l'ordinato iniziale funzionamento della Regione con il regolare svolgimento della propria attività amministrativa.

Verso la fine degli anni cinquanta e in concomitanza con quella esplosione dell'economia italiana che assunse il nome di "miracolo economico", l'importanza acquisita dalla finanza pubblica per l'evoluzione subita dai compiti e dalle funzioni statali, rese indispensabile una strutturazione del bilancio diretta a consentire che:

- a) apparissero chiaramente gli inscindibili nessi fra attività dello Stato ed economia generale del Paese, con la conseguenza di rendere agevole l'interpolazione del bilancio dello Stato nel più vasto quadro del bilancio economico nazionale, e
- b) potesse realizzarsi la maggior chiarezza possibile degli stanziamenti del bilancio, accompagnando ai dati finanziari i termini concreti delle realizzazioni da conseguire, nella attuazione dei programmi governativi.

Per raggiungere questi obiettivi, venne varata la legge 1 marzo 1964, n. 62, la quale, abbandonando i vecchi schemi che consideravano il bilancio come semplice esposizione contabile delle operazioni connesse con il mantenimento dei servizi pubblici tradizionali, sancì il principio che il bilancio dello Stato doveva caratterizzarsi nel proprio contenuto rappresentativo, cioè come mezzo principale della complessa azione statale svolta nei vari settori

della produzione della ricchezza. La struttura delle partite del bilancio assunse così il duplice profilo: economico (cioè per titoli e per categorie) e funzionale (cioè per sezioni) favorendo la fusione armonica delle due esigenze.

La suddivisione delle entrate e delle spese dello Stato venne ad esprimere in tale modo il contenuto del bilancio in termini di produttività, non più riferita al patrimonio dello Stato, ma ad un contesto più ampio che abbracciava, come detto, l'intera economia nazionale, nella quale, appunto, il bilancio dello Stato doveva inserirsi come elemento propulsore, moderatore e regolatore.

Di fronte ad una riforma di tale rilevanza, la Regione non rimase inerte, ma si attivò per ripensare una nuova legge in materia di contabilità, che, recependo la recente normativa statale, potesse essere in linea con i tempi.

Ne sortì la legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, con la quale la Regione, nel fare propria la nuova filosofia introdotta nei principi dell'ordinamento contabile dello Stato con la citata legge 1 marzo 1964, n. 62 e sulla base dell'esperienza acquisita in vant'anni di attività, sottopose a revisione e aggiornamento la struttura contabile allora in vigore.

Nelle innovazioni ai principi dell'ordinamento contabile dello Stato mancavano, però, quelle riguardanti l'equilibrio finanziario del bilancio quale proiezione dell'equilibrio economico del Paese e ciò, nonostante fin dall'inizio del secolo venisse prospettata con preoccupazione la continua espansione della spesa pubblica e fosse evidenziato come tale espansione ponesse gravi problemi, essendo in essa correlato il rapporto fra spesa pubblica, stabilità monetaria e produzione nazionale.

A tale mancanza lo Stato tentò di ovviare con la successiva legge 5 agosto 1978, n. 468 la quale, riformando il preesistente assetto contabile, stabilì principi non rinvenibili nella precedente legislazione, quali il bilancio pluriennale, la legge finanziaria e il bilancio annuale di cassa.

Ma l'entrata in vigore della seconda grande riforma del bilancio statale del dopoguerra trovò una Regione profondamente mutata: il nuovo statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, infatti, sanciva, fra l'altro, il trasferimento alle due Province autonome della maggior parte delle materie che erano attribuite alla competenza regionale. Le innovazioni introdotte con la legge n. 468 del 1978 vennero quindi valutate di scarsa rilevanza per l'Amministrazione regionale.

Ad un attento esame, la mancanza di potestà operative sembrò rendere superfluo il bilancio pluriennale e la legge finanziaria.

Scopo del primo, infatti, è quello di indicare nel medio periodo, sulla base di ipotesi circa l'andamento dell'economia, le possibili risorse ed il loro utilizzo in coerenza con i vincoli del quadro economico e con gli indirizzi di politica economica. È in sostanza uno strumento di programmazione avente il compito di evidenziare tutte le risorse disponibili e di indicarne il loro impiego. La legge finanziaria, invece, rappresenta il mezzo annuale con il quale possono operarsi modifiche e integrazioni a precedenti leggi aventi riflessi sul bilancio annuale al fine di tradurre in atto la manovra di bilancio che si intende perseguire.

Più complessa si rivelò la scelta sull'opportunità di dotare l'Amministrazione regionale di un bilancio di cassa accanto a quello di competenza come previsto dai principi del nuovo ordinamento dello Stato.

Com'è noto, il bilancio di cassa entra a far parte della programmazione economica attraverso la combinazione e la coesistenza del sistema di competenza con quello di cassa. Ciò consente di fare del bilancio uno strumento in grado di assicurare, accanto ad un riscontro contabile di tipo tradizionale, il controllo interno di efficienza di tipo manageriale e di agevolare la verifica dell'apporto della politica di bilancio alla realizzazione degli obiettivi

politici preordinati.

Ora, appare di tutta evidenza che se il bilancio di cassa esaurisse i suoi compiti nei termini appena indicati, mancando alla Regione la possibilità di una programmazione economica, questo sarebbe risultato uno strumento inutile nel 1980, come lo sarebbe anche oggi. Ma il bilancio di cassa, se opportunamente inteso, può consentire, introducendo nuove tecniche in grado di agire sull'ordinamento degli uffici, sulle procedure e sulle tecniche di gestione, di cogliere e rilevare, accanto a fenomeni di carattere meramente finanziario, aspetti economici quali l'individuazione dei mezzi da utilizzare per il raggiungimento di specifici obiettivi, l'uso diversificato e alternativo di tali mezzi, l'analisi dei risultati da conseguire, la loro rilevazione e i loro effetti sul sistema, nonché i tempi dell'azione amministrativa.

La possibilità di disporre di mezzi intesi a favorire l'introduzione di un effettivo controllo di efficienza, indusse la Giunta regionale a valutare positiva l'adozione del bilancio di cassa.

Tali considerazioni trovarono concreta attuazione con la legge n. 8 del 27 novembre 1981. Venne invece accantonata l'ipotesi di adottare la legge finanziaria e il bilancio pluriennale. Le caratteristiche della nuova Regione, avente funzioni prevalentemente ordinamentali poco si adattavano infatti all'utilizzo di tali istituti.

Oltre tutto la scelta operata si inquadra in una situazione caratterizzata da uno stato di incertezza sulla realtà dei flussi finanziari dovuta alla mancata emanazione delle norme finanziarie. In questo contesto, l'assunzione del bilancio pluriennale e della legge finanziaria si rivelarono assai problematiche, per il paventato pericolo di creare inutili sovrastrutture che avrebbero finito con il nuocere anziché giovare all'azione amministrativa della Regione.

Con l'approvazione e la successiva entrata in vigore della legge 15 novembre 1989, n. 386, recante il coordinamento della finanza della Regione e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria, il quadro della finanza regionale registra significativi elementi di novità in ordine alle iniziative che potranno essere assunte in attuazione delle competenze statutarie, e, principalmente, per la possibilità di disporre di mezzi finanziari che consentiranno di operare sulla base di flussi reali certi e predeterminati nel tempo.

Questo si pone come importante premessa per l'introduzione nel bilancio regionale dei meccanismi per avviare una azione programmatica e un effettivo controllo di efficienza.

Se, quindi, a tutt'oggi sussistono le motivazioni giuridiche che nel 1981 indussero la Giunta regionale ad accantonare l'ipotesi di adottare il bilancio pluriennale e la legge finanziaria, immutate essendo rimaste le competenze regionali, l'approvazione delle nuove norme statali sulla finanza della Regione e la conseguente regolarizzazione delle entrate regionali, consentono ora, e rendono anzi opportuna, una obiettiva riconsiderazione in ordine agli ostacoli di natura economica che si frapposero, allora, all'inserimento nella contabilità della Regione di tali strumenti operativi.

Per rendere possibile il proprio funzionamento secondo i principi sanciti dalle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, con il presente disegno di legge la Giunta regionale intende così rivedere tutta la materia contabile, disponendo nel contempo l'abrogazione della normativa regolante attualmente detta disciplina, cioè le leggi regionali n. 6 del 13 aprile 1970, n. 8 del 27 novembre 1981 e n. 7 del 25 giugno 1976.

I cennati principi generali, pur potendo costituire, in molti casi, una base per la disciplina dell'attività amministrativa regionale, devono trovare collocazione in speciali disposizioni informate alle peculiari diverse esigenze, anche d'ordine giuridico, che presenta la nostra Regione nel più vasto ordinamento della Repubblica.

Si tratta, in altri termini, di dare una base giuridica certa al funzionamento dell'Ente, quale si è venuto delineando nel nuovo statuto di autonomia.

Il presente disegno di legge non rappresenta, infatti, una pedissequa ripetizione di norme statali, ma, ferma restando, come detto, l'adesione ai principi dell'ordinamento contabile dello Stato, la Giunta ritiene che una valutazione del nuovo assetto della Regione in tale delicato settore della propria attività vada espressa nel tema generale dell'autonomia, non solamente, insomma, in termini di esigenze tecnico-contabili, ma altresì come espressione culturale della popolazione e, conseguentemente, come diritto di adottare strumenti in linea con le proprie tradizioni. Esso si compone di 65 articoli suddivisi in cinque Titoli.

Con il titolo primo, la Regione, attingendo ai principi innovatori sanciti dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio, introduce nel proprio sistema contabile due strumenti tecnico-politici che per la loro importanza, rappresentano da soli il vero aspetto qualificante della legge: la programmazione e il bilancio pluriennale. Questi consentiranno di utilizzare le nuove risorse disponibili mediante un loro equilibrato e razionale impiego nel quadro di un programma operativo di lungo periodo, non solo, ma attraverso la verifica dell'andamento della gestione sarà possibile accettare se i risultati conseguiti rispettano le scelte di politica economica operate dalla Giunta regionale.

A conferma di quanto detto, con l'articolo 1 viene stabilito che l'attività della Regione s'impernia sui principi della programmazione, di cui vengono indicati gli strumenti tipici con i quali la stessa si realizza e cioè il bilancio pluriennale, nonché il bilancio annuale.

Il titolo primo abbraccia, a sua volta, due capi. Nel capo primo, composto da 7 articoli (dal n. 2 al n. 6) e nel capo secondo, formato da 20 articoli (dal n. 9 al n. 28) vengono affrontati e sviluppati in maniera organica i problemi e gli elementi caratterizzanti sia della programmazione e del bilancio pluriennale, che del bilancio annuale.

Negli articoli del capo primo sono analizzati il bilancio pluriennale e tutti gli elementi che lo qualificano. L'art. 2 sancisce che il bilancio pluriennale è redatto in termini di sola competenza e che copre un periodo di tre anni, mentre il successivo articolo 3, nel confermare l'obbligo della copertura finanziaria per nuove o maggiori spese autorizzate con leggi regionali che estendono la loro efficacia sugli esercizi futuri, afferma, all'ultimo comma, un principio che si sostanzia nell'assunto che l'adozione del bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso previste. Tale strumento, insomma, è deve rimanere solo un mezzo di programmazione.

Il capo secondo riguarda, come detto, il bilancio annuale, il quale rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale si manifesta l'attività regionale.

In forza dell'articolo 9 il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in essa contenute. Viene quindi affermato che l'esercizio finanziario ha la durata di un anno coincidente con l'anno solare. Non è previsto l'esercizio suppletivo.

Nei successivi articoli è presa in esame la struttura stessa del bilancio annuale, ribadendo all'articolo 14 l'obbligo (già esistente nella precedente legge di contabilità della Regione) dell'equilibrio fra le sue entrate e spese, consentendo peraltro l'utilizzo dell'avanzo realizzato nei decorsi esercizi, o applicando, se del caso, il disavanzo appurato.

Per l'articolo 16 le entrate sono ripartite in titoli, a seconda che siano tributarie, extratributarie, provengano all'alienazione di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti, ovvero riguardino l'assunzione di mutui o prestiti; in categorie, secondo la loro natura e in capitoli. Le spese, invece, si suddividono in titoli a seconda che siano correnti o in conto capitale (o di investimento) ovvero riguardino il rimborso di mutui e di prestiti; in sezioni,

secondo l'analisi funzionale, in rubriche, secondo l'organo che gestisce le spese; in categorie secondo l'analisi economica e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Viene altresì affermato che il capitolo rappresenta l'unità fondamentale del bilancio.

Con l'articolo 20 si istituiscono i fondi globali, iscritti in bilancio per fronteggiare il programma legislativo della Giunta regionale. Anche nella presente normativa, così come era consentito nella precedente legge regionale di contabilità e pure nella normativa statale in materia, è confermata la possibilità di trasportare all'esercizio successivo i fondi necessari per la copertura di leggi che non hanno ultimato il loro iter formativo nel corso dell'esercizio in cui sono state presentate, sempre che tali provvedimenti entrino in vigore nell'esercizio successivo.

Il bilancio della Regione deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui lo stesso si riferisce, insieme con tutta la documentazione di rito (art. 11).

L'articolo 21 fissa nel 30 giugno di ciascun anno il termine massimo entro il quale deve essere presentato al Consiglio regionale il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio, mentre il 31 ottobre costituisce il termine massimo per la presentazione al Consiglio di ulteriori provvedimenti di variazione.

Con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese di investimento (art. 23), può essere autorizzata la contrazione di mutui o prestiti.

Gli articoli 25 e 26 trattano il delicato argomento dell'esercizio provvisorio del bilancio ivi compresa la sua gestione provvisoria qualora la legge di approvazione del bilancio o quella che autorizza l'esercizio provvisorio, pur approvate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sia in pendenza per gli adempimenti di cui agli articoli 55 e 57 dello Statuto.

A completamento del quadro riguardante l'attività programmativa della Regione, quale emerge dal presente titolo, con l'articolo 27 viene introdotto un altro notevole elemento di novità: la legge finanziaria. Con la norma in questione, al fine di adeguare la spesa regionale agli obiettivi individuati con il programma pluriennale di attività, è data facoltà alla Giunta regionale di inoltrare al Consiglio, in concomitanza con la presentazione del disegno di legge di approvazione del bilancio e dell'assestamento allo stesso, un disegno di "legge finanziaria" allo scopo di operare le modifiche o le integrazioni a leggi regionali aventi riflessi sul bilancio.

Con le norme del titolo secondo (contenute in due soli articoli) si richiama la figura della Ragioneria come struttura rientrante nell'ordinamento dei servizi regionali e si precisano i compiti e le funzioni della stessa nella duplice veste di organo di controllo, per quanto riguarda la gestione dei fondi, e di amministrazione attiva per la predisposizione del bilancio, delle sue variazioni e del rendiconto generale, nonché per i compiti di collaborazione con le competenti strutture nella predisposizione del programma pluriennale di attività e di esame ed espressione di parere sui provvedimenti legislativi che comportano oneri a carico della Regione.

Alla Ragioneria, inoltre, è affidata la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio secondo le direttive della Giunta, alla quale l'articolo 44, n. 3, dello Statuto attribuisce una specifica competenza al riguardo.

Il titolo terzo attiene alle entrate ed alle spese della Regione; si compone di due capi, il primo di 10 articoli (dal n. 31 al n. 40) riguarda la gestione delle entrate ed il capo secondo di 17 articoli (dal n. 41 al n. 57) la gestione delle spese.

Se il contenuto del titolo primo costituisce la parte più pregnante dell'attività

regionale, per gli strumenti ivi previsti che rappresentano un fondamentale passo per la qualificazione dell'azione regionale nell'ambito della propria attività di politica economica, le norme del titolo terzo, pur sostanziandosi per la maggior parte, in disposizioni di specifica natura contabile, si inseriscono pur sempre come elementi portanti della struttura regionale.

Nel capo primo le entrate sono viste e analizzate attraverso le fasi in cui si manifestano. L'articolo 31 recita che tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi: accertamento, riscossione e versamento. E partendo da questo assunto, negli articoli che seguono gli argomenti vengono sviluppati analiticamente ponendo nel dovuto rilievo i loro elementi caratterizzanti.

Fra le entrate, particolare risalto viene dato alla figura dell'agente contabile, nella sua veste di incaricato della riscossione e gestione delle entrate per conto della Regione (art. 35) e dei conseguenti adempimenti che lo stesso, per tale attività è tenuto ad osservare nei confronti dell'Amministrazione (art. 36).

Le norme per la riscossione coattiva sono richiamate nell'articolo 38, mentre all'articolo 39 è prevista la rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità.

L'articolo 40, infine, affronta l'importante problema dei residui attivi, della loro natura e degli adempimenti connessi con il loro accertamento in sede di consuntivo e della relativa gestione.

Il capo secondo affronta il problema della spesa regionale seguendo la metodologia già indicata trattando delle entrate. Infatti, l'articolo 41 specifica che le spese della Regione passano per i seguenti stadi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. E negli articoli successivi le varie fasi vengono trattate cercando di enucleare gli aspetti salienti.

In tale contesto sono da segnalare gli articoli 43 e 44. Con il primo si stabiliscono le modalità di gestione dei fondi statali assegnati alla Regione per l'esercizio della delega in forza dell'articolo 16 dello Statuto, mentre il secondo affronta il problema delle deleghe dalla Regione alle Province o ad altri enti locali ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. Nel primo caso la norma fissa l'obbligo della gestione delle spese inerenti a funzioni delegate, secondo le indicazioni fissate dalle leggi di delega e con una contabilità separata dalle spese di competenza regionale, nel secondo caso, invece, viene stabilito a carico degli enti delegati l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta, specificando pure i relativi dati finanziari. Questo per consentire alla Regione la verifica delle funzioni dalla stessa delegate.

Il contenuto dell'articolo 44 assume particolare significato se posto in relazione all'attuale disegno della Giunta regionale di dare avvio ai necessari adempimenti per l'attuazione delle deleghe di funzioni amministrative della Regione nei confronti delle Province autonome, in ossequio appunto all'articolo 18 dello Statuto di autonomia.

L'art. 45 dispone che, in via normale, agli impegni definitivi di spesa provvede direttamente la Giunta regionale con proprie deliberazioni. Viene peraltro acconsentito che nell'ipotesi in cui i provvedimenti di Giunta si limitino all'approvazione, in riferimento a singoli stanziamenti di bilancio, di programmi di attività di natura ricorrente con l'indicazione dell'ammontare presunto delle relative spese, all'attuazione delle iniziative stesse ed alla determinazione definitiva dell'onere provvede direttamente il Presidente con proprio decreto.

Tale disposizione, intesa a regolare l'impegno delle spese e l'erogazione dei fondi di bilancio, ha lo scopo di contemporare l'esigenza fondamentale dell'osservanza dello Statuto – articolo 44 punto 2 – con l'opportunità di imporre un proficuo snellimento all'attività amministrativo-contabile della Regione. Quindi, pur mantenendo integra, nell'articolo 45, la potestà della Giunta di deliberare tutte le spese di competenza regionale, si è lasciato al suo esclusivo apprezzamento, del tutto discrezionale, di dare la sua approvazione a programmi periodici, afferenti solo attività di natura ricorrente, conferendo al Presidente il

compito della definitiva assunzione dell'impegno.

Da rilevare, inoltre, le disposizioni recate dagli articoli 50 e 51, in cui viene posto l'accento sulla figura dei funzionari delegati, relative competenze e obbligo della rendicontazione.

I funzionari delegati, figure tipiche di tutte le pubbliche amministrazioni, sono incaricati di provvedere al pagamento di spese regionali, attingendo i fondi a speciali aperture di credito disposte dalla Giunta in loro favore. Il prelevamento da detti accrescimenti avviene mediante speciali buoni; della regolarità di detta gestione i funzionari delegati sono personalmente responsabili. Al termine di ogni semestre gli stessi sono tenuti a presentare il rendiconto delle erogazioni effettivamente sostenute nel periodo, curando la restituzione, alla chiusura della contabilità, delle somme eventualmente prelevate e non utilizzate sulle aperture di credito.

Gli articoli 56 e 57, infine affrontano il tema dei residui passivi, considerando separatamente quelli originati da spese correnti e quelli derivanti da spese in conto capitale. Vengono conservati l'obbligo della separazione dei residui a seconda dell'esercizio da cui provengono e l'istituto della perenzione amministrativa per quelli di parte corrente. Al fine di snellire le procedure connesse con le operazioni di chiusura, l'articolo 57, primo comma, poi, fissa nel 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio il termine ultimo entro il quale la Giunta regionale, con propria deliberazione, deve accertarne la consistenza capitolo per capitolo.

Il titolo quarto consta di due capi. Il primo composto di quattro articoli (dal n. 58 al n. 61) tratta del rendiconto generale della Regione ed il capo secondo contenuto nel solo articolo 62 richiama il servizio di tesoreria.

L'articolo 58 evidenzia che i risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto del bilancio e nel conto generale del patrimonio. Quindi, negli articoli 59 e 60 vengono analiticamente presi in esame i contenuti dei due importanti documenti contabili. Da rilevare, al sesto comma dell'articolo 59, l'obbligo di allegare al conto del bilancio un prospetto riepilogativo: a) della gestione dei cassa, sottoscritto dal tesoriere regionale a conferma della veridicità del suo contenuto, b) dell'ammontare dei residui attivi e passivi, appurati a consuntivo e c) del fondo o del disavanzo di cassa accertato all'inizio dell'esercizio. Tale prospetto dal quale emergono i risultati finali della gestione finanziaria è sottoscritto pure dal Presidente della Giunta regionale e dal Dirigente della Ragioneria.

In forza dell'articolo 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, il rendiconto generale della Regione deve essere inviato alla sezione di Trento della Corte dei conti per la verifica e per il successivo inoltro alle sezioni riunite della stessa per la parificazione.

Tale adempimento è inserito nell'articolo 61, il quale, al primo comma, stabilisce che il documento contabile in parola, deliberato dalla Giunta regionale, viene inviato alla Corte dei conti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il secondo comma dispone altresì che entro i due mesi successivi alla parificazione da parte della Corte dei conti, il disegno di legge recante il rendiconto, corredata da una relazione illustrativa della gestione finanziaria e patrimoniale, deve essere presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per la definitiva approvazione.

L'articolo 62 dispone che il servizio di tesoreria regionale può essere affidato a trattativa privata ad un istituto di notoria solidità avente sede legale nella regione, ovvero allo stesso istituto appositamente associato ad uno o più altri istituti di credito con sede nel territorio regionale, mediante una convenzione che, in conformità ad apposito capitolato, disciplina le

modalità per lo svolgimento del servizio stesso, al quale sovraintende il Dirigente della Ragioneria.

Il titolo quinto, recante le norme transitorie e finali, all'articolo 63 indica l'esercizio dal quale avrà effetto l'applicazione della presente legge, all'articolo 64 elenca le precedenti leggi sulla contabilità regionale che devono essere abrogate e, da ultimo, all'articolo 65 rinvia alle norme sulla contabilità dello Stato per la parte non prevista dalla presente legge.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident.

Ich bitte nun den Präsidenten der 2. Gesetzgebungskommission, den Abg. Giordani, um Verlesung des Berichtes der Kommission.

PRESIDENTE: Grazie signor Presidente.

Prego il Presidente della seconda Commissione legislativa, il cons. Giordani, di dare lettura della relazione della Commissione.

GIORDANI: La II^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 31 gennaio 1991 il disegno di legge n. 56: Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione (presentato dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 1990), condividendone nella sua globalità il contenuto, tanto è vero che il provvedimento ha ottenuto il consenso unanime dei commissari.

Il cons. Montali, pur dichiarandosi soddisfatto dell'iniziativa della Giunta regionale per aver approntato una sorta di testo unico per riordinare la materia, avrebbe preferito che si fossero evidenziate nella relazione accompagnatoria le parti innovative inserite nell'articolato.

Pure il cons. Meraner ha espresso soddisfazione per il riordino delle norme che disciplinano il bilancio e la contabilità della Regione, ma ha espresso timori in merito all'art. 3, peraltro fugati dal Presidente della Giunta regionale Andreolli, che la formulazione di detta norma permetta sotto il profilo tecnico di celare un fondo di riserva, nel senso che il bilancio pluriennale renda possibile l'impiego, quali anticipazioni, di risorse finanziarie previste per i bilanci successivi.

La Commissione si è soffermata inoltre sull'art. 27 riguardante la legge finanziaria, in merito al quale il cons. Meraner ha evidenziato una discordanza tra il testo di lingua tedesca ed italiana, preferendo la dizione della stesura in lingua tedesca, che, a suo avviso, risultava più precisa. Infatti ha espresso il timore che la norma formulata in lingua italiana permetta il ripetersi di quanto avvenuto recentemente in Provincia di Bolzano, in occasione della discussione della legge finanziaria, nel corso della quale sono state modificate sostanzialmente diverse leggi provinciali, se anche non strettamente connesse con il bilancio ed ha pertanto proposto di adeguare il testo italiano a quello tedesco, riservandosi comunque di presentare un emendamento in aula.

Il cons. Montali da parte sua ha fatto notare come la correzione proposta del cons. Meraner non possa impedire quanto da lui paventato.

Al cons. Morelli la normativa dell'art. 27 è apparsa invece chiara ed ha fatto presente come il suo contenuto del resto ricalchi la legislazione nazionale, avendo tale norma la funzione di creare strumenti giuridici atti a concretizzare i contenuti del bilancio.

Il Presidente della Giunta ha fatto notare al cons. Meraner che quanto avvenuto in Provincia di Bolzano non potrà mai verificarsi in sede regionale data la procedura particolare prevista dallo Statuto per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti.

A conclusione della discussione dell'art. 27 la Commissione all'unanimità ha deliberato di adeguare il testo tedesco alla dizione italiana.

Un'altra osservazione è stata fatta dal cons. Meraner in merito all'art. 62, concernente il servizio di tesoreria, il quale ha rivolto alla Giunta regionale l'invito di voler considerare l'opportunità di includere per tale servizio anche gli istituti di credito che non abbiano sede legale nella regione.

L'articolato del resto non ha formato oggetto di particolare discussione, per cui il provvedimento viene rimesso per l'ulteriore esame al Consiglio regionale con la sola proposta di modifica all'art. 27 nella versione in lingua tedesca.

PRÄSIDENT: Danke für den Bericht. Ich erkläre damit die Generaldebatte für eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie per la lettura della relazione. Dichoarò quindi aperta la discussione generale. Chi desidera intervenire?

Il cons. Benedikter ha la parola.

BENEDIKT: Ich möchte eigentlich nur zwei Punkte aufwerfen, nämlich die Frage mit der Programmierung und die Frage mit dem sogenannten Haushaltsbegleitungsgesetz. Die Programmierung ist grundsätzlich im Art. 1 und das Haushaltsbegleitungsgesetz wird im Art. 27 geregelt. Das gilt grundsätzlich und gilt auch für die Landesgesetzgebung.

Ich muß sagen, ich habe mit der Programmierung eine alte Erfahrung. Ich war als stellvertretender Landeshauptmann bei allen Verhandlungen in Rom beim Haushaltsministerium in den Jahren 1964, 1965, 1966, 1967 dabei, wie das erste Programm von seiten des Staates in Angriff genommen worden ist, und Sie wissen ja, damals hat das italienische Parlament ein Gesetz mit rund 300 Artikeln, ein Programm, beschlossen, ein Programm der wirtschaftlichen Entwicklung, in dem in 300 Artikeln, die gar nicht so kurz waren, alles drinnen war. Es ist im Parlament ausführlich darüber debattiert worden, ob man es annimmt und es stand schon in den drei Einleitungsartikeln, daß das nicht Gesetzesartikel sind, sondern eben Programm Artikel. Aber immerhin, der Staat beschließt ein Gesetz, in dem es heißt: das folgende sind die Programme für die nächsten 3, 5 Jahre oder so ähnlich. Also, es sind ins einzelne gehende Programme. Auch die Regionen sind gerufen worden, den Standpunkt dazu zu äußern, weil es ein eigener Abschnitt war, der sich mit der Regionalautonomie und mit dem befaßt hat, was die Regionen tun dürfen. Wie gesagt, das war noch in der Mitte der 60er Jahre, noch im Rahmen des alten Autonomiestatutes, in dem es auch autonome Provinzen gegeben hat, allerdings nicht mit der Autonomie und der Zuständigkeit, die sie heute haben. Und was ist passiert? Also es sind dann Gesetze ausgearbeitet worden, wie üblich im Parlament, und diese Gesetze, die nachher ausgearbeitet worden sind und die sich eigentlich meistens mit Dingen befaßt haben, die in diesen Programm Artikeln enthalten waren, die haben diese Programm Artikel einfach, wie die Italiener sagen: vollkommen vergessen. Es sind Gesetze gemacht worden, die mit dem Programm nicht übereingestimmt haben, aber deswegen sind diese Gesetze trotzdem in

Kraft getreten, denn das Programm war ja kein Verfassungsgesetz, war kein übergeordnetes Gesetz. Man hat auch das spätere Gesetz nicht anfechten können, weil es mit dem Programm nicht übereinstimmte, das dann einfach sozusagen eines ganz lautlosen Todes gestorben ist, und man hat diese Einrichtung, dieses Programm, nicht wiederholt, obwohl der Art. 41 der Verfassung sagt: "Die Privatinitiative in der Wirtschaft ist frei. Sie darf sich aber nicht im Gegensatz zum Nutzen der Allgemeinheit betätigen oder in einer Weise, die die Sicherheit, Freiheit und menschliche Würde beeinträchtigt. Das Gesetz bestimmt die Wirtschaftspläne – auf italienisch eigentlich "Programme" – und die zweckmäßige Überwachung, damit die öffentliche und private Wirtschaftstätigkeit nach dem Allgemeinwohl ausgerichtet und abgestimmt werden könne." Man hat ja mit Bezugnahme dieses dritten Absatzes des Art. 41 damals das Programm in Form eines Gesetzes beschlossen. Das Gesetz bestimmt die "programmi economici" und dann sogar deren Überwachung. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck gewonnen – es waren ja immer wieder Zusammenkünfte der Regionen und der autonomen Provinzen, um festzustellen, ob das Programm eingehalten wird, ob es tatsächlich durchgeführt und verwirklicht wird –, daß jedenfalls die Mentalität, die in Italien vorherrscht, nicht imstande ist – sie ist wohl imstande sich ein Programm zu geben, sie haben es ja sogar mit Gesetz getan – aber sie ist nicht imstande, ein Programm auf Jahre hinaus logisch und konsequent einzuhalten. Das Parlament wollte regieren, soweit es eben mit Gesetze machen regieren kann und die Regierung will ebenso gerade noch im Rahmen der Gesetze regieren, aber ein mehrjähriges Programm folgerichtig einzuhalten, das entspricht einfach nicht der italienischen Mentalität. Und so ist es eben geendet, obwohl der Grundsatz, daß es ein Programm braucht, immer wieder wiederholt worden ist. Auch die Haushaltsgesetze des Staates, die Gesetze, die hier in diesem Vorlagebericht erwähnt werden, auf die man Bezug nimmt, auf die Staatsgesetze, die die Programmierung mit dem Dreijahresprogramm vorsehen, beziehen sich auf den Art. 41 der Verfassung. Aber jetzt komme ich mit der Frage: Da heißt es nämlich: "Werkzeuge der Programmierung sind der Mehrjahreshaushalt und der Jahreshaushalt". Ja, schön, aber Programmierung von was? Von einem Programm. Denn das Programm muß ja vorausgesehen. Für diesen Mehrjahreshaushalt und Jahreshaushalt müßte zuerst ein Programm vorliegen, wenn sie dem Programm entsprechen sollen. Es muß nicht 300 Artikel haben, es kann vielleicht auch nur 3 Artikel haben, aber es muß begrifflich ein Programm sein, was man unter Programm versteht und nicht so, daß ich einfach aus den Zahlen eines Dreijahreshaushaltes oder eines Jahreshaushaltes herauslesen und erraten, sozusagen, "indovinare" soll: Ja, mit diesen Zahlen, mit diesen Posten, – dort ist mehr, da ist weniger – hat man etwas im Sinne. Vielleicht entspricht es sogar einem Programm, aber wo entnehme ich das Programm? Dabei meine ich um Gottes Willen nicht das, was seinerzeit das Experiment von 1967–68 war, ein Programm, auch nicht mit 50 Artikeln, aber immerhin sollte es ein Programm sein, das man nicht als Gesetz, aber als Grundsatz, als die gesetzgebende Körperschaft bindende Grundsätze ansieht. Und wenn es auch nur 3, 4 oder 5 Sätze wären, denn das sind Werkzeuge zur Durchführung des Programmes der Dreijahreshaushalte und des Jahreshaushaltes. Aber das Programm, die Begriffe, die Vorsätze, auf die man aufbauen will, wo sind die? Man müßte sagen, es wird ein Grundsatzprogramm beschlossen, das durch diese Haushaltsposten verwirklicht wird.

Das zweite – und das meine ich nicht nur für den Regionalhaushalt, das meine ich gleich gut auch für die Landeshaushalte – betrifft zum Art. 27 folgendes: Der Staat hat ja auch Haushaltbegleitungsgesetze, die "leggi finanziarie". Wir wissen ja, was dort alles hineinkommt, Dinge, die eigentlich mit Haushaltbegleitung wirklich nichts mehr zu tun haben. Und da kommt mir nun vor, daß diese Bestimmung wirklich zu elastisch gefaßt ist, um ernst genommen zu werden. Es heißt, ich übersetze jetzt aus dem Italienischen: "...ein Finanzgesetz, mit welchem man an Gesetzesbestimmungen Abänderungen und Ergänzungen vorsehen kann,

die mit dem Haushalt zu tun haben." Das ist zuviel des Guten. Wenn ein Gesetz, das meinetwegen die Förderung des Fremdenverkehrs, um vom Landeshaushalt zu reden, vorsieht, daß für die Werbung im Jahre 5 Milliarden ausgegeben werden sollen, bin ich der Ansicht, daß das zu wenig ist, und dann kann ich sagen, anstatt 5 Milliarden können es 6 sein oder müssen 4 sein. Das schon, aber ich darf am eigentlichen Inhalt, am normativen Inhalt des Gesetzes die Bedingungen, die Zielsetzungen usw. nicht ändern, denn sonst würde dieses Finanzhaushaltsbegleitungsgesetz einfach ein Sammelsurium von Änderungen sein, wie man sie vielleicht jedes Jahr braucht, denn jedes Jahr fällt einem etwas Neues ein oder es kommen irgendwelche Umstände, denen man gerecht werden will, und man macht Änderungen an diesem Gesetz. Denn so wie es da auf italienisch verfaßt ist: "...possono operarsi modifice ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio" kann sich selbstverständlich jede Bestimmung, die mit der Sache zu tun hat, auf das Geld auswirken, kann bestimmt werden, ob es mehr oder weniger Geld braucht. Das ist sicher, aber ich darf nicht am sogenannten normativen Inhalt des Gesetzes etwas ändern. Ich kann sagen, es dürfen statt 10 Milliarden 5 oder 11 Milliarden ausgegeben werden, aber der normative Inhalt darf nicht geändert werden, wenn wir uns unter uns gegenseitig selber ernst nehmen wollen und nicht von Haus aus den Schwindel irgendwie in aller Form rechtfertigen wollen.

Damit möchte ich – nachdem wir sicher heute nicht zu diesen Artikeln kommen – nur noch bitten, daß der Ausschuß überlegen möge, hier etwas genauere Bestimmungen vorzuschreiben, die den Zweck, den man erreichen will, wirklich gewährleisten, daß man sich das also noch überlegt. Danke!

(Vorrei riferirmi soltanto a due punti e cioè alla questione della programmazione e a quella della cosiddetta legge finanziaria. In linea di massima la programmazione viene definita all'articolo 1, mentre per la legge finanziaria ci si riferisce all'art. 27. Questa è una norma generale che viene osservata anche dalla legislazione provinciale.

Devo dire che mi sono fatto nel corso degli anni una vasta esperienza nell'ambito della programmazione. Come Vicepresidente della Giunta provinciale ho partecipato a Roma, al Ministero del bilancio, a tutte le trattative degli anni 1964, 1965, 1966 e 1967 quando è stato predisposto il primo programma. Come è noto, il Parlamento italiano decise allora un programma di 300 articoli per lo sviluppo economico. Questi articoli – che erano piuttosto estesi – comprendevano tutto. Nel Parlamento si svolse un ampio dibattito sulla validità del programma e se era opportuno accettarlo. Di fatto, nei tre articoli introduttivi si sanciva che non si trattava di articoli di legge bensì di articoli programmatici. E' comunque notevole che lo Stato abbia emanato una legge che prevedeva un programma dettagliato per 3, 5 anni o più. Anche le Regioni sono state chiamate ad esporre il proprio punto di vista poichè una parte di esso si riferiva all'autonomia regionale ed alla possibilità di intervento delle stesse Regioni. Come ho già detto, questo è stato alla metà degli anni sessanta, quando vigeva ancora il vecchio Statuto di autonomia. Esistevano anche le Province autonome, tuttavia senza quelle competenze di cui dispongono oggi. Ma che cosa è accaduto realmente? Sono state emanate delle leggi – come spetta al Parlamento – che riguardavano materie previste negli articoli del programma, ma questi articoli sono stati – come si suol dire in italiano – "tutti dimenticati." Sono state fatte delle leggi incompatibili con il programma, tuttavia sono entrate in vigore, poichè il programma non aveva rango di legge costituzionale e quindi non era una legge sovraordinata. Anche la legge successiva non ha potuto essere impugnata per incompatibilità con il programma che poi si è insabbiato misteriosamente. Questo sistema, cioè l'elaborazione di un programma non è stato poi ripreso, benchè l'art. 41 della Costituzione dica: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i

programmi e i controlli opportuni perché l'attività economia pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Con riferimento a questo terzo comma dell'art. 41 è stato deciso un programma sotto forma di legge che sancisce i "programmi economici" e persino il loro controllo. Come ho già detto, ho avuto l'impressione – ci sono stati ripetuti incontri tra le Regioni e Province autonome per verificare che il programma venisse osservato e che venisse effettivamente attuato – che in Italia proprio per la mentalità corrente non si è in grado di osservare per alcuni anni coerentemente e logicamente un programma, anche se si riesce ad predisporlo sotto forma di legge. Il Parlamento, facendo questa legge, voleva esercitare funzioni di governo, per quanto possa farlo, e il Governo voleva fare lo stesso nell'ambito di questa legge; tuttavia osservare coerentemente un programma pluriennale non è nella mentalità italiana. Il programma ha quindi fatto la fine menzionata benchè si fosse ripetuto in continuazione il principio della necessità di un programma. Anche le leggi finanziarie dello Stato, le leggi che vengono richiamate in questa relazione accompagnatoria, le leggi dello Stato che prevedono una programmazione triennale, si riferiscono all'art. 41 della Costituzione. In questo contesto vorrei sollevare una questione di merito. Cito: "Strumenti della programmazione sono il bilancio pluriennale e il bilancio annuale". Programmazione di che cosa? Di un programma. Perchè un programma è indispensabile, è una premessa. Per questo bilancio pluriennale e annuale occorre un programma al quale i bilanci devono conformarsi. Non è indispensabile che sia composto di 300 articoli, sono sufficienti anche solo 3 articoli, ma un programma vero e proprio ci deve essere, per non dover indovinare in base alle cifre, alle voci del bilancio triennale o annuale e agli stanziamenti più o meno elevati che cosa si intende realizzare. Queste voci si basano forse su un programma, ma dov'è questo programma? Per l'amor del cielo, non intendo far riferimento a quell'esperimento del 1967-68, non penso ad un programma di 50 articoli, ma intendo un programma che non si consideri una legge, ma un principio al quale sia vincolato l'ente legislativo. Esso può essere composto anche di soli 3, 4 o cinque periodi che fungono da strumenti per l'attuazione dei programmi previsti nel bilancio triennale e annuale. Ma dove sono i programmi, i concetti e i presupposti che formano la base, dove sono? Sarebbe opportuno decidere un programma di massima che venisse poi realizzato in base a queste voci del bilancio.

Il secondo punto – e qui mi riferisco non solo al bilancio regionale ma anche a quello provinciale – riguarda l'articolo 27: anche lo Stato ha le leggi finanziarie e sappiamo che in esse si prevede tutto, anche ciò che non ha niente a che vedere con il bilancio. Secondo me questa legge è stata formulata in modo troppo elastico per essere presa sul serio. Qui si dice – traduco dall'italiano: ...una legge finanziaria con la quale possano operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio". Qui si prevede troppo. Se la legge prevede per esempio per la promozione del turismo – per parlare del bilancio provinciale – una spesa di 5 miliardi per la pubblicità, anche di meno o di più, si possono cambiare le cifre e prevedere al posto di 5 miliardi, 6 o 4 miliardi. Questo secondo me potrebbe essere anche tollerabile, ma il contenuto vero e proprio della legge, le premesse, gli obiettivi ecc. non vanno modificati, altrimenti questa legge finanziaria diventerebbe un miscuglio di emendamenti a seconda delle necessità dell'anno in questione. Ogni anno nascerebbero nuove idee o forse si verificherebbero delle circostanze di cui si dovrebbe tener conto e di conseguenza verrebbe modificata la legge. La dizione: "...possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio" può riferirsi certamente ad ogni disposizione in materia ed avrebbe poi il suo riflesso sulla spesa. La spesa può così essere rideterminata, contro questo non c'è niente da obiettare, ma il contenuto normativo della legge non deve essere modificato. Si può, per esempio, decidere che si intende spendere 10 miliardi al posto di 5 o 11, ma il contenuto normativo non deve essere alterato, se vogliamo fare sul serio, senza dover giustificare in un certo qual modo un imbroglio.

Quindi vorrei chiedere alla Giunta di approfondire tale questione – oggi non si

arriverà a trattare questo articolo – e prevedere una disposizione più dettagliata per garantire effettivamente lo scopo che si prefigge la legge. Grazie!)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Wer meldet sich in der Generaldebatte noch zu Wort? Ich sehe niemanden mehr. Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, erteile ich das Wort dem Abg. Rella.

Bitte, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie cons. Benedikter.

Chi chiede la parola in sede di discussione generale? Nessuno? Se nessuno intende intervenire dò la parola al cons. Rella.

Prego consigliere.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Ho qualche difficoltà ad intervenire su questo disegno di legge, piuttosto consistente e che a livello di Commissione è stato esaminato rapidamente, con osservazioni che francamente sono estremamente limitate ed esclusivamente tecniche, riservate ad un'interpretazione su metodi di traduzione dell'art. 27.

In realtà ci troviamo di fronte ad una legge apprezzata, perché costituisce una sorta di riorganizzazione di testo unico di tutte le norme che riguardano la contabilità della Regione e anche quegli aspetti, ricordati dal cons. Benedikter, sulla programmazione finanziaria. Quindi è qualcosa di più della impostazione del bilancio di previsione e riguarda anche le modalità operative e gestionali.

Ho una qualche difficoltà, perché avrei preferito fare un approfondimento anche tecnico, in quanto ritengo importante riuscire ad introdurre in questa legge quegli elementi che possano sviluppare e anche rendere più rapido e certo l'operare, nel senso di non appesantire poi le procedure, ma coprire anche taluni rischi di falle che naturalmente in una legge che riguarda la gestione finanziaria della Regione vi possono essere. Faccio un solo esempio, rispetto all'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie, debitamente regolati e per spese non obbligatorie, quindi facoltative, le quali trovano controllo sì dalla Corte dei conti, ma trovano praticamente rendicontazione al Consiglio soltanto in sede consuntiva, il che lascia notevoli perplessità, posto che la legge non prevede per questo settore limiti alle azioni di integrazione di capitoli di bilancio per la Giunta regionale, rispetto a quelli che sono posti per il provvedimento autonomo del Presidente della Giunta. Il Presidente ha un limite nella misura dei 30 milioni, questo limite non esiste per la Giunta, né in volume complessivo per titolo, né in volume complessivo finanziario sull'intero bilancio.

Ecco perchè vi possono essere talune defezioni o falle che possono essere anche meglio regolate, allorquando l'esame diventa più attento, nel senso che non si tratta di una legge qualunque. La Regione ha ormai più di 40 anni di vita e questa è la prima legge organica che la Regione si dà, è la prima frase della relazione del Presidente, che richiama tre precedenti leggi, ma nessuna con un'organicità compita come quella che si intende dare oggi.

Ricordo che per arrivare alla definizione della legge di contabilità della Provincia autonoma di Trento sono stati impiegati mesi e mesi di ponderata consultazione, verifica delle esperienze anche degli altri paesi europei, dell'Inghilterra in particolare, e siamo arrivati a definire una serie di principi, sui quali oggi troviamo un momento di forte confronto.

Ecco per quale ragione mi auguro che non chiudiamo la discussione in questa seduta di Consiglio e quindi ci sia consentito da qua a marzo di approfondire ulteriormente la materia. E' per questa ragione che ho preso la parola, signor Presidente del Consiglio, pur volendo in ogni caso porre alcune osservazioni, riservandomi quindi un secondo intervento, se

fosse necessario, ma ponendo fin da subito alcune questioni all'attenzione dei colleghi e della Giunta.

Nel momento in cui si prevede all'art. 18 la possibilità di utilizzare i fondi di riserva per spese impreviste e si stabilisce che il Presidente della Giunta è autorizzato, con proprio decreto, a fare integrazioni o istituzione di capitoli nuovi, rispetto a quelli esistenti, nella misura dei 30 milioni massimi per ogni singolo capitolo, si prevede anche che possono essere fatti spostamenti di importi di previsione, senza limite, con delibera di Giunta, sottoposta all'esame della Corte dei Conti, la quale dovrà vedere se la spesa che si intende impegnare trova contropartita nell'entrata, ma nulla più. Non sarà la Corte dei Conti quella in grado e titolata a intervenire per verificare se la spesa che si istituisce corrisponde alle impostazioni programmatiche e alle decisioni assunte anche come orientamento dal Consiglio in sede di bilancio di previsione.

Può darsi che non legga bene questa previsione del secondo comma, comunque sollevo una questione, a me non pare opportuno che non sia posto un limite alla deliberazione di Giunta di variazione sostanziale del bilancio di previsione, senza investire il Consiglio regionale di un tale provvedimento, anche perchè di questi atti il Consiglio viene edotto nel dettaglio soltanto in sede di rendicontazione.

Questa è una prassi peraltro già in uso presso la Regione, ma poteva essere una prassi sopportabile fintanto che la Regione era contenuta nelle disponibilità di bilancio, praticamente nei limiti delle esigenze correnti, cioè delle spese obbligatorie. Nel momento in cui almeno metà della dotazione invece va a finire nelle disponibilità a libera destinazione, quindi che consente al Consiglio regionale di assumere orientamenti alternativi tra di loro per gli investimenti da effettuare, mi pare che in questo caso sia opportuno rivedere questa impostazione e stabilire un criterio comportamentale.

Vi è poi una considerazione da fare relativamente alla assunzione di nuove iniziative legislative del Consiglio che impegnino spese. In questa impostazione, art. 21, secondo comma, si stabilisce: "I disegni di legge che prevedono ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Consiglio regionale non oltre il termine del 31 ottobre". Questo significa che è negata al Consiglio la possibilità di presentare disegni di legge di impegno ulteriore di spesa, nel senso di variazioni, non di impegno di spese non previste nelle possibilità garantite dalle entrate, ma anche di variazioni sugli impegni, oppure di utilizzazione delle risorse rimaste a disposizione per le leggi da assumere nel corso dell'esercizio.

Chiedo scusa ai colleghi perchè sto facendo un piccolo sforzo per cercare di trovare quali sono gli elementi interessanti per il funzionamento del Consiglio su una legge di contabilità, che ha una forte rilevanza.

Abbiamo visto leggi presentate dalla Giunta al 31 dicembre in merito a variazioni di bilancio, che talvolta abbiamo condiviso e talvolta contestato. Credo sia importante riservare al Consiglio la facoltà di promuovere iniziative legislative nell'arco di tutto l'anno, fermo restando la scadenza in capo alla Giunta regionale d'obbligo di presentazione del bilancio di previsione entro il 31 ottobre, questa è la scadenza essenziale, il bilancio di previsione deve essere depositato entro il 31 ottobre, quello di variazione entro il 30 giugno.

Quale potrebbe essere la ragione invece che nega la possibilità al Consiglio o anche alla Giunta di presentare leggi di variazione negli impegni fino alla fine dell'anno? A me pare che non sia opportuno porre questo limite, anche però un'altra ragione. Noi dobbiamo muoverci in direzione di una previsione finanziaria che punti anche all'autofinanziamento. Oggi abbiamo l'art. 82 dello Statuto con il quale si prevede che noi dovremmo partecipare all'azione accertatrice delle entrate, anche per concorrere all'autofinanziamento, cioè non dobbiamo rimanere, visto quello che abbiamo votato ieri, eternamente dipendenti dai trasferimenti dello

Stato, ancorché ancorati ai nove decimi delle entrate tributarie, ma dovremmo provvedere anche in proprio. Vi sono facoltà impositive, ma vi è una partecipazione all'accertamento.

Questo dunque può anche comportare l'accertamento di maggiori entrate in corso d'anno, che non mi pare opportuno siano rinviate agli esercizi successivi. Mi pongo una domanda: è più seria la legge di contabilità che stabilisce rigidamente i tempi e i modi del bilancio, una previsione, un solo assestamento e, signor Presidente della Giunta, nessun esercizio suppletivo? O l'utilizzazione della facoltà di impegno delle risorse fino alla scadenza del 31 dicembre? Credo sia opportuno pensare alla possibilità di prevedere variazioni di bilancio anche per più di una volta all'anno, affidando al bilancio di previsione una funzione di tipo programmatico generale, una sorta di bilancio programmatico di indirizzi, che può trovare suoi aggiustamenti e integrazioni nel corso dell'anno.

Per cui non ho mai capito per quale ragione diventi più serio irrigidire ad un solo momento di assestamento il bilancio di previsione.

In Provincia di Trento si sta pensando a eliminare l'assestamento di bilancio. A me non pare questa la strada giusta, mi preme che il bilancio di previsione sia un bilancio programmatico e tracci gli indirizzi, senza che questo significhi impegno preciso in un capitolo di destinazione, delle azioni che intende mettere in essere nel corso dell'anno l'Ente, rispetto a tutte le possibili entrate e disponibilità, anche quelle non certe all'inizio dell'anno, ma presumibili, anche per le questioni non definite, nel senso che noi abbiamo avuto un bilancio della Regione fino a 350 miliardi, se ricordo bene, per ragioni particolari e contingenti, di fondo disponibile per leggi da emanare, sulle quali non sapevamo quale sarebbe stata la destinazione. Oggi abbiamo approvato 248 miliardi per il fondo di rotazione, allora non lo sapevamo.

A me pare importante che sia il bilancio di previsione a tracciare una indicazione di tipo programmatico e non contabilmente vincolante e che nel corso dell'anno si possano fare più variazioni di bilancio fino al 31 dicembre nell'esercizio pieno della propria funzione, più sciolta, meno burocratizzata, meno ingessata; non mi paiono questi gli elementi garantisti nei confronti del rigore gestionale.

Colgo l'occasione di questa considerazione per dire, signor Presidente e colleghi, che per quanto attiene all'art. 82 e la partecipazione all'accertamento tributario, senza voler riaprire la polemica sul fatto che la maggioranza non voglia mettere le mani nell'accertamento tributario, perché questo non porta voti, perché porta sicuramente più facilmente inimicizie, se vogliamo esercitare forme di partecipazione attiva e diventare Regione autonoma in uno Stato federale, dovremmo pur esercitare questa funzione di partecipazione all'accertamento e quindi alla corretta applicazione delle norme tributarie, rispetto all'evasione; a me pare importante che ci sia detto qualcosa, signor Presidente, e che in questa occasione o con un ordine del giorno, o con qualche altra iniziativa si possano fissare degli orientamenti per l'attuazione di quell'articolo, che non ha mai trovato rispetto negli adempimenti che sono d'obbligo alla Regione.

Ricordo peraltro le denunce fatte dall'ex cons. Langer, nella precedente legislatura, esposte peraltro da noi stessi e da qualche altro collega.

Nello stesso ordine un'osservazione relativa all'art. 23, cioè all'assunzione di mutui. Si tratta di elasticità di bilancio, si tratta di elasticità anche di concezione della Regione, che non può essere ingessata solo alle entrate dell'IVA, non che con questo ragionamento si debba pensare a chissà quali funzioni aggiuntive della Regione, ma a me non pare una buona previsione quella del terzo comma, la quale stabilisce che non può essere effettuata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti se non in sede di approvazione di bilancio o in sede di variazione del medesimo, giusto solo per il finanziamento di spese di investimento.

Ma dico, non potrebbe essere causa di una variazione di bilancio la decisione di

assunzione di mutuo o di emissione di prestito? Il rapporto che dovrà essere sviluppato tra le autonomie locali e il sistema del credito dovrà vedere, con funzione attiva, la presenza delle Province a anche della Regione e quindi in quella direzione a me pare che potrebbe esserci anche l'opportunità di introdurre la possibilità di queste decisioni, in funzione di una impostazione programmatica di carattere generale, ma non irrigidita soltanto a due momenti dell'anno.

Con l'art. 27 si stabilisce che la Giunta può presentare contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. Non è una novità che nella pubblica amministrazione si usi la legge finanziaria per modificare leggi di settore. E' però vero che uno degli abusi lo possiamo rilevare, in base alla nostra esperienza diretta, in Provincia di Trento, dove con legge finanziaria spesso si varia un pacchetto di leggi che non necessariamente interferiscono in modo diretto con le previsioni finanziarie di bilancio, anzi che possono addirittura modificare l'impostazione di un intero settore.

Su questo aspetto la Corte dei Conti, che non brilla nè come capacità di controllo degli enti locali, nè come capacità di relazionare, non credo si possa considerare uno strumento apprezzabile per la conoscenza da parte dei consiglieri regionali, in questo caso, degli atti e dei funzionamenti della Giunta, sui quali esprimere il giudizio e anche le proposte correttive.

Mi sono letto più e più volte le relazioni di questi anni, non sono riuscito a cogliere l'indicazione di settori e di campi sui quali bisogna intervenire, eppure se c'è una funzione della Corte dei Conti dovrebbe proprio essere quella di verifica dell'efficacia e del rigore nella gestione pubblica.

Abbiamo visto oggi che lo fa Simeoni, quindi il Procuratore della Repubblica, al quale abbiamo avuto occasione di esprimere interesse, attenzione in altri momenti e con valutazioni francamente diverse da quelle che oggi esprimeremmo sulla persona, però è ben strano che sia il Procuratore della Repubblica che ci dice che nella pubblica amministrazione locale vi sono abusi ed eccessi, da verificare, e non sia la Corte dei Conti a rilevare questi aspetti. Non so se la Corte dei Conti sia condizionata nel suo esercizio, certo dico che è assolutamente al di sotto di quello che noi avremmo bisogno fosse e quindi abbiamo anche serie preoccupazioni. Secondo me il controllo di rigore, che a noi in buona parte è sottratto, non è esercitato dalla Corte dei Conti in modo adeguato.

Devo dire che ho sorriso nei confronti dell'indagine promossa dal Procuratore della Repubblica per l'acquisto del pallone per i vigili del fuoco da parte del cons. Jori in un calzaturificio o dei confetti per Natale da parte dell'assessore Lorenzini, apprezzo che ci sia un assessore che con 350 mila lire in un anno riesca a curare tutte le sue pubbliche relazioni, sollevo dubbi sulla correttezza, la congruità di un eccesso di spese di qualche altro assessore, ma mi sembrano cose queste di notevole colore e di poca sostanza.

Il problema grosso riguarda i 3.500 miliardi delle Province, i 250 della Regione, il controllo su questi fondi, che francamente mi sento di dover dire che non è svolto correttamente. Non so quale grado o quale responsabilità mi stia assumendo, ma dico che la Corte dei Conti, secondo me, non funziona, nè a Trento, nè a Bolzano, sicuramente non a dovere e non ci attrezza nei confronti della possibilità di controllo.

Quando qui si stabilisce che con legge finanziaria si possono effettuare modificazioni a leggi di settore, che hanno riflesso sul bilancio, a me pare che, non so se nell'articolato o se in sede di Regolamento, probabilmente ci sarà bisogno di un Regolamento esplicativo di attuazione di questa legge, in ogni caso con una dichiarazione di impegno mi pare

che si dovrebbe porre un limite alla facoltà di modifica con legge finanziaria delle leggi di settore.

Per quanto attiene l'art. 28, credo, signor Presidente e colleghi, che si ponga un problema per il rapporto tra Consiglio e Giunta e qui mi rivolgo ai colleghi questori. Ricordo che in occasione dell'avvio di questa legislatura l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ebbe a lamentarsi per la carenza di disponibilità. La Giunta rispose anche in aula che in quel momento vi era effettiva carenza di disponibilità e finanziaria e di previsione di bilancio per l'integrazione della dotazione. L'art. 28, al secondo comma, stabilisce: "Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe a disposizione del Consiglio in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente".

Pongo una questione di carattere generale. Chi fa il bilancio per la Regione è il Consiglio, proposto dalla Giunta che poi è chiamata a gestirlo, ma il bilancio è del Consiglio, allora a me pare che nei confronti del Consiglio l'attenzione debba essere più compiuta e credo che si debba stabilire che il bilancio del Consiglio deve essere finanziato in modo più automatico, rispetto alla richiesta del Presidente o della Presidenza del Consiglio. Mi sono rivolto anche ai colleghi questori, perché mi auguro che sulla questione si trovi una formulazione più adeguata, anche con il contributo di chi fa questa gestione, cioè non credo che debba sussistere una fase in cui il Presidente del Consiglio per il funzionamento del Consiglio debba chiedere al Presidente della Giunta il trasferimento finanziario; dobbiamo rendere automatica questa assegnazione, il Consiglio è una cosa, il bilancio è del Consiglio e la parte del Consiglio è una, il resto è della Giunta.

Rovesciamo questa impostazione, stabiliamo in quale modo, in quali regole, perchè più volte abbiamo avvertito questo difetto. Siccome non siamo più in una fase di esasperata carenza come in passato, più volte ci siamo trovati anche a dover approvare con rapidità talune leggi finanziarie proposte dalla Giunta per integrare le dotazioni del Consiglio, non mi pare questa la strada.

Credo che l'art. 28, da questo punto di vista, in particolare il comma 2, vada rivisto e ripensato.

Signor Presidente, mi riservo di intervenire sulla materia con un secondo intervento sul Titolo II e seguenti della legge. Chiedo se possiamo aprire la discussione con una replica del Presidente, per poi riprenderla nella prossima seduta, mi parrebbe importante approfondire ulteriormente la materia.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Rella.

Was die Möglichkeit betrifft, ein weiteres Mal zu intervenieren, mache ich Sie darauf aufmerksam, daß Sie die vorgesehene Zeit voll ausgeschöpft haben, sehr wohl aber die Möglichkeit haben, im Rahmen der Artikeldebatte ausführlich nochmals Stellung zu nehmen und dann sehr häufig, weil ja viele Artikel vorhanden sind. Meldet sich noch jemand in der Generaldebatte zu Wort?

Der Abg. Tribus hat das Wort.

PRESIDENTE: Grazie cons. Rella.

Per quanto riguarda la possibilità di intervenire un'altra volta, desidero ricordarLe che Lei ha già esaurito il tempo a sua disposizione; Lei ha tuttavia la possibilità di intervenire nuovamente nell'ambito della discussione articolata e questo molto spesso, perchè gli articoli sono molti. Desidera intervenire ancora qualcuno in sede di discussione generale?

Il cons. Tribus ha la facoltà di parola.

TRIBUS: Wie lange dauert die Sitzung, Herr Präsident? Bis 18.00 Uhr?

(Signor Presidente, fino a che ora dura la seduta? Fino alle ore 18.00?)

PRÄSIDENT: Ja, bis 18.00 Uhr.

PRESIDENTE: Si, fino alle ore 18.00.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Dieses Gesetz ist in der Kommission ohne jede Diskussion verabschiedet worden und es ist eigentlich verständlich, nachdem es als ein äußerst technisches Gesetz präsentiert worden ist und wahrscheinlich auch ein äußerst persönliches Gesetz ist. Natürlich haben wir jetzt entdeckt, daß z.B. der Kollege Rella, der auf diesem Gebiet ein Fachmann ist, weil er sich ja in seinem Beruf mit derartigen Dingen beschäftigt hat, auch einige Ungereimtheiten herausgelesen hat. Ich muß sagen, daß ich natürlich nicht imstande wäre, eine andere Form der Haushaltsgebarung für die Region Trentino-Südtirol zu empfehlen. Ich glaube, niemand von uns hätte die Voraussetzungen, hier eine völlig neue Form der Haushaltsgebarung zu empfehlen, weshalb wir uns an diese bereits festgeschriebene und kollaudierte in den beiden Provinzen Bozen und Trient halten. Daß es zu dieser Neuauflage der Bestimmungen zum Haushalt und zur Rechnungslegung gekommen ist, ist selbstverständlich auf das mehr Geld zurückzuführen, das nun unseren Haushalt seit einigen Jahren derart aufgebläht hat, daß man heute schon oft nicht weiß, was mit dem Geld geschehen soll. Als einziges Novum wird hier dann der Mehrjahreshaushalt angepriesen. Bisher waren wir arm und haben unsere Geld praktisch auch ohne Programmierung ausgeben können, weil die Kompetenzen wenig und das Geld wenig war, somit brauchte man keine Mehrjahreshaushalte zu erstellen. Heute sagt man, müssen wir oder braucht auch die Region einen Mehrjahreshaushalt, um sich selbst zu zwingen, ein Instrument zu geben, das imstande ist, politische Visionen in Zahlen umzusetzen. Denn darum geht es ja. Ich bin natürlich sehr gespannt, ob es dieser Regierung auch gelingt, diese politische Vision, die im Laufe der Jahre hier entwickelt worden ist, auch in die Haushalte zahlenmäßig umzusetzen. Nachdem ja zur Zeit nach meinem Dafürhalten die Tendenz feststellbar ist, daß gerade von Seiten der Südtiroler Volkspartei nicht so sehr an eine Programmierung, an eine Konsolidierung, an einen Ausbau der Kompetenzen der Region gedacht wird, sondern zur Zeit die Mode herrscht, daß alles was da ist, an die beiden Provinzen zu delegieren. Das ist die heutige Linie der Volkspartei. Die Region ist eine zwar nicht große, aber immerhin vorhandene Melkkuh der beiden autonomen Provinzen geworden. Also eine Zusatzfinanzierung für die beiden autonomen Provinzen. Wenn der üppige Haushalt der beiden Provinzen nicht mehr reicht, wenn 3.500 Milliarden und mehr nicht mehr ausreichend sind, hat man immer noch auf die Region auszuweichen, sich von der Region etwas delegieren zu lassen, wie mit den Gemeinden geschehen ist. Man hat gesagt: Gut, die Gemeinden brauchen Geld. Wo soll man das Geld hernehmen? Gut, die Region über gibt der Gemeinde einen kleinen Haufen. Genauso sehnt sich der Abg. Kaserer seit Jahren nach einem Familiengesetz. Aber woher? Das Geld ist nicht da. Am besten im Haushalt der Region viel Geld zur Verfügung stellen und danach geben wir es den autonomen Provinzen. Das ist aber ein politisches Problem. Deshalb werden auch die juridischen und buchhalterischen Instrumente nicht mehr glaubwürdig, wenn man hier als zwar als großes Ergebnis vorgibt, daß man nun gemäß der neu erlangten Würde, an der neu erreichten finanziellen oder Wohldotierung der Region auch entsprechend als Institution dazusteht, eben mit Mehrjahreshaushalt, Jahreshaushalt, Rechnungshof usw. Also man tut so als sei man mittlerweile aus den Kinderschuhen herausgewachsen, sei ein anständiger Betrieb, stellt aber in der politischen Praxis

jeden Tag fest, daß der Betrieb so groß nicht ist und daß die eigentlich großen Betriebe das Wenige wegnehmen wollen, was man vorher großzügig der Region zugestanden hat. Deshalb mir natürlich der Gedanke kommt: Wer hat damals die Finanzverhandlungen geführt? Es scheint fast so, als hätte man für die beiden Länder noch mehr wollen. Das ist nicht gelungen. Man hat deshalb die Region ein bißchen aufgepauscht, sie hat dann vom Staat eine entsprechende Finanzgarantie erhalten und heute wird wieder von beiden Seiten abgebaut. Das ist ein politischer Widerspruch, Herr Präsident des Regionalausschusses, den Sie wahrscheinlich im Laufe der Jahre lösen müssen, ansonsten ist es wirklich vergebliche Liebesmüh, daß man jedes Jahr einen Dreijahreshaushalt vorlegt, wenn man heute nicht imstande ist, einen Einjahreshaushalt so zu programmieren, daß man konkret sieht, wie die politische Wichtigkeit und Bedeutung der Region ihre Umsetzung findet.

Ein weiteres Problem, das mir sehr wichtig scheint, ist das Problem, das man hier irgendwo – ich finde im Augenblick nur die Seite nicht – (ich habe jetzt den Punkt gefunden) und zwar geht es hier um die Effizienzkontrolle. Es wird hier im Begleitbericht zum Gesetz ganz stolz behauptet: "die Möglichkeit über Mittel zu verfügen, durch die die Einführung einer tatsächlichen Effizienzkontrolle begünstigt werden solle, veranlaßt den Regionalausschuß, dazu die Einführung des Kassenhaushaltes als positiv zu bewerten." Jetzt die Frage: Was heißt Effizienzkontrolle? Das ist ein Schlagwort, ein Thema, das sehr häufig verwendet wird, aber soweit ich mich zurückerinnern kann, wird – zumindest was den Haushalt der Provinz Bozen betrifft – vom Rechnungshof jedes Jahr darauf hingewiesen, daß unsere Haushalte überhaupt keine Effizienzkontrolle haben. Also das ist ein Mangel der öffentlichen Haushalte, daß sie einer privat-wirtschaftlichen Kontrolle der Investition überhaupt nicht standhalten. Es gibt kein brauchbares, übersichtliches, klares Instrument in unserer Haushaltsgebarung, das eine Effizienzkontrolle garantiert und möglich macht. Ich kann mir vorstellen, daß der Präsident des Ausschusses mir sagen wird: Gut, wir haben jedes Jahr die allgemeine Rechnungslegung. Es stimmt. Wir haben jedes Jahr im November oder Dezember die allgemeine Rechnungslegung, aus der hervorgeht, wo und wie die Gelder der Region in diesem Falle vergeben worden sind. Aber die allgemeine Rechnungslegung ist nichts anderes als wiederum eine buchhalterische Kontrolle der Effizienz, die – soweit ich mich erinnern kann – immer sehr korrekt war. Ich habe noch nie einen Bericht des Rechnungshofes gelesen, in dem irgendwie Zweifel an der buchhalterischen Korrektheit unserer Haushaltes ausgesprochen worden wären. Das ist bestimmt ein äußerst wichtiger, positiver und auch begrüßenswerter Aspekt der Haushalte in unserer Region und auch in den beiden Provinzen. Aber ich glaube, man müßte einen Schritt weiter gehen. Wenn wir uns heute ein neues Instrument geben und zwar ein Instrument, das man den heutigen Erfordernissen anpaßt, dann müßte man auch die Kreativität besitzen, ein effektives Kontrollsystem der Effizienz zu erfinden und einzuführen. Effektiv heißt, daß man überprüft, ob die Maßnahme, die man durch eine Finanzierung treffen will, dann auch die Früchte getragen hat, die man geplant hat und das ist bis heute in keinem Sektor passiert. Ich nehme als Beispiel ein Gesetz, das ich vorhin durchgeblättert habe: der Vizepräsident des Regionalausschusses, von Egen, hat ein Gesetz hier in Vorbereitung, in dem er vorsieht, daß die Handelskammern 3 Milliarden Lire erhalten sollen. Er hat beschlossen, daß Fiorechy in Bozen und sein Partner De Tassis in Trient 3 Milliarden Lire für nicht näher definierte Aktivitäten im Bereich der Beratung brauchen. Also gibt die Region über den Vizepräsidenten des Ausschusses, von Egen, diesen beiden Herren 3 Milliarden Lire. Die sind weg. Wer fragt dann am Ende den Herrn von Egen, was mit diesen 3 Milliarden Lire passiert ist? Ob die Beratung, die mit diesem Geld angeboten worden ist, auch einer Kostennutzenrechnung standhält? Das ist die Frage und diese Frage müßten wir uns bei allen Interventionen finanzieller Natur stellen. Ansonsten laufen wir wirklich Gefahr, daß der Haushalt, sei es der Region, sei es der Länder,

wirklich eine politische Vergabe von Pfründen wird, die keiner wirtschaftlichen Logik standhalten. Das, glaube ich, wäre ein äußerst wichtiger Aspekt, den man unbedingt in eine neue Form der Haushaltsgebarung einführen müßte. Auf diesem Gebiet habe ich eigentlich in diesem Gesetz noch nichts gesehen. Ich habe in diesen Tagen in der Zeitung gelesen, Herr Präsident, daß z.B. in der Region Veneto ein System entdeckt worden ist und es wäre vielleicht angebracht, nachdem ja die Region Veneto von einem Kollegen von Ihnen regiert wird, sich dort zu informieren, denn dort ist ein derartiges System jetzt ausgetüftelt worden und es scheint, daß man dort daran geht, eine effiziente Kontrolle einzuführen, die auch die Gewähr gibt, daß die Investitionen, die mit öffentlichen Geldern getätigten werden, auch produktiv eingesetzt worden sind.

Das war eigentlich der Wunsch, den ich noch anbringen wollte. Den Rest ersparen wir uns dann zur Artikeldebatte.

(Signor Presidente, colleghi e colleghie! Questo disegno di legge è stato approvato in sede di commissione senza alcuna discussione ed a dir la verità è un fatto estremamente naturale, poiché è stato presentato come un disegno di legge altamente tecnico e probabilmente anche come un disegno di legge estremamente personale. Ora abbiamo però scoperto attraverso il collega Rella, che è un esperto in questo campo, poiché nella sua professione si occupa di simili questioni, che in questa legge vi sono alcune incongruenze. Premetto subito che io non sarei in grado di suggerire un'altra forma di esercizio finanziario per la Regione Trentino-Alto Adige e credo che nessuno di noi avrebbe la necessaria cognizione di causa per poter indicare un'altra forma di gestione finanziaria; per questo ci dobbiamo attenere alla forma collaudata e consolidata, in uso nelle Province di Trento e di Bolzano. Che si sia giunti a questa revisione delle norme sul bilancio e sulla contabilità generale, è naturalmente da ricondurre alla presenza di maggiori disponibilità finanziarie della Regione, che non si sa come debbano venire impegnate. L'unica novità introdotta in questo disegno di legge è il bilancio pluriennale. Fino ad ora non avevamo grandi disponibilità e impegnavamo i fondi a nostra disposizione senza alcuna programmazione, poiché poche erano le competenze e poco era il denaro. Oggi si dice che abbiamo o meglio la Regione ha bisogno di un bilancio pluriennale per autocostringersi a darsi uno strumento che sia in grado di tradurre in cifre le visioni politiche. E di questo si tratta in sostanza. Sono curioso di vedere se questo governo riuscirà a tradurre in cifre di bilancio le visioni politiche che sono state sviluppate nel corso degli ultimi anni, poiché attualmente si constata la tendenza, seguita proprio dalla Südtiroler Volkspartei, di non pensare espressamente alla programmazione, al consolidamento ed all'ampliamento delle competenze della Regione; attualmente vige la moda che tutto ciò che esiste deve venir delegato alle due Province. Questa è l'attuale linea della SVP. La Regione non è grande ma è pur sempre da sfruttare, rappresentando pur sempre un finanziamento complementare per le due province. Se il ricco bilancio delle due Province non è sufficiente, se 3.500 miliardi non sono sufficienti, c'è pur sempre la Regione, ci si può far delegare qualche competenza dalla Regione, come è successo con i Comuni. Questo è il ragionamento che viene fatto. Ma dove si debbono prendere i soldi? La Regione trasferisce al Comune una somma di denaro consistente. Ed allo stesso modo il cons. Kaserer sogna una legge sulla famiglia. Ma i soldi per attuare tale legge non ci sono. La cosa migliore è mettere a disposizione del bilancio della Regione fondi molto consistenti e poi trasferirli alle due Province. Ma anche gli strumenti giuridici e contabili diventano ridicoli, se si finge di essere un'istituzione con bilanci pluriennali, annuali, corte dei Conti etc., elaborati alla luce della nuova dignità raggiunta, della nuova dotazione finanziaria. Ci si comporta come se nel frattempo si fosse usciti dal bilancio di mera sussistenza, come se si fosse diventati un'azienda seria, ma la prassi quotidiana ci insegna che l'azienda non è poi così grande ed alcune aziende più grandi vogliono rubarle il poco di cui dispone, e cioè quel poco che prima veniva magnanimamente concesso alla Regione. Per questo si fa strada

la domanda: Chi ha condotto le trattative finanziarie allora? Sembra che si sia voluto ottenere maggiori dotazioni finanziarie per le due Province, ma che ciò non sia riuscito. Per questo la Regione si è un po' rimpinguata, ha ricevuto dallo Stato una certa garanzia finanziaria ed oggi deve contrastare i tentativi di sopprimerla. E' una contraddizione politica, signor Presidente della Giunta regionale, che Lei probabilmente dovrà risolvere nel corso degli anni; è inutile presentare ogni anno un bilancio pluriennale, se oggi non si è in grado di programmare un bilancio annuale che preveda concretamente come venga tradotta in realtà l'importanza politica della Regione. Un ulteriore problema, che a mio parere è molto importante, è quello che in questo disegno di legge si parli – al momento non trovo la pagina, ecco ora l'ho trovata – di un controllo sull'efficienza. Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge si dice con orgoglio: "la possibilità di disporre di mezzi, attraverso i quali debba venire favorito un controllo sull'efficienza, induce la Giunta regionale a valutare positivamente l'introduzione del bilancio di cassa" la domanda che mi pongo è la seguente: "Cosa significa controllo sull'efficienza?" E' uno slogan che spesso viene utilizzato, ma per quanto mi posso ricordare, per lo meno per la Provincia di Bolzano, ogni anno la Corte dei Conti ricorda che i nostri bilanci non sono sottoposti ad un controllo d'efficienza. E questo è un difetto dei bilanci pubblici, e cioè di non poter tenere il passo con un controllo economico–privato degli investimenti; nella nostra gestione non esiste nessuno strumento chiaro e utile che garantisca e renda possibile un controllo dell'efficienza. Posso immaginare che il Presidente della Giunta mi dirà: "Va bene, però noi abbiamo ogni anno, in dicembre, il rendiconto consuntivo da cui si deduce come e dove sono stati spesi i fondi della Regione". Ma la contabilità generale non è altro che un controllo contabile sull'efficienza, che per quanto mi posso ricordare, è sempre stato molto corretto. Non ho ancora letto una relazione della Corte dei Conti in cui si esprimevano dei dubbi sulla correttezza contabile del nostro bilancio. Questo è un aspetto molto importante dei bilanci nella nostra regione ed anche delle due province, credo tuttavia che si dovrebbe fare un passo in avanti. Se noi oggi ci diamo un nuovo strumento e cioè uno strumento che si adegui alle esigenze, bisognerebbe avere anche quella creatività tale da inventare un sistema di controllo effettivo e quindi di introdurlo. Effettivo significa che si esamina se la misura attuata attraverso un finanziamento, ha portato anche i frutti previsti e fino ad oggi nulla di simile è accaduto in nessun settore. Prendo come esempio la legge che ho appena sfogliato: il vicepresidente della Giunta regionale, il cons. von Egen, ha elaborato un disegno di legge che prevede uno stanziamento a favore delle Camere di Commercio di 3 miliardi di lire. Egli ha deciso che Fioreschy a Bolzano e ed il suo collega De Tassis, a Trento, hanno bisogno di tre miliardi di lire per attività non ben definite nell'ambito della consulenza. Quindi la Regione concederebbe attraverso il vicepresidente della Giunta, il cons. von Egen, 3 miliardi di lire a questi due signori. Chi chiederà poi alla fine cosa ne è stato dei tre miliardi? Se le consulenze ottenute con questo denaro sono state produttive del punto di vista dei profitti e delle perdite. Questa è la domanda che ci dovremmo porre per ogni investimento di natura finanziaria, altrimenti corriamo il pericolo che il bilancio, sia della Regione che delle Province, diventi la distribuzione politica di prebenda, che non possono reggere a nessuna logica economica. Questo è secondo me un aspetto molto importante, e dovrebbe venire assolutamente introdotto in una nuova forma di gestione del bilancio, ed in questa legge non ho visto nulla di simile. Signor Presidente, ho letto in questi giorni che ad es. nella regione Veneto è stato inventato un sistema, su cui forse ci si dovrebbe informare, poiché la Regione Veneto è governata da alcuni suoi colleghi di partito. E' stato sviluppato un sistema similare e pare che si tratti di un controllo efficiente, che garantisce l'impegno produttivo degli investimenti fatti con denaro pubblico.

Questo era ciò che desideravo sottolineare. Il resto lo dirò in sede di discussione articolata).

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Tribus.

Damit stellt sich die Frage, ob sich noch jemand in der Generaldebatte zu Wort melden oder vormerken möchte. Der Abg. Benedikter, fürs nächste Mal. 14 Minuten haben Sie konsumiert, somit haben Sie noch laut Abkommen 16 Minuten. Damit wird die Debatte bei der nächsten Sitzung fortgesetzt. Ich darf in Erinnerung rufen, daß diese Sitzung für den 26. März einberufen ist. In Erinnerung rufen möchte ich auch, daß zwischen dem 9. und dem 16. März das regionale Skitreffen der Alpenregionen in Friaul-Julisch Venetien stattfindet. Sie haben diesbezüglich die Unterlagen bekommen. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und weiterhin gute Arbeit.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Grazie cons. Tribus.

Chiedo ai consiglieri presenti se qualcuno desidera intervenire in sede di discussione generale o se desidera iscriversi a parlare. Il cons. Benedikter desidera intervenire la prossima volta. Lei ha utilizzato già 14 minuti e quindi Le rimangono 16 minuti. La discussione verrà continuata nella prossima seduta. Mi permetto di ricordare che la prossima seduta si terrà il 26 marzo e che tra il 9 ed il 16 marzo avrà luogo la settimana bianca delle Regioni alpine in Friuli-Venezia Giulia. A questo proposito avrete sicuramente ricevuto la documentazione relativa.

Auguro ai presenti buon lavoro e dichiaro chiusa la seduta.

(ore 18.00)